MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

STRUTTURA MODELLO

STRUTTURA MODELLO

- **PARTE GENERALE**

- **PARTE SPECIALE:**

PREMESSA
PARTE SPECIALE A: **Reati contro la Pubblica Amministrazione e suo patrimonio**
PARTE SPECIALE B: **Delitti Informatici e trattamento illecito dei dati**
PARTE SPECIALE C: **Reati di Criminalità Organizzata**
PARTE SPECIALE D: **Reati contro la Fede Pubblica**
PARTE SPECIALE E: **Reati contro l'Industria e il Commercio**
PARTE SPECIALE F: **Reati Societari**
PARTE SPECIALE G: **Reati di Omicidio Colposo e Lesioni Personali colpose gravi o gravissime**
PARTE SPECIALE H: **Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**
PARTE SPECIALE I: **Reati in materia di violazione del Diritto d'Autore**
PARTE SPECIALE J: **Reati per induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**
PARTE SPECIALE K: **Reati Ambientali**
PARTE SPECIALE L: **Reati per impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare**
PARTE SPECIALE M: **Reati contro la personalità individuale**
PARTE SPECIALE N: **Reati tributari**

ALLEGATI

ALLEGATO 1: **CODICE ETICO**

ALLEGATO 2: **STATUTO ORGANISMO DI VIGILANZA**

ALLEGATO 3: **SISTEMA DISCIPLINARE**

ALLEGATO 4: **SISTEMA DI DELEGHE E POTERI**

ALLEGATO 5: **PROTOCOLLI DI PREVENZIONE**

ALLEGATO 6: **WHISTLEBLOWING**

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

APPROVATO CON DETERMINA
DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Introduzione

La Società C&C S.p.A. (d'ora innanzi C&C, Società o Azienda), sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine proprie e delle aspettative dei soci, ha adottato un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" in linea con le prescrizioni del Decreto (di seguito "Modello"), come meglio illustrato nel cap. IV seguente.

C&C nasce nel 2001.
La Società diventa presto Centro di Assistenza Autorizzato Apple e Apple Authorised Education Specialist, vantando oggi punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale.
C&C crede nella tecnologia quale strumento volto a migliorare la vita delle persone, sia nella gestione ordinaria sia in quella straordinaria delle informazioni e delle comunicazioni, rimanendo sempre sensibile alle variazioni del sistema legislativo.

La Società C&C è riconosciuta tra i più importanti rivenditori Apple in Italia per il segmento di mercato che si rivolge alla Pubblica Amministrazione, MePA e Consip.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, C&C ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura dello stesso, delle prescrizioni del Decreto e delle Linee Guida formulate da CONFINDUSTRIA, in quanto applicabili.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'organo amministrativo di C&C, con formale delibera, ha nominato l'*"Organismo di Vigilanza e di Controllo Interno"* (di seguito "Organismo di Vigilanza" o "OdV"), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il Modello si compone di una "Parte Generale", volta a disciplinarne la funzione, l'ambito di operatività, i soggetti destinatari, il sistema sanzionatorio, i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza.
Segue una "Parte Speciale" che contiene i principi e le regole interne di organizzazione, gestione e controllo deputate alla prevenzione dei rischi di commissione di quei reati indicati dal Decreto che possono astrattamente essere commessi nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società, così come individuati a seguito del *Risk Assessment* condotto.

Il Modello è stato così articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la "Parte Generale" contiene la formulazione di principi di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, la "Parte Speciale", in considerazione del suo particolare contenuto, è suscettibile invece di periodici aggiornamenti, soprattutto al variare della dinamica societaria (cambiamenti nell'organigramma, nel business, etc.); l'evoluzione legislativa – quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto – potrà, invece, rendere necessaria la integrazione del Modello sia nella "Parte Generale" che nella "Parte Speciale".

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica »

PARTE GENERALE

Sommario

1. Il Regime giuridico della responsabilità amministrativa 6
2. La fattispecie prevista dalla Legge e le sanzioni comminate 9
2.1 Gli elementi positivi di fattispecie 9
2.2 L'elenco dei reati 9
2.3 Gli elementi negativi delle fattispecie 16
2.4 Il Modello quale esimente nel caso di reato 17
2.5 Le sanzioni 17
3. Descrizione della realtà aziendale 19
3.1 C&C S.p.A. .....
3.2 I SERVIZI OFFERTI 19
3.3 Modello di governance 20
3.4 Struttura organizzativa: .....
4. Il Modello organizzativo adottato dalla Società 20
4.1 Adozione e approvazione del Modello 20
4.2 Finalità del Modello e Codice Etico a confronto 21
4.3 Destinatari del Modello 22
4.4 Modifiche e aggiornamenti 23
5. L' Organismo di Vigilanza 23
5.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza interno - "OdV" 23
5.2 Funzioni e poteri 24
5.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza agli Organi Societari 26
5.4 Reporting: prescrizioni generali e prescrizioni specifiche obbligatorie 27
5.5 Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni 29
5.6 Statuto dell'Organismo di Vigilanza 29
6. Il sistema disciplinare 29
6.1 Principi generali 29
6.2 Il sistema disciplinare 29
7. Formazione e diffusione del modello 30
7.1 Formazione dei dipendenti 30
7.2 Collaboratori Esterni e Partner 31

1. Il Regime giuridico della responsabilità amministrativa

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (qui di seguito, per brevità, la Legge o il Decreto), recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300", si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

La nuova normativa ha introdotto nell'ordinamento italiano una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere per particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata.

I presupposti applicativi della Legge possono essere, in estrema sintesi, indicati come segue:

a) l'inclusione dell'ente nel novero di quelli rispetto ai quali Legge trova applicazione;
b) l'avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dalla stessa Legge, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;
c) l'essere l'autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all'interno dell'Ente;
d) la mancata adozione o attuazione da parte dell'Ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
e) in alternativa al punto che precede, per il solo caso di reato commesso da parte di un soggetto apicale, anche il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell'Ente (o l'insufficiente vigilanza da parte di quest'ultimo) e l'elusione non fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall'ente stesso.

In caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle circostanze summenzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava sul Pubblico Ministero; viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la ricorrenza di ciascuna delle condizioni di cui ai punti d) ed e) è oggetto di una presunzione semplice (*iuris tantum*), fatta salva la facoltà dell'ente di fornire la prova contraria (c.d. inversione dell'onere della prova).
Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l'assoggettabilità dell'ente a sanzioni di svariata natura, accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza quelle pecuniarie (fino ad un massimo di Euro 1.549.370) e quelle interdittive, variamente strutturate (fino alla chiusura coattiva dell'attività).
Il procedimento di irrogazione delle sanzioni rispecchia, nei suoi tratti fondamentali, il processo penale vigente, del quale, non a caso, il primo costituisce appendice eventuale; del pari, a dispetto del *nomen iuris* adottato, l'intero contesto sostanziale in cui la Legge si inserisce è dichiaratamente ispirato a un apparato concettuale di matrice penalistica.

L'ambito applicativo delle nuove disposizioni, originariamente limitato agli artt. 24, 25 e 26 della Legge, è stato successivamente esteso, con modifica della stessa Legge, dalle seguenti norme:

- Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350 che ha introdotto l'art. 25-bis «Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo»;
- Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61 che ha introdotto l'art. 25-ter «Reati societari»; Legge 14 gennaio 2003 n. 7 che ha introdotto l'art. 25-quater «Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico»;
- Legge 11 agosto 2003 n. 228 che ha introdotto l'art. 25-quinquies «Delitti contro la personalità individuale»;
- Legge 18 aprile 2005 n. 62 che ha introdotto l'art. 25-sexies «Abusi di mercato»;
- Art. 10, Legge n. 146 del 16 marzo 2006 che ha introdotto i «reati transnazionali»;
- Art. 9, Legge 3 agosto 2007, n. 123 che ha introdotto l'art. 25-septies «Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro»;
- Art. 63, D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che ha introdotto l'art.25-octies «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»;
- Art. 7, comma 1 L. 18 marzo 2008 n. 48 che ha introdotto l'art. 24-bis «Reati informatici»;
- Art. 2, L. 15 luglio 2009 n.94, che ha introdotto l'art. 24-ter «Delitti di criminalità organizzata»;
- Art. 15, Legge 23 luglio 2009 n. 99 che ha integrato l'art. 25-bis ampliandolo ai reati di «Contraffazione, uso e introduzione nello Stato di segni, prodotti o marchi falsi» ed ha introdotto l'art. 25-bis 1, «Reati contro l'industria e il commercio» e l'art. 25-novies «Reati in materia di violazione del diritto d'autore»;
- Art. 4, Legge 3 agosto 2009 n. 116 che ha introdotto l'art. 25-decies «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria»;
- D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 di recepimento delle direttive 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/Ce sull'inquinamento da navi che ha introdotto l'art. 25-undecies;
- D. Lgs. n. 109/2012 che ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare";
- L. 6 novembre 2012, n. 190 che ha introdotto il «reato di induzione indebita a dare o promettere utilità» all'art. 25 e il reato di «corruzione tra i privati» all'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis;
- Art. 3, Legge 186 del 15 dicembre 2014 che ha introdotto l'autoriciclaggio tra i reati previsti dall'art. 25-octies;
- Legge n. 68 del 22 maggio 2015 che ha integrato e novellato l'art. 25-undecies sui reati ambientali;
- Art. 12, Legge n. 69 del 27 maggio 2015 che ha introdotto modifiche in relazione ai reati societari;
- Art. 6, Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 che ha introdotto il reati di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" tra i reati previsti dall'art. 25-quinquies;
- D. Lgs. n. 38/2017 che ha modificato il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) incidendo sull'art. 25 ter, comma 1, del D.lgs. 231/2001;
- Legge n.161 del 17 ottobre 2017 che all'art. 30 comma 4 introduce sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e

favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione), integrando l'art. 25-duodecies;
- Legge n. 167 del 20 novembre 2017 che ha inserito i reati di "razzismo e xenofobia", ai sensi dell'art. 25-terdecies;
- Legge n. 3 del 9 gennaio 2019, che introduce all'art. 25, tra i reati presupposto, il Traffico di Influenze Illecite di cui all'art. 346-bis c.p;
- Legge n. 39/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 maggio 2019, che ha introdotto i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che ha introdotto i reati tributari all'art. 25-quinquiesdecies.

Per effetto di tali progressivi ampliamenti, la Legge si applica allo stato ai seguenti reati, in forma consumata o, limitatamente ai delitti, anche semplicemente tentata:

- Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (*art. 24*);
- Reati informatici e trattamento illecito dei dati (*art. 24 bis*);
- Reati di criminalità organizzata (*art. 24 ter*);
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (*art. 25*);
- Reati di falso nummario (*art. 25 bis*);
- Reati contro l'industria ed il commercio (*art. 25 bis.1*);
- Reati societari (*art. 25 ter*);
- Reati con finalità di terrorismo (*art. 25 quater*);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (*art. 25 quater 1*);
- Reati contro la personalità individuale (*art. 25 quinquies*);
- Reati di abuso di mercato (*art. 25 sexies*);
- Reati transnazionali (*L. 146/2006*);
- Reati di lesioni colpose e omicidio colposo commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (*art. 25 septies*);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (*art. 25 octies*);
- Reati in materia di diritto d'autore (*art. 25 novies*);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (*art. 25 decies*);
- Reati ambientali (*art. 25 undecies*);
- Reati di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (*art. 25 duodecies*);
- Reati di razzismo e xenofobia (*art. 25 terdecies*);
- Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (*art. 25 quaterdecies*);
- Reati tributari (*art. 25 quinquiesdecies*).

Si osserva, fin da subito, che in ragione delle modalità di commissione di ciascun reato presupposto e delle attività tipiche svolte dalla Società, non tutti i reati presupposto indicati dal Decreto sono rilevanti per la Società.

I reati presupposto sono suscettibili di essere ulteriormente ampliati in futuro.

2. La fattispecie prevista dalla Legge e le sanzioni comminate

2.1 Gli elementi positivi di fattispecie

La fattispecie cui la Legge collega l'insorgere della peculiare forma di responsabilità da essa contemplata postula la contemporanea presenza di tutta una serie di elementi positivi (il cui concorso è cioè necessario) e la contestuale assenza di determinati elementi negativi (la cui eventuale sussistenza costituisce viceversa un'esimente: cfr. il paragrafo 2.3).

Per quanto riguarda gli elementi positivi va innanzitutto precisato che la Legge si applica ad ogni società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità giuridica (qui di seguito, per brevità, l'Ente), fatta eccezione per lo Stato e gli enti svolgenti funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici.

Ciò posto, la responsabilità prevista dalla Legge a carico dell'Ente scatta qualora sia stato commesso un reato che:

a) risulti compreso tra quelli indicati dalla Legge nell'apposito elenco (qui di seguito, per brevità, un Reato);
b) sia stato realizzato anche o esclusivamente nell'interesse o a vantaggio dell'Ente**,** salvo che in quest'ultima ipotesi il Reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo del reo o di terzi;
c) sia stato realizzato da una persona fisica**:**
   1. in posizione apicale (ossia che esercita funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso: qui di seguito, per brevità, Soggetto Apicale); ovvero
   2. sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale (qui di seguito, per brevità, Soggetto Subordinato).

2.2 L'elenco dei reati

Per effetto delle successive modifiche apportate alla Legge, risultano attualmente assoggettati all'applicazione di quest'ultima i seguenti Reati, in forma consumata e, relativamente ai soli delitti, anche semplicemente tentata:

1) Reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto, in particolare:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art 319-quater c.p.);
- corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

2) I c.d. reati informatici, come previsti dall'art 24-bis del Decreto, ovvero:

- falsità in documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

3) I c.d. reati di criminalità organizzata, così come previsti dall'art. 24-ter del Decreto, in particolare:

- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi e ai reati concernenti

le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416 co. 6 c.p.);

- associazione per delinquere (art. 416, escluso co. 6, c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 co. 2 lett. A, c.p.p.).

4) Reati contro la fede pubblica, di cui all'art. 25-bis del Decreto, ovvero:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni o marchi distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

5) I delitti contro l'industria e il commercio, come previsti dall'art. 25-bis 1 del Decreto, in particolare:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

6) I c.d. "reati societari" così come configurati dall'art. 25-ter del Decreto, ovvero:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. e artt. 2621-bis);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

7) I reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, così come configurati dall'art. 25-quater del Decreto, tra cui:

- associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.).
- reato di assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi I e II (art. 302 c.p.);
- repressione del finanziamento del terrorismo (art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999).

8) Il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art 385 bis) come previsto dall'art 25-quater.1 del Decreto.

9) I delitti contro la personalità individuale, così come configurati dall'art. 25-quinquies del Decreto, ovvero:

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);

- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p.);
- violenza sessuale (art. 609-bis c.p.);
- atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.);
- corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

10) I reati di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato, così come previsti nell'art. 25-sexies del Decreto, ovvero:

- abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. a (c.d. "insider trading");
- abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. b (c.d. "tipping");
- abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. c (c.d. "tuyautage");
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

11) I c.d. reati transnazionali, come previsto dalla legge n.146 del 16 marzo 2006, ovvero:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

12) Il reato di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro, come previsto dall'art. 25-septies del Decreto:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

13) I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, come previsto dall'art. 25-octies del Decreto:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

14) I c.d. reati in materia di violazione del diritto d'autore, così come previsti nell'art. 25-novies del Decreto, in particolare:

- immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse (co. 3 D.L. 7/2005);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (co. 1, L. 689/1981);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 13 L. 248/2000);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati; estrazione o reimpiego della banca di dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 13 L. 248/2000);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (art. 14 L. 248/2000);
- riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette (co. 2, art. 171-ter L. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 17 L. 248/2000);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 17 L. 248/2000).

15) Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), introdotto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009 n. 116, come previsto dall'art. 25-decies del Decreto.

16) I c.d. "reati ambientali", così come previsti dall'art. 25-undecies del Decreto, in particolare:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente e aggravanti (artt. 452-quinquies e 452-octies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D. Lgs. 152/06);
- scarichi sul suolo, nel sottosuolo, in reti fognarie e nelle acque sotterranee (artt. 103, 104, 107 D. Lgs. 152/06);
- scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 D. Lgs. 152/06);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/06);
- bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 152/06);
- superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore (art. 279, co, 5 D. Lgs. 152/06);
- produzione o impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico non ammesse (L.549/1993);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/06);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/06);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti;
- inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso;
- omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 152/06);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (art. 1 e art. 2 L. 150/92);
- falsificazione dei certificati per il commercio degli esemplari (art. 3-bisL. 150/92);
- inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D. Lgs. 202/07);
- inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D. Lgs. 202/07);
- impiego di sostanze lesive (art. 3 L. 549/93).

17) I reati previsti dall'art. 25-duodecies relativi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 D. Lgs. 286/1998); l'art. 30, comma 4, della Legge 17 ottobre

2017 n. 161 ha, inoltre, introdotto i delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;

18) I reati di razzismo e xenofobia, introdotto dall'art. 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017 n. 167, come previsto dall'art. 25-terdecies del Decreto;

19) I reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotto dall'art. 5 comma 1 della Legge 3 maggio 2019 n. 39, come previsto dall'art. 25-quaterdecies del Decreto;

20) I reati tributari, introdotti dall'art. 39 comma 2 della Legge 19 dicembre 2019 n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (c.d. decreto fiscale) e previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto, in particolare:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2-bis, d.lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 1 e comma 2-*bis*, d.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000).

2.3 Gli elementi negativi delle fattispecie

Pur quando siano stati integrati tutti gli elementi positivi di cui sopra, la responsabilità prevista dalla Legge a carico dell'Ente non scatta se il Reato è stato commesso:

I. da un Soggetto Apicale, se l'Ente prova che:
   a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi (qui di seguito, per brevità, il Modello);
   b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (qui di seguito, per brevità, l'Organo di Vigilanza). Negli Enti di piccole dimensioni tali compiti possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente;
   c) le persone hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
   d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organo di Vigilanza.

II. da un Soggetto Subordinato, se il Pubblico Ministero non prova che la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
   In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello.

2.4 Il Modello quale esimente nel caso di reato

Il Decreto (Art. 6, comma 1) introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l'Ente dimostri:

a) di aver adottato e efficacemente attuato attraverso l'organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) di aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
d) che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2.5 Le sanzioni

Le sanzioni previste dalla Legge a carico dell'Ente sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la pubblicazione della sentenza di condanna;
d) la confisca.

Le sanzioni predette sono applicate al termine di un complesso procedimento su cui diffusamente *infra*. Quelle interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

1. sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente a norma della Legge;

2. vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

La sanzione pecuniaria

Quando il giudice ritiene l'ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.
La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «*quote*».
L'entità della sanzione pecuniaria dipende della gravità del reato, dal grado di responsabilità della società, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice, nel determinare il *quantum* della sanzione, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive consistono:

a) nella interdizione, definitiva o temporanea, dall'esercizio dell'attività;
b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la pubblica amministrazione[1], salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dalla Legge, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Quand'anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

a) l'autore del Reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure

[1] Anche limitatamente a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; oppure
c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni (Condizioni ostative all'applicazione di una sanzione interdittiva):
   - l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;
- l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.
La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La confisca

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del Reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato.

3. Descrizione della realtà aziendale

3.1 C&C S.p.A.

C&C nasce nel 2001.
La Società diventa presto Centro di Assistenza Autorizzato Apple e Apple Authorised Education Specialist, vantando oggi punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale.
C&C crede nella tecnologia quale strumento volto a migliorare la vita delle persone, sia nella gestione ordinaria sia in quella straordinaria delle informazioni e delle comunicazioni, rimanendo sempre sensibile alle variazioni del sistema legislativo.
La C&C S.p.A. è riconosciuta tra i più importanti rivenditori Apple in Italia per il segmento di mercato che si rivolge alla Pubblica Amministrazione, MePA e Consip.

3.2 I servizi offerti

La Società ha per oggetto
- la vendita in Italia ed all'estero di prodotti software e hardware, la produzione e post produzione di audiovideo, l'assistenza ai prodotti ridetti e di produzione di terzi, anche

tramite internet, i servizi per la comunicazione;
- la realizzazione di servizi informatici per privati, aziende ed enti pubblici, soluzioni informatiche, web, assistenza, gestione e registrazione domini informatici;
- la realizzazione e/o commercializzazione di software e hardware, di prodotti, mobili, cancelleria, macchine ed attrezzature per archivi e/o uffici;
- produzione di servizi culturali, dello spettacolo e della informazione;
- gestione di sale teatrali e cinematografiche;
- promozione e gestione di attività inerenti il turismo;
- gestione iniziative editoriali.

3.3 Modello di governance

La Società è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione.
L' Organo Amministrativo è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

4. Il Modello organizzativo adottato dalla Società

4.1 Adozione e approvazione del Modello

In osservanza delle disposizioni del Decreto, la Società, con delibera dell'organo amministrativo, ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (il presente Modello).
L'organo amministrativo ha competenza esclusiva per l'adozione e la modificazione del Modello idoneo a prevenire i reati contemplati dal Decreto.

Il Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e delle dimensioni, della sua organizzazione.

La Società ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e, successivamente, ad un'analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto.

In particolare, sono stati oggetto di analisi: la storia della Società, il contesto societario, il mercato di appartenenza, l'organigramma aziendale, il sistema di *Corporate Governance* esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa aziendale, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, la Società ha proceduto inoltre:

a. all'individuazione delle attività sensibili: attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla Società tramite interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, l'analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di ripartizione delle responsabilità, sono state individuate le aree in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto;

b. all'identificazione delle procedure di controllo già esistenti: attraverso interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, integrate con questionari di autovalutazione, sono state identificate le procedure di controllo già esistenti nelle aree sensibili precedentemente individuate;

c. all'identificazione di principi e regole di prevenzione: alla luce dei risultati delle due precedenti fasi, sono stati individuati i principi e le regole di prevenzione che devono essere attuate per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati presupposto rilevanti per la Società. A tal fine, la Società ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo Statuto, il sistema di deleghe e procure nonché le procedure operative redatte dalle singole funzioni aziendali.

In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (art. 25-*septies* del Decreto), la Società ha proceduto all'analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche ivi svolte nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza alle previsioni del D. Lgs. 81/2008 e della normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

4.2 Finalità del Modello e Codice Etico a confronto

Con l'adozione del presente Modello, la Società intende adempiere compiutamente alle previsioni di legge e, in specie, conformarsi ai principi ispiratori del Decreto, nonché rendere più efficace il sistema dei controlli interni e di *Corporate Governance* già esistenti.

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di principi e procedure organizzative e di controllo, idoneo a prevenire, nel limite del possibile e del concretamente esigibile, la commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Il Modello si integra con il sistema dei controlli e di *Corporate Governance* già esistente presso la Società e si inserisce nel processo di diffusione di una cultura di impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza e alla legalità.

Il Modello si propone altresì le seguenti finalità:

- un'adeguata informazione dei dipendenti e di coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, circa le attività che comportano il rischio di realizzazione dei reati;
- la diffusione di una cultura d'impresa improntata alla legalità: la Società condanna ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- la diffusione di una cultura del controllo;

- un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, alla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché alla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- misure idonee a eliminare tempestivamente, nei limiti del possibile, eventuali situazioni di rischio di commissione dei Reati.

La Società ha altresì approvato un proprio Codice Etico con delibera dell'organo amministrativo.

Il Codice Etico è strumento per natura, funzione e contenuti differente dal presente Modello.
Ha portata generale ed è privo di attuazione procedurale. Il Codice Etico indica i principi di comportamento e i valori etico-sociali che devono ispirare la Società e le eventuali società da essa controllate nel perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi ed è coerente con quanto riportato nel presente Modello.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.
Il Codice Etico della Società costituisce il fondamento essenziale del presente Modello e le disposizioni contenute nel Modello si integrano con quanto in esso previsto.
Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al Modello (Allegato 1).

4.3 Destinatari del Modello

Il presente Modello si applica:

a) a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
b) ai dipendenti della Società, ancorché "distaccati" in altre società correlate per lo svolgimento dell'attività;
c) a tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.);
d) a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa (quali, ad esempio, *promoter*, agenti o consulenti);
e) a coloro che agiscono nell'interesse o anche nell'interesse della Società in quanto legati alla Società da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi (quali, ad esempio, *partner* in *joint venture* o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business, istituti finanziari, etc.).

Per i soggetti di cui alle lettere d) ed e) l'Organismo di Vigilanza, sentiti l'Organo Amministrativo e il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, determina le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società, ai quali è opportuno applicare, in ragione della natura dell'attività svolta, le previsioni del Modello.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza determina altresì, sentiti l'Organo Amministrativo e il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni interessati e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in

esso contenute, fatto salvo quanto espressamente prescritto nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nella sezione specifica della Parte Speciale del presente Modello.

Per le misure sanzionatorie in caso di violazioni al Modello da parte di soggetti esterni alla Società, si rinvia a quanto previsto al successivo capitolo 6.
Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello e le sue procedure di attuazione.

4.4 Modifiche e aggiornamenti

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con delibera dell'organo amministrativo, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei Reati;
- siano intervenuti mutamenti significati nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta all'organo amministrativo eventuali fatti che evidenziano la necessità di modificare o aggiornare il Modello.
L'Organo Amministrativo, ricevute le segnalazioni, adotta le deliberazioni di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a opera delle Funzioni interessate, con approvazione da parte dell'Organo amministrativo. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative e può esprimere parere sulle proposte di modifica.

5. L' Organismo di Vigilanza

Nel caso di verificarsi di ipotesi di reati previsti, il Decreto pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che sia stato affidato a un organismo dell'Ente (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

5.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza interno - "OdV"

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'organismo potrà avere alternativamente:
- composizione monocratica;
- composizione collegiale;

sarà, quindi, formato da uno a più componenti scelti all'interno della propria struttura o anche da soggetti esterni, dotati di quelle specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

E' competenza dell'organo amministrativo la nomina dell'ODV e, nel caso di composizione collegiale, del suo Presidente. Ove quest'ultimo non sia designato, la nomina è fatta dall'ODV medesimo in sede di insediamento.
La composizione e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza devono essere divulgate formalmente a tutta la Società.

I principali requisiti soggettivi che l'Organismo di Vigilanza deve possedere sono:
- autonomia e indipendenza;
- onorabilità e professionalità;
- continuità d'azione.

5.2 Funzioni e poteri

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sulla:

- effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'Azienda corrispondano al Modello predisposto;
- efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dalla Legge e dai successivi provvedimenti che ne modifichino il campo di applicazione;
- opportunità di aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali e alle modifiche della struttura aziendale.

Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato (o "attività sensibili"), al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'Azienda a rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente in forma scritta;

- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale (cd. "controllo di linea"), da cui l'importanza di un processo formativo del personale;

- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni, al fine di tenere aggiornate le aree sensibili/a rischio reato e in modo da:
    - tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
    - verificare i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);
    - garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;
    - raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse.

  A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management:
    - sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'Azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
    - sui rapporti con Consulenti e Partner;

  deve, inoltre:
    - promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il Responsabile del Personale;
    - interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
    - riferire periodicamente all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica e attuazione dei Modelli richiesti dall'art. 6 del Decreto, ma anche, necessariamente, rispetto all'esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza degli stessi modelli alle esigenze di prevenzione che la legge richiede.

Tale attività di <u>costante verifica</u> deve tendere in una duplice direzione:

- qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa "patologica" condizione.
  Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:
  - sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello di comportamento;
  - indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
  - segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

- qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento, che pertanto risulti integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non

idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti al Decreto, sarà proprio l'Organismo in esame a doversi attivare per garantire l'aggiornamento, tempi e forme di tale adeguamento.

A tal fine, come anticipato, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come di seguito specificato.

5.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza agli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo di comunicare:

- all'inizio di ciascun esercizio: il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnategli;
- con cadenza semestrale, una relazione informativa relativa all'attività svolta;
- con cadenza annuale, una relazione riepilogativa sull'attività svolta nell'anno in corso;
- immediatamente: eventuali problematiche significative scaturite dalle attività (per esempio, significative violazioni dei principi contenuti nel modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della società ecc.).

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare, anche con diversa periodicità, al Collegio Sindacale, all'organo amministrativo in merito alle proprie attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

1) i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l'implementazione;

2) segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure aziendali, al fine di:
   i) acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
   ii) evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto 2), dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza all'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle altre strutture aziendali, che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi i vertici dell'Azienda e/o l'organo amministrativo.
Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

5.4 Reporting: prescrizioni generali e prescrizioni specifiche obbligatorie

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di C&C ai sensi del Decreto.

Prescrizioni di carattere generale

Valgono al riguardo le seguenti **prescrizioni di carattere generale**:

- devono essere raccolte da ciascun Responsabile di Funzione eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- ciascun destinatario del Modello deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza (con disposizione dell'Organismo di Vigilanza sono istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di segnalazioni ufficiose e informazioni, quali, ad esempio, linee telefoniche, email o mail boxes);
- i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di C&C, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza mediante "canali informativi dedicati" da definire contrattualmente;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto infra previsto in ordine al sistema disciplinare.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di C&C o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Prescrizioni specifiche obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative:

- ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello;

- alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione alle attività aziendali o, comunque, a comportamenti non in linea con le linee di condotta adottate da C&C;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza che valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta e avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti delle società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Prestazione di servizi da o verso altri enti

Qualora la Società riceva, da parte di altre società o enti, servizi che possono interessare le attività sensibili di cui alla successiva Parte Speciale, ciascuna prestazione deve essere disciplinata da un contratto scritto, che è comunicato all'Organismo di Vigilanza della Società.

Il contratto deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo da parte della società/ente che presta il servizio in favore di C&C di attestare la veridicità e completezza della documentazione prodotta o delle informazioni comunicate alla Società ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
- l'obbligo da parte della società/ente che presta il servizio in favore di C&C di rispettare nello svolgimento del servizio richiesto il proprio Codice Etico e quanto previsto dal proprio Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione. Qualora la società/ente che presta il servizio in favore di C&C non sia dotata di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo o qualora i servizi erogati rientrino nell'ambito di attività sensibili non contemplate dal proprio modello, la società/ente che

presta il servizio si impegna a dotarsi di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei Reati;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza di C&C di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza della società/ente che presta il servizio, ovvero, in assenza di un Organismo di Vigilanza, direttamente alle funzioni della società/ente competenti ad erogare il servizio, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza.

5.5 Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo.
I dati e le informazioni conservate nel database sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso.
Quest'ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al database.

5.6 Statuto dell'Organismo di Vigilanza

Segue Allegato 2.

6. Il sistema disciplinare

6.1 Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) della Legge, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.
Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti e ai dirigenti, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.
La violazione delle regole di comportamento del Codice Etico e delle misure previste dal Modello, da parte di lavoratori dipendenti dell'Azienda e/o dei dirigenti della stessa, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c..
Le infrazioni dei principi sanciti nel Codice Etico e delle misure previste dal Modello, le relative sanzioni irrogabili e il procedimento disciplinare sono descritti nella sezione specifica del Manuale di C&C approvato con delibera dell'organo amministrativo.
L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

6.2 Il sistema disciplinare

Segue Allegato 3.

7. Formazione e diffusione del modello

La Società si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a tutti i dipendenti e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, attuali e futuri.
Il Modello è comunicato a cura del Responsabile del Personale o di altro soggetto delegato dall'organo amministrativo, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, purché idonei ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello da parte dei soggetti interni ed esterni alla Società.

L'OdV determina, sentiti il Responsabile del Personale o altro soggetto delegato dall'organo amministrativo e il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni alla Società destinatari del Modello.
La Società si impegna ad attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i dipendenti e dei membri degli organi sociali della Società.

La formazione è strutturata in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello.
Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici. La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Responsabile del Personale o da altro soggetto delegato dall'organo amministrativo, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

7.1 Formazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di C&C garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei Dipendenti di sede che dei c.d. "esterni". Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali che rientrano nelle due categorie anzidette, sia che si tratti di risorse già presenti in Azienda sia che si tratti di quelle da inserire.

Il livello di formazione e informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle "attività sensibili".

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Responsabile del Personale o da altro soggetto delegato dall'organo amministrativo in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'Ente: seminario iniziale; seminario di aggiornamento annuale; accesso a un sito internet dedicato all'argomento; occasionali e-mail di aggiornamento e informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti a cura del Responsabile del Personale o di altro soggetto delegato dall'organo amministrativo;

- altro personale: nota informativa interna; informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti; accesso a internet; e-mail di aggiornamento a cura del Responsabile del Personale o da persona delegata dall'organo amministrativo.

7.2 Collaboratori Esterni e Partner

Su decisione dell'Organo Amministrativo e con parere dell'Organismo di Vigilanza potranno essere istituiti nell'ambito dell'Azienda appositi sistemi di valutazione per la selezione di rappresentanti, consulenti e simili ("Collaboratori esterni"), nonché di partner con cui l'Azienda intenda addivenire a una qualunque forma di partnership e destinati a cooperare con l'Azienda nell'espletamento delle attività a rischio ("Partner").

Potranno essere altresì forniti a soggetti esterni a C&C (ad esempio, consulenti e partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

Il presente documento, in ogni sua parte, è stato redatto e verificato da consulenti legali incaricati dall'Organo Amministrativo della C&C CONSULTIN S.p.A.

Tutto il materiale inserito è coperto da copyright; è vietata la riproduzione anche parziale di immagini, testi o contenuti senza autorizzazioni, ai sensi della normativa vigente.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

PARTE SPECIALE

PREMESSA

Premessa

La Parte Speciale del presente Modello si propone di disciplinare concretamente e in modo uniforme le condotte dei Destinatari del Modello di C&C S.p.A., tramite la costruzione di un insieme strutturato di regole di comportamento e di elementi di controllo (es.: protocolli e procedure), diretti a prevenire la commissione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

A tal fine, ogni sezione della presente Parte Speciale ha come riferimento le singole "famiglie" di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001, e si compone delle seguenti parti:

- ✓ Definizione della "famiglia" di reato e illustrazione delle fattispecie che la compongono;
- ✓ Individuazione dei processi sensibili interessati;
- ✓ Individuazione dei Key Officer dei processi sensibili interessati, responsabili dell'applicazione ed efficace attuazione delle disposizioni contenute nella specifica sessione/capitolo;
- ✓ Controlli: principi generali di comportamento e protocolli specifici.

L'Obiettivo della Parte Speciale è, dunque, quello di:

- consentire una immediata conoscenza dei reati appartenenti alla singola "famiglia" di reato in esame;
- comprendere le concrete modalità di realizzazione nella realtà della Società del rischio-reato;
- definire specifiche regole di comportamento;
- imporre l'adozione di specifici elementi di controllo preventivi.

1. Le "famiglie" di reato considerate

Come già evidenziato, l'art. 6 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che il Modello debba individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto.
In coerenza con tale previsione, C&C ha provveduto a identificare i processi e le attività c.d. "a rischio" e le singole aree aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati.

In particolare, l'esame preliminare dell'attività aziendale di C&C ha consentito innanzitutto di rilevare le fattispecie criminose potenzialmente idonee a realizzarsi in ambito aziendale.

In sintesi, come già detto nella parte generale del presente Modello, le famiglie di reato previste dal Decreto sono le seguenti:

- Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24);
- Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis);
- Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25);
- Reati contro la fede pubblica (art. 25 bis);
- Reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1);
- Reati societari (art. 25 ter);
- Reati con finalità di terrorismo (art. 25 quater);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1);

- Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
- Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies);
- Reati di lesioni colpose e omicidio colposo commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies);
- Reati in materia di diritto d'autore (art. 25 novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies);
- Reati ambientali (art. 25 undecies);
- Reati di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 25 duodecies);
- Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies);
- Reati transnazionali (L. 146/2006);
- Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies);
- Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies).

2. Famiglie di reato potenzialmente non rilevanti nell'ambito della realtà della Società

È stata effettuata un'analisi preliminare, considerando tutte le fattispecie di reato richiamate ad oggi dal D. Lgs. 231/2001 (di seguito il "Decreto"), per valutare se in linea teorica le fattispecie richiamate possano anche solo astrattamente essere configurabili rispetto alle specificità delle attività svolte dalla Società, alle caratteristiche del sistema organizzativo adottato ed alla configurazione giuridica della Società medesima.
A seguito di detta analisi preliminare, sono state ragionevolmente escluse a priori determinate "famiglie" di reato, in quanto ritenute non astrattamente applicabili alla realtà di riferimento. In ragione di ciò, rispetto a dette famiglie escluse, non è stata effettuata la successiva analisi di dettaglio volta a determinare l'area aziendale nel cui ambito i rischi-reato possano configurarsi ed i relativi livelli di controllo.
Nella tabella sottostante sono riportate le famiglie escluse ed una breve descrizione delle motivazioni poste alla base della loro esclusione dall'ambito di analisi del successivo approfondimento:

Art. 25-quater - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
Tali fattispecie sono caratterizzate dal riferimento finalistico della condotta, risultando pertanto suscettibili di applicabilità alla quasi totalità dei reati previsti dal nostro ordinamento. A tal proposito, sebbene in un'ottica meramente prudenziale, sono state considerate casistiche residuali (possono trovare applicazione quando, anche indirettamente, si forniscono fondi, sotto qualunque forma, a favore di soggetti che intendono porre in essere reati di terrorismo). Nonostante, dunque, tali casistiche appaiono di rado applicabili (dal momento che tutti i rapporti realizzati dalla Società non operano in territori ad elevata attività terroristica o ad essi limitrofi), la Società ha comunque inserito un rimando nel Codice Etico, teso ad evitare/stigmatizzare qualsiasi comportamento potenzialmente prodromico alla realizzazione di atti con finalità di terrorismo.
Art. 25-quater 1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Così come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità dell'ente, anche i delitti relativi a tale famiglia di reato devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa. Proprio tale considerazione, data la natura del business della Società, porta ad escludere la possibilità, anche solo potenziale, che tali fattispecie di reato possano trovare applicazione nella realtà di C&C. Infatti, anche sulla base delle

indicazioni giurisprudenziali sul tema, tale reato trova maggiore possibilità di configurazione nell'ambito di cliniche e strutture sanitarie.
Art. 25-sexies – Reati di abuso di mercato
Tenuto conto che C&C S.p.A. non viene in contatto/a conoscenza, nell'ambito dello svolgimento della sua attività tipica, con/di informazioni c.d. "price sensitive" in relazione a strumenti finanziari quotati di terze parti, né si configura come società emittente di strumenti finanziari, è possibile escludere l'astratta configurabilità delle condotte di abuso di informazioni privilegiate ovvero di manipolazione del mercato.
L. 146/2006 – Reati Transnazionali
In linea generale, nell'ambito della più ampia definizione di reati di criminalità transnazionale e con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ex D. Lgs. n. 231/2001, vengono in considerazione, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146 del 2006, le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e di intralcio alla giustizia, a condizione che tali condotte delittuose siano state connotate dall'elemento della "transnazionalità"[1] e siano state commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da soggetti che rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato. Nella realtà di C&C, il rischio-reato in esame appare ragionevolmente non configurabile per mancanza del requisito di transnazionalità.
Art. 25-terdecies - Reati di razzismo e xenofobia
Così come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità dell'ente, anche i delitti relativi a tale famiglia di reato devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa. Proprio tale considerazione, data la natura del business della Società, porta ad escludere la possibilità, anche solo potenziale, che tali fattispecie di reato possano trovare applicazione nella realtà di C&C S.p.A. Infatti, per razzismo e xenofobia è intesa la condotta di chi fa propaganda, istiga o incita, in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra*, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232*"
Art. 25-quaterdecies - Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
La natura del business della Società porta ad escludere la possibilità, anche solo potenziale, che tali fattispecie di reato possano trovare applicazione nella realtà di C&C S.p.a. Infatti, i reati disciplinati dall'art. 25-quaterdecies del Decreto sono rivolti esclusivamente alle società sportive professionistiche.

Si precisa tuttavia che ciascuna tipologia di reato ricompresa nel Decreto 231, a prescindere dalla sua attuale configurabilità potenziale nella realtà di C&C, è presa in considerazione nel Codice Etico adottato dalla Società, il quale stabilisce i valori e le norme di comportamento cui ciascun soggetto che opera per conto della stessa deve attenersi. Pertanto, tali valori e norme di comportamento sono altresì finalizzati ad evitare e stigmatizzare il verificarsi di condotte astrattamente integranti le fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

[1] Reato transnazionale: Si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: sia commesso in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato." Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

PARTE SPECIALE A

Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo Patrimonio

01. REV	DATA	Natura della revisione
00	1/10/2020	Prima emissione
01	29/01/2024	Revisione per aggiornamento sulla base delle novità introdotte del d.lgs. 231/2001

Premessa

In relazione alla possibile commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, ai fini del presente Modello per "Pubblica Amministrazione" si intendono tutti quei soggetti, pubblici o privati, che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio. Tale categoria di reati comporta necessariamente un contatto o un rapporto con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, che possono essere distinti in pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il **pubblico ufficiale** è colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Per "funzione pubblica" si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislativa (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - ad esempio, U.E. -, membri delle *Authorities*, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- potere certificativo, ovvero quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

In sostanza, il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si considerano Pubblici Ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio, dell'Unione Europea), i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i NAS, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici; i membri delle Commissioni Edilizie, i Giudici, gli Ufficiali Giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'**incaricato di un pubblico servizio** è invece colui che - a qualunque titolo - presta un pubblico servizio. Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Per "pubblico servizio" si intendono, tra le altre, le seguenti attività:

- le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica;
- le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione.

L'incaricato di pubblico servizio, quindi, svolge attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto.

Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un Ente pubblico, i dipendenti di Enti Ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di Aziende Energetiche Municipali; i dipendenti di Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali; i membri dei Consigli Comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade.

Le fattispecie di riferimento

I reati della presente sezione sono quelli richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs 231/2001):

- Peculato (art. 314 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);

- Frode informatica (art. 640 ter c.p.), se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea.

Si provvede qui di seguito a fornirne una breve descrizione:

a) Peculato (art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incarico di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

b) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incarico di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Tali fattispecie si configurano nel comportamento appropriativo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, rispetto a un bene di cui abbiano il possesso o la disponibilità in ragione della funzione o del servizio pubblico svolto.

Con riferimento a una società privata, di rilievo teorico ai fini del D.Lgs. n. 231 del 2001, è la possibilità che un esponente di questa partecipi al reato proprio del soggetto pubblico a titolo di concorso nel delitto.

La responsabilità dell'ente per le fattispecie di peculato ricorre solo ove il reato offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

c) Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o altro tipo di erogazioni da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).
Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

d) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo,

comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.
In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Inoltre, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità a questo titolo è configurabile solo nei casi in cui non lo sia a titolo della predetta ipotesi di truffa.

e) Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.
Nel caso di Società privata, è ipotizzabile un rischio di responsabilità *ex* D. Lgs. n. 231 del 2001 solo nell'ipotesi di esponente di questa che partecipi al fatto del soggetto pubblico nelle forme del concorso di persone nel reato.

f) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

g) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

h) Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

i) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 o 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio ricevano, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio, ovvero per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore del corruttore).

j) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

k) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

l) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Un dato che è importante segnalare, con riferimento al rischio *ex* D.Lgs. n. 231 del 2001 di una Società privata, è che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto che il corruttore. Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

m) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a

ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli ovvero questi sollecitino un privato ad accogliere un accordo corruttivo, senza che questo si realizzi.

n) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
5-quinquies) Alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

I delitti di peculato, concussione, induzione indebita, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio trovano applicazione, secondo talune condizioni, anche quando commessi nel contesto delle istituzioni dell'**Unione Europea**, delle **organizzazioni internazionali e** degli **Stati esteri**.

o) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Analogamente con quanto visto in riferimento alle fattispecie di peculato, per una società privata, di rilievo teorico ai fini del D.Lgs. n. 231 del 2001, è la possibilità che un esponente di questa partecipi al reato proprio del soggetto pubblico a titolo di concorso nel delitto.
Inoltre, anche per l'abuso d'ufficio, la responsabilità dell'ente ricorre solo ove il reato offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

p) Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Tale ipotesi di reato, punendo la condotta prodromica rispetto alla commissione di fatti corruttivi, si configura nelle ipotesi in cui taluno indebitamente si fa dare o promettere (o da o promette) danaro o altra utilità in cambio dell'esercizio di un'influenza di quest'ultimo su un soggetto avente qualifica pubblicistica, al fine di orientarne le decisioni amministrative in senso favorevole all'istigatore iniziale.

q) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103 a € 1.032.
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da € 516 a € 2.065.

r) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei

mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Tali ipotesi di reato rappresentano un incisivo strumento di controllo nel settore dei contratti pubblici, mirando a tutelare la trasparenza e correttezza delle gare pubbliche, delle licitazioni private e dei procedimenti amministrativi diretti a stabilire il contenuto del bando e finalizzati alla scelta del contraente. Sono pertanto puniti tutti coloro – estranei, interessati o controinteressati alla gara o all'affidamento – che tengano condotte di turbamento o impedimento, attraverso l'uso di violenza, minaccia, dazioni o promesse, collusioni o mezzi fraudolenti.

s) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

Tale fattispecie è di primario rilievo per un'attività di business che abbia ad oggetto, tra gli altri, l'esecuzione di contratti di fornitura nei confronti di soggetti pubblici.
In base al codice penale, deve trattarsi di "*contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità*".

t) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) *se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico […].*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).
Tale reato può realizzarsi, ad esempio, qualora nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

u) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.
Tali fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.
L'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, richiamato espressamente quale reato presupposto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, prevede infine una fattispecie incriminatrice che, ponendosi in rapporto di specialità con quella di cui all'art. 640-*bis*, punisce la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche quando queste abbiano ad oggetto somme a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo

europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

v) Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640[…]

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno, per ciò che rileva ai fini della responsabilità dell'ente, allo Stato o un altro ente pubblico o all'Unione Europea.
Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Aree di attività a rischio ("Attività sensibili")

Ai fini della mappatura delle attività sensibili sono state rilevate:

A) Attività dirette o sensibili in senso stretto:
attività che possono considerarsi direttamente a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001 perché comportano un contatto diretto con la P.A.;

B) Attività strumentali:
attività che pur non comportando un contatto diretto con un Pubblico Ufficiale/Incaricato di un pubblico servizio possono tuttavia considerarsi a rischio in quanto, nel loro ambito, possono rinvenirsi il denaro o "l'altra utilità" quale presupposto per la commissione di taluni reati contro la Pubblica Amministrazione.

Le attività sub A) **"dirette o sensibili in senso stretto"**, sono sintetizzate nella seguente tabella, che individua, inoltre, le P.A. potenzialmente coinvolte:

MACROATTIVITA'		P.A.
1	**Gestione delle gare d'appalto**	– Stato – Enti locali Territoriali – Altri soggetti pubblici definiti dal Codice dei Contratti Pubblici

2	**Gestione del personale**	– ASL – Agenzia delle Entrate – Ispettorato del lavoro – INPS – INAIL – Amministrazioni dello Stato – Enti locali – Forze di Polizia – VVFF – ARPA
3	**Gestione di contributi e finanziamenti pubblici**	– Unione Europea
		– Stato – Enti locali – Fondi paritetici interprofessionali
4	**Gestione di procedimenti giudiziali e arbitrali**	– Magistrati – Cancellieri – Organi delle procedure concorsuali – Membri del collegio arbitrale – Polizia Giudiziaria
5	**Gestione delle visite ispettive da parte di Soggetti Pubblici**	– ASL – Agenzia delle Entrate – Ispettorato del lavoro – INPS – INAIL – Amministrazioni dello Stato – Enti locali – Forze di Polizia – VVFF
6	**Gestione delle autorizzazioni amministrative e rapporti con la PA**	– ASL – Enti locali – Ministeri

Le attività sub B) **"strumentali"**, sono indicate nella seguente tabella:

MACROATTIVITA'		P.A.
7	**Gestione degli acquisti**	– ASL – Agenzia delle Entrate – Ispettorato del lavoro – INPS – INAIL – Amministrazioni dello Stato – Enti locali – Forze di Polizia – VVFF – ARPA
8	**Gestione del personale**	– ASL – Agenzia delle Entrate – Ispettorato del lavoro
		– INPS – INAIL – Amministrazioni dello Stato Enti locali – Forze di Polizia – VVFF – ARPA
9	**Gestione flussi monetari e finanziari**	– ASL – Agenzia delle Entrate – Ispettorato del lavoro – INPS – INAIL – Amministrazioni dello Stato – Enti locali – Forze di Polizia – VVFF – ARPA

10	**Gestione incarichi di consulenza**	– ASL – Agenzia delle Entrate – Ispettorato del lavoro – INPS – INAIL – Amministrazioni dello Stato – Enti locali – Forze di Polizia – VVFF – ARPA
11	**Gestione sponsorizzazioni, omaggi e spese di rappresentanza**	– ASL – Agenzia delle Entrate – Ispettorato del lavoro – INPS – INAIL – Amministrazioni dello Stato – Enti locali – Forze di Polizia – VVFF – ARPA

ATTIVITÀ DIRETTE O SENSIBILI IN SENSO STRETTO

1. Gestione delle gare d'appalto

Nell'ambito di tale macroattività potrebbero essere commessi i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione:

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)
- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.), se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea

Il rischio teorico può configurarsi, ad esempio, in caso di rilascio di false attestazioni o dichiarazioni richieste dal bando di gara o dalla lex specialis (capitolato, disciplinare, ecc.), ovvero nel caso della produzione di documentazione non veritiera.

Inoltre, il rischio incorre anche in caso di dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in tutte le fasi in cui si manifesta una attività di contatto tra soggetti appartenenti all'azienda ed esponenti dell'ente pubblico.

Il rischio di commettere reato può altresì manifestarsi con le medesime finalità nella costituzione di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa con imprese segnalate da esponenti della stazione appaltante.

Responsabile processo:

- Responsabile Me.Pa.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include regole di trasparenza in ogni operazione e attività, regole di trasparenza della contabilità e regole di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- Il Responsabile Me.Pa. valuta e seleziona le gare d'appalto a cui partecipare; coordina le competenze delle funzioni coinvolte nell'elaborazione delle offerte;
- Il Responsabile Me.Pa. verifica il possesso dei requisiti richiesti dal bando e valuta la fattibilità; quindi, con l'ausilio dell'Ufficio Me.Pa., predispone la documentazione amministrativa richiesta dal bando di gara e l'offerta economica, previa analisi dei costi;
- L'Ufficio Me.Pa., sotto la supervisione del Responsabile, provvede alla preparazione di tutta la documentazione, economica, tecnica e amministrativa, richiesta dalla lex specialis di gara e la

sottopone al Presidente del CdA (CEO) per l'approvazione;

- Nel caso in cui l'impresa non possegga tutti i requisiti richiesti o per strategie commerciali, il Presidente del CdA (CEO) attiva la ricerca di partner e definisce i rapporti tramite costituzione di ATI, RTI ecc. secondo le modalità previste dal bando ovvero, su proposta del Responsabile Me.Pa., fa ricorso all'istituto dell'avvalimento;
- Qualora la Società, pur avendone i requisiti, decida di subappaltare una o più attività a società terze, questo avviene nel rispetto della specifica procedura aziendale, previa sottoscrizione di un apposito contratto con il subappaltatore;
- Qualora il bando preveda anche la redazione del progetto tecnico, questa attività può essere gestita internamente ovvero può essere esternalizzata a soggetti terzi previa autorizzazione del Presidente del CdA (CEO).
- Il Responsabile Me.Pa., tramite l'ufficio Me.Pa., procede ad istruire la gara.
- Tutta la documentazione di gara è soggetta al riesame da parte del Presidente del CdA (CEO) che appone firma sulla stessa.
- Tutti i documenti relativi all'offerta sono raccolti in un'apposita cartellina digitale archiviata nel cloud aziendale.
- In caso di aggiudicazione, il Presidente del CdA (CEO) acquisisce l'istruttoria e procede al riesame; quindi, sottoscrive il contratto.
- I rapporti con la stazione appaltante sono tenuti dal Responsabile Me.Pa. o da un suo delegato. Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Il processo è regolamentato dai Protocolli 231:
    - Prot. 17 "Gestione delle Gare d'Appalto" e
    - Prot. 3 "Gestione delle visite ispettive da parte di Soggetti Pubblici".

2. Gestione del personale

Nell'ambito di tale macroattività potrebbero essere commessi i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)
- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).

I rischi teorici sono costituiti, tra gli altri, dall'inadempimento ovvero dall'adempimento mendace di oneri ed incombenze previsti dalla normativa previdenziale e assistenziale al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per la società (ad es. richiesta di indennità previdenziali e assistenziali non dovute; produzione di documentazione non veritiera al fine di evitare le assunzioni obbligatorie ex L. 104). Sussiste, inoltre, il rischio di richiesta di sgravi contributivi o crediti d'imposta sulle assunzioni non dovuti.

Responsabile processo:

- Consigliere Delegato del C.d.A.
- Responsabile HR

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include principi a tutela della personalità individuale, regole di condotta per la selezione, valorizzazione e formazione del personale e regole di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione, nei confronti dell'ambiente e per la salute e sicurezza dei lavoratori e stabilisce il rispetto dei principi di verità, accuratezza, completezza e trasparenza dei dati contabili;
- La ricerca e selezione del personale da assumere è affidata ai responsabili delle singole funzioni aziendali coadiuvati dal Responsabile HR che, sulla base delle esigenze aziendali e verificati i requisiti specifici, determinano i fabbisogni e selezionano i soggetti da assumere;
- La ricerca del personale è effettuata sulla base dei CV spontaneamente inviati dai candidati;
- La selezione finale è operata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta dei responsabili delle singole funzioni coadiuvati dal Responsabile HR;
- Nel processo di assunzione del personale è attuata la separazione di funzioni tra chi seleziona i candidati e chi approva e firma il contratto di assunzione; nel processo amministrativo- contabile è attuata la separazione di funzioni tra chi elabora le paghe, chi le registra in CO.GE, chi autorizza i pagamenti di salari e stipendi ed oneri accessori;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è

attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- Il processo è regolamentato dai Protocolli 231:
    - Prot. 01 "Gestione del personale" e
    - Prot. 07 "Gestione flussi monetari e finanziari".

3. Gestione di contributi e finanziamenti pubblici

Nell'ambito di tale macroattività potrebbero essere commessi i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione:

- Peculato (art. 314 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.), se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea.

I rischi teorici sono connessi, tra gli altri, alla possibilità di attestare falsamente il possesso dei requisiti soggettivi tecnici ed economici previsti dal bando e dalla normativa di riferimento; produrre all'ente erogatore documentazione inesatta, incompleta, contraffatta o non veritiera; rendicontare attività non effettivamente svolte o svolte in maniera difforme dal piano presentato; utilizzare le risorse finanziare ricevute per finalità diverse da quelle previste dal bando e dalla normativa di riferimento.

Inoltre, sussiste il rischio in caso di dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in tutte le fasi in cui si manifesta una attività di contatto tra soggetti appartenenti all'azienda ed esponenti dell'ente erogatore.

Responsabile processo:

- CFO

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include specifiche previsioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e regole di condotta in tema di contributi e finanziamenti pubblici;
- Le opportunità di accesso ai finanziamenti sono monitorate dal CFO che, in caso di interesse, provvede a istruire la pratica e a predisporre la documentazione richiesta dal bando.
- Al CFO è affidata la responsabilità di gestire i rapporti con l'Ente durante le visite ispettive o per qualsiasi altro aspetto amministrativo legato al bando.
- La rendicontazione di progetto è gestita dal CFO, eventualmente coadiuvato da un consulente esterno.

- Tutta la documentazione prodotta all'Ente erogatore è sottoposta alla verifica e alla firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- La gestione delle risorse finanziarie ricevute è di competenza del CFO.
- Le attività sono documentate attraverso la creazione di uno specifico fascicolo relativo al finanziamento; le comunicazioni con gli Enti avvengono per iscritto.
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Il processo è regolamentato dai Protocolli 231:
    - Prot. 2 "Gestione dei contributi e dei finanziamenti pubblici";
    - Prot. 3 "Gestione delle visite ispettive da parte di Soggetti Pubblici";
    - Prot. 7 "Gestione dei flussi monetari e finanziari".

4. Gestione procedimenti giudiziali e arbitrali.

Nell'ambito di tale macroattività potrebbero essere commessi i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione:

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.),
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.), se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea.

Il rischio teorico è legato, tra gli altri, alla possibile commissione di reati di corruzione in atti giudiziari attraverso dazioni di danaro o altre utilità a magistrati, cancellieri e altri funzionari pubblici al fine di indirizzare indebitamente gli esiti dei contenziosi giudiziali in cui la Società è parte in causa.

Responsabile processo:

- Presidente del CdA (CEO)

Soggetti coinvolti nelle attività sensibili:

- Consulenti.
- Consulenti legali.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include specifici principi di condanna della corruzione pubblica e privata; regole di condotta verso l'Autorità Giudiziaria, regole di trasparenza in ogni operazione e attività e regole di trasparenza della contabilità;
- Le attività del processo sono gestite dal Presidente del C.d.A. con il supporto dei consulenti legali e dei procuratori alle liti di volta in volta nominati;
- Le attività dei legali sono documentate da atti scritti (fascicolo processuale, memorie, ecc.); gli incarichi sono conferiti per iscritto;
- È attuata la separazione di funzioni tra chi seleziona il consulente, chi registra in contabilità le fatture dei consulenti, chi gestisce il pagamento;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Il processo è regolamentato dai Protocolli 231:
    - Prot. 8 "Gestione incarichi professionali e di consulenza" e
    - Prot. 18 "Gestione dei procedimenti arbitrali e giudiziali".

5. Gestione delle visite ispettive da parte dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio

Nell'ambito di tale macroattività potrebbe essere commessi i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione:

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

Viene rilevato il rischio astratto di commissione dei reati sopra esposti in quanto la Società o soggetti ad essa appartenenti, ad esempio, al fine di ottenere un trattamento preferenziale in sede di ispezione, potrebbero intrattenere rapporti confidenziali con pubblici dipendenti erogando loro denaro o altre utilità. Il rischio può concretizzarsi, ad esempio, in relazione a verifiche in ambito fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, sanitario, ecc.

Responsabile processo:

- CFO;

Soggetti coinvolti nelle attività sensibili:

- Presidente del CdA;
- Responsabili aree soggette a ispezione;
- Eventuali consulenti esterni.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include specifiche previsioni nei rapporti con la PA nonché regole di trasparenza in ogni operazione e attività, specie se ispettiva;
- La responsabilità in caso di accessi, ispezioni e verifiche compete al CFO; quest'ultimo individua, di volta in volta, i soggetti dedicati ad assistere gli ispettori;
- La tracciabilità deve essere garantita da verbalizzazioni e comunicazioni scritte;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Il processo è regolamentato dal Protocollo 231: Prot. 03 "Gestione delle visite ispettive da parte di Soggetti Pubblici".

6. Gestione delle autorizzazioni amministrative

Nell'ambito di tale macroattività potrebbero essere commessi i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione:
Concussione (art. 317 c.p.);

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.), se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea.

Il rischio teorico è connesso, tra le altre, alla possibilità di attestare falsamente il possesso dei requisiti necessari all'ottenimento o al rinnovo di autorizzazioni amministrative (ad es. autorizzazione unica ambientale).

Responsabile processo:

- CFO

Soggetti coinvolti nelle attività sensibili:

- Presidente del CdA;
- Consulenti esterni.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include specifiche previsioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e regole di condotta verso l'ambiente;
- Le pratiche di richiesta o rinnovo di autorizzazioni amministrative è generalmente affidata ai Responsabili del processo sotto la supervisione del CFO e dei consulenti, nonché del Presidente del CdA che rivede e approva con la sottoscrizione le pratiche da presentare;
- Devono essere creati specifici fascicoli per ciascun procedimento autorizzativo;
- È attuata la separazione di funzioni tra chi predispone la documentazione e gestisce le pratiche di ottenimento e rinnovo e chi autorizza l'inoltro delle stesse alla competente amministrazione;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Il processo è regolamentato dai Protocolli 231:
    - Prot. 4 "Gestione delle autorizzazioni amministrative";
    - Prot. 3 "Gestione delle visite ispettive da parte di Soggetti Pubblici".

ATTIVITÀ STRUMENTALI

7. Gestione degli acquisti

Nell'ambito di tale macroattività potrebbero essere commessi, tra gli altri, i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).

Si evidenzia il rischio teorico, tra gli altri, di condotte corruttive mediante affidamento delle forniture di beni, servizi e lavori a fornitori che abbiano rapporti preferenziali con soggetti appartenenti alla P.A., ovvero indicati da suoi esponenti.
Inoltre, viene rilevato il rischio astratto di creazione di fondi neri per fini corruttivi attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o a fronte di operazioni inesistenti.

Responsabile processo:

- Presidente del CdA.

Soggetti coinvolti nelle attività sensibili:

- CFO;
- Responsabile Magazzino.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento sancisce il principio di opposizione alle attività criminose e include regole di condotta verso i fornitori di beni e servizi e regole di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- Il processo di acquisizione di beni e servizi si fonda su fasi predeterminate di: (1) pianificazione fabbisogni e budget e definizione del programma di acquisto, (2) emissione della richiesta di acquisto, (3) scelta della fonte d'acquisto e formalizzazione contrattuale, (4) gestione operativa del contratto/ordine (esecuzione prestazioni/consegna beni) e (5) rilascio benestare, contabilizzazione e pagamento.
- Le attività sono tracciate attraverso le registrazioni del sistema di gestione integrato e l'inserimento nel sistema informativo;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- L'azienda adotta un sistema di accreditamento dei fornitori fondato su parametri di affidabilità

e reputazione e mantiene aggiornata la lista dei fornitori accreditati.

- Sono svolti riscontri amministrativi di corrispondenza ordine/ fattura/entrata merce o servizio ricevuto;
- Il processo è regolamentato: dalle procedure del sistema di gestione qualità e dai Protocolli 231 Prot. 6 "Gestione degli acquisti".

8. Gestione del personale

Nell'ambito di tale macroattività potrebbero essere commessi i seguenti reati

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

Il rischio teorico consiste nella possibile commissione di condotte corruttive mediante l'assunzione, la promozione, la retribuzione di personale avente rapporti diretti (ad es. di parentela) con soggetti appartenenti alla P.A. ovvero con ex esponenti della P.A.

Responsabile processo:

- Consigliere Delegato del C.d.A.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include principi a tutela della personalità individuale, regole di condotta per la selezione, valorizzazione e formazione del personale e regole di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione, nei confronti dell'ambiente e per la salute e sicurezza dei lavoratori e stabilisce il rispetto dei principi di verità, accuratezza, completezza e trasparenza dei dati contabili;
- La ricerca e selezione del personale da assumere è affidata all'Ufficio Personale che, sulla base delle esigenze aziendali determina il fabbisogno delle teste da assumere;
- La ricerca del personale è effettuata sulla base dei CV spontaneamente inviati dai candidati ovvero tramite richieste del responsabile della funzione;
- La selezione è operata dal responsabile della funzione unitamente al responsabile HR e l'assunzione è disposta Consigliere delegato del C.d.A.;
- Nel processo di assunzione del personale è attuata la separazione di funzioni tra chi seleziona i candidati e chi approva e firma il contratto di assunzione; nel processo amministrativo-contabile è attuata la separazione di funzioni tra chi elabora le paghe, chi le registra in CO.GE, chi autorizza i pagamenti di salari e stipendi ed oneri accessori;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Il processo è regolamentato dal Protocollo 231: Prot. 1 "Gestione del personale".

9. Gestione dei flussi monetari e finanziari

Nell'ambito di tale macroattività potrebbero essere commessi i seguenti reati contro la PubblicaAmministrazione:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)
- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).

Il rischio teorico consiste, tra gli altri, nella possibile creazione, mediate artifici contabili e finanziari, di fondi di denaro occulti da destinare a fini corruttivi (ad es. rilevazione di uscite di cassa per operazioni inesistenti).

Responsabile processo:

- Presidente del CdA.

Soggetti coinvolti nelle attività sensibili:

- CFO.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include specifici principi di contrasto alle attività criminose di riciclaggio e di mafia e di contrasto alla corruzione, nonché regole di trasparenza in ogni operazione e attività e regole di trasparenza della contabilità;
- Gli incassi e i pagamenti sono prevalentemente attuati tramite strumenti che garantiscono la tracciabilità (assegno non trasferibile, bonifico bancario, RIBA);
- È attuata la separazione di funzioni tra chi gestisce i valori di cassa, chi registra i movimenti finanziari in Contabilità Generale, chi autorizza i pagamenti e i versamenti e chi controlla i movimenti di cassa e banche;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Il processo è regolamentato dai Protocolli 231: Prot. 15 "Gestione dei processi amministrativo-contabili e Prot. 07 "Gestione dei flussi monetari e finanziari".

10. Gestione incarichi professionali e di consulenza

Nell'ambito di tale macroattività potrebbero essere commessi i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione:

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.).

Il rischio teorico consiste, tra gli altri, in possibili pratiche corruttive attuate veicolando attraverso i consulenti della società somme di danaro o altre utilità in favore di esponenti della P.A.
Inoltre, vi è il rischio di possibile creazione, mediate artifici contabili e finanziari, di fondi di denaro occulti da destinare a fini corruttivi (ad es. rilevazione di uscite di cassa per consulenze inesistenti).

Responsabile processo:

- Consiglio di Amministrazione.

Soggetti coinvolti nelle attività sensibili:

- CFO;
- Consulenti esterni.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include specifici principi di condanna della corruzione pubblica e privata, regole di condotta per i fornitori di beni;
- La selezione dei consulenti è gestita dall'Organo Amministrativo con l'ausilio dei responsabili di funzione richiedenti e del CFO;
- Le attività di tutti i consulenti devono essere regolate da lettere d'incarico professionale redatte per iscritto;
- È attuata la separazione di funzioni tra chi seleziona il consulente, chi registra in contabilità le fatture dei consulenti, chi gestisce il pagamento delle stesse;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Il processo è regolamentato dal Protocollo 231: Prot. 08 "Gestione incarichi professionali e di consulenza".

11. Gestione sponsorizzazioni, omaggi e spese di rappresentanza

Nell'ambito di tale macroattività potrebbero essere commessi i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione:

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

Il rischio teorico consiste, tra gli altri, nella possibile commissione di condotte corruttive mediante l'erogazione di omaggi o sponsorizzazioni in favore di soggetti appartenenti alla P.A. anche in via indiretta ovvero mediante la registrazione contabile di spese di rappresentanza o di uscite per sponsorizzazioni non effettivamente sostenute al fine di creare fondi neri da impiegare per scopi corruttivi.

Responsabile processo:

- Consigliere Delegato del CdA.

Soggetti coinvolti nelle attività sensibili:

- CFO;
- Responsabili delle funzioni.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include regole di trasparenza in ogni operazione e attività e regole di trasparenza della contabilità; sono previste regole specifiche in tema di regalie offerte o ricevute, contributi liberali e sponsorizzazioni;
- Gli omaggi, le sponsorizzazioni e le spese di rappresentanza sono gestite direttamente dal Consigliere Delegato del CdA; l'Amministrazione riceve le fatture e le note spese e procede, previa verifica dei giustificativi, al loro pagamento e contabilizzazione;
- I pagamenti delle fatture e delle note spese avvengono con strumenti di pagamento tracciabili da parte di un soggetto diverso, l'Ufficio del CFO, rispetto a colui il quale ha disposto l'operazione. Le sponsorizzazioni sono sempre regolate da contratto scritto;
- È attuata la separazione di funzioni tra chi autorizza il pagamento e chi effettua le registrazioni contabili e verifica i giustificativi di spesa;
- I documenti giustificativi delle spese rappresentanza, omaggi e liberalità sono verificati prima di procedere alla contabilizzazione e pagamento;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Il processo è regolamentato dai Protocolli 231 Prot. 16 "Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, liberalità e sponsorizzazioni".

Principi generali di comportamento, obblighi e divieti:

Si prevede **l'espresso obbligo**, a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole

contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner:

1. di stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
2. dell'instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
3. dell'instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Si prevede, conseguentemente, **l'espresso divieto** a carico degli Esponenti Aziendali - in via diretta - e a carico dei Collaboratori esterni - tramite apposite clausole contrattuali - di:

a. comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 della Legge);
b. comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire, di per sé, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate e possano potenzialmente diventarle;
c. qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

1. tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da parte dei soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma della Società o in base ad eventuali deleghe;
2. offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di beni e servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni;
3. distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera omaggi o regali, salvo quelli di modico valore e solo se effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia coerentemente a quanto definito dalla legge 190/2012;
4. presentare ad organismi pubblici nazionali e stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
5. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
6. ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
7. versare a chiunque, a qualsiasi titolo, somme o dare beni o altre utilità finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione rispetto agli obblighi in essi assunti;
8. alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici dell'Ente o manipolarne i dati;
9. riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

PARTE SPECIALE B

Reati informatici e trattamento illecito dei dati

Premessa

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte nell'Azienda, la commissione dei delitti informatici e di trattamento illecito dei dati e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

1. Le norme di riferimento

Il D. Lgs. 231/01 ha recepito con la Legge n. 48, art. 7, del 18 marzo 2008, pubblicata in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008, la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica**, redatta a Budapest il 23 novembre 2001.
La Convenzione costituisce il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche, ed è entrata in vigore il primo luglio 2004; la ratifica è aperta a tutti gli Stati anche non facenti parte del Consiglio d'Europa.

La Convenzione estende la portata del reato informatico includendo tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica.
A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta dopo l'art. 24 del D.Lgs. 231/01 è stato inserito l'art. 24-bis "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati"*.
Il recepimento della convenzione ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

- ✓ accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615ter c.p.);
- ✓ intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quater c.p.);
- ✓ installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quinquies c.p.);
- ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici[1] (art. 635bis c.p.);
- ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.);
- ✓ danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635quater c.p.);
- ✓ danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.);

[1] L'art. 1 della Convenzione di Budapest chiarisce che per "sistema informatico" si considera "qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati".
Si tratta di una definizione molto generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in completa autonomia. In questa definizione rientrano anche dispositivi elettronici che siano dotati di un software che permette il loro funzionamento elaborando delle informazioni (o comandi).
Nel medesimo articolo è contenuta la definizione di "dato informatico", che descrive il concetto derivandolo dall'uso: "qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione".

con previsione di sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere a), b) ed e).

- ✓ detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.);
- ✓ diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quinquies c.p.);

con previsione di sanzione pecuniaria sino a trecento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere b) ed e).

- ✓ falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491bis c.p.);
- ✓ frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.);

con previsione di sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e).

Di seguito si riporta il contenuto delle norme contemplate dall'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001, come sopra elencate.

a) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

La norma non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello "*ius excludendi alios*", quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati sia che titolare dello "*ius excludendi*" sia persona fisica, sia giuridica, privata o pubblica, o altro ente.

Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e, quindi, con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che

l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi un'effettiva lesione alla stessa.

b) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

La disposizione è diretta a garantire la libertà e la segretezza della comunicazioni telefoniche e telegrafiche, nel rispetto del disposto dell'art. 15 Cost.

c) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.

d) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis c.p.)

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993 n. 547 (in tema di criminalità informatica), che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento ai sensi *dell'art. 635 cod. pen.* in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore[2].

e) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o ad

[2] Nell'affermare detto principio, la Corte ha precisato che tra il delitto di cui *all'art. 635 cod. pen.* e l'analoga speciale fattispecie criminosa prevista dall'*art. 9 della legge n. 547 del 1993* - che ha introdotto *l'art. 635-bis cod. pen.* sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici - esiste un rapporto di successione di leggi nel tempo, disciplinato *dall'art. 2 cod. pen.*

essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

f) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635quater c.p.)
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, rende, il tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'art. 635 c.p., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è la reclusione da due a sette anni.

g) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.)
Se il fatto di cui all'art. 635quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 1 dell'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001, hanno come fattore comune il "danneggiamento informatico": si parla di danneggiamento informatico quando, considerando la componente hardware e software, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

<u>Art. 24 bis comma 2 D.Lgs. 231/2001</u>

h) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.)
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

i) Diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quinquies c.p.)
Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 2 dell'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001, hanno come fattore comune la detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento

informatico. Da un punto di vista tecnico, gli artt. 615quater e 615quinquies possono essere considerati accessori ai precedenti artt. 615ter, 635bis, 635ter e 635quater: la detenzione o dissezione di codici di accesso o la detenzione o diffusione di programmi o dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico, di per sé non compiono alcun danneggiamento, se non utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di un'intercettazione di informazioni.

Art. 24 bis comma 3 D. Lgs. 231/2001

j) Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Il reato si configura nella falsità concernente direttamente i dati o le informazioni dotati, già di per sé, di efficacia probatoria relativa a programmi specificatamente destinati ad elaborarli indipendentemente da un riscontro cartaceo. Si chiarisce inoltre nella norma che per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

k) Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 3 dell'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001, disciplinano illeciti che, a differenza di quelli sopradescritti (veri e propri reati informatici), sono compiuti attraverso l'uso di un sistema informatico.

I principi di comportamento e i protocolli di prevenzione qui individuati esplicano la loro efficacia anche con riferimento alla fattispecie di **Frode Informatica ex art. 640-ter c.p.** individuato nella parte speciale "A" Reati contro la pubblica amministrazione, ma che per attinenza di argomento al catalogo dei reati informatici previsti dall'art. 24bis del Decreto, viene qui attratta.

2. Rischi-reato inerenti

Come illustrato nella Parte Generale, la presente Sezione è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolta dalla Società. In considerazione della tipologia di attività svolta da C&C, è ipotizzabile la commissione dei reati su elencati.

I principi di comportamento e i protocolli di prevenzione individuati di seguito esplicano la loro efficacia anche con riferimento alla fattispecie di **Frode Informatica ex art. 640-ter c.p.** individuato nella parte speciale "A" Reati contro la pubblica amministrazione, ma che per attinenza di argomento al catalogo dei reati informatici previsti dall'art. 24 bis del Decreto, viene qui attratta.

3. Aree di attività a rischio ("Attività sensibili")

L'analisi dei processi aziendali ha permesso di individuare le attività potenzialmente sensibili ai sensi

dell'art. 24 bis del Decreto e che attengono in via più generale al complesso delle attività e dei processi afferenti alla **Gestione dei sistemi informativi.**

Modalità realizzative dei reati
I rischi teorici possono configurarsi in attività tese ad alterare gli archivi aziendali i) contabili (ad es. per modificare le poste debitorie) o ii) gestionali (ad es. alterando i report di controllo del controllo di gestione) ovvero a introdursi nei sistemi informativi di aziende concorrenti (ad. es per carpire informazioni commerciali).

Responsabile processo:

- Consigliere Delegato del CdA

Soggetti coinvolti nelle attività sensibili:

- Tutti i Responsabili di funzione.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include regole di condotta verso i dipendenti per l'utilizzo dei sistemi informativi e il rispetto delle opere tutelate dal diritto d'autore;
- Ciascun dipendente accede al Sistema Informativo con proprie credenziali. Il log degli accessi garantisce la tracciabilità;
- Sono adottate misure minime di sicurezza informatica (sicurezza fisica, firewall, antivirus, ecc.) e per l'integrità dei dati. Le password di accesso sono periodicamente cambiate;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Il processo è regolamentato: dal Protocollo 231: Prot. 9 "Gestione dei sistemi informativi".

4. Principi generali di comportamento, obblighi e divieti

Nell'espletamento della propria attività per conto di C&C S.p.A., l'Organo Amministrativo ed i dipendenti della Società devono rispettare i principi e le regole di condotta volti a tutelare i beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato sopra indicate.
A tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino o possano potenzialmente integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reati richiamate nella presente Parte Speciale "B".

In ordine alle problematiche connesse al rischio informatico, C&C S.p.A., consapevole dei continui cambiamenti tecnologici e dell'elevato impegno operativo, organizzativo e finanziario necessario, si impegna a mantenere un efficace sistema di sicurezza informatico, in particolare attraverso:
- la protezione dei sistemi e delle informazioni mediante l'utilizzo di strumenti idonei a prevenire e a reagire alle diverse tipologie di attacco;
- la garanzia della massima continuità del servizio.

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza si intende

l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità delle confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.
Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che C&C si pone sono i seguenti:

- riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali siano autorizzati a conoscerla;
- integrità: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni siano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- disponibilità: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Coerentemente con i principi etici che contraddistinguono la Società, si determina che:

a) i sistemi di autenticazione e di accesso alle risorse informatiche/telematiche devono rispettare i principi di unicità, incedibilità e segretezza;
b) i sistemi di autenticazione e di accesso alle strutture fisiche atte alla conservazione delle risorse informatiche/telematiche devono rispettare i principi di unicità, incedibilità e segretezza;
c) all'interno della Società devono essere promosse le migliori condizioni di utilizzo ed irrobustimento delle password personali di accesso ai sistemi e delle migliori condizioni di utilizzo dei dispositivi elettronici;
d) è fatto divieto di alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
e) è fatto divieto di accedere abusivamente a sistemi informatici o telematici di soggetti pubblici o privati;
f) è fatto divieto di accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
g) è fatto divieto di accedere abusivamente alle strutture fisiche atte alla conservazione delle risorse informatiche/telematiche (es. server) della Società;
h) è fatto divieto di detenere, utilizzare e diffondere abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
i) è fatto divieto di detenere, utilizzare e diffondere abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso alle strutture fisiche atte alla conservazione dei sistemi informatici/telematici;
j) è fatto divieto di svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
k) l'utilizzo dei dispositivi informatici/telematici deve rispettare le policy aziendali in materia di sicurezza dei sistemi informativi;
l) l'utilizzo dei cosiddetti *storage devices* (es. memorie USB, CD, DVD, etc.) deve rispettare le policy aziendali in materia di sicurezza dei sistemi informativi;
m) è fatto divieto di svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di

comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

n) è fatto divieto di installare apparecchiature per l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
o) è fatto divieto di svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
p) è fatto divieto di svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
q) è fatto divieto di distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici, telematici altrui;
r) è fatto divieto di utilizzare, sfruttare, diffondere o riprodurre indebitamente a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma, a scopo di lucro o a fini personali, opere dell'ingegno di qualsiasi natura coperte dal diritto d'autore;
s) ogni utente ha il dovere di usare la propria work station e le relative applicazioni per i soli scopi ed entro gli esclusivi limiti, anche temporali, inerenti la sua mansione e di evitare che altri possano accedere a tali strumenti di lavoro. A tal fine la Società adotta le misure di sicurezza previste sia dalle disposizioni di cui sopra sia da quelle adottate in conformità ai requisiti della vigente normativa sulla privacy;
t) in nessun caso, anche qualora si disponga di diritti di amministrazione sulla rete, un utente può eseguire prove di penetrazione della rete informatica della Società, anche quanto abbia riscontrato specifiche vulnerabilità. I test di penetrazione della rete informatica (*probing*) possono essere effettuati dai soggetti/società cui è assegnata la gestione della rete, nei limiti di quanto previsto dai relativi contratti di servizio o dalle specifiche utenze di amministratore di sistema. In quest'ultimo caso, la società incaricata deve dare preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza della natura dell'intervento da effettuare per il tramite delle competenti funzioni aziendali.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

PARTE SPECIALE C

Reati di Criminalità Organizzata

Premessa

La L. 15 luglio 2009, n. 94 ("Disposizioni in materia di sicurezza pubblica") ha esteso, con l'introduzione dell'art. 24 ter nel D. Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti agli illeciti dipendenti dai delitti di criminalità organizzata commessi nel territorio dello Stato.

1. Le norme di riferimento

I reati previsti dall'art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p. ad eccezione del sesto comma);
- Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90);
- Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, co. 2, lett. a, n. 5, c.p.p.).

Si provvede di seguito a richiamarne il contenuto:

a) Art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma (Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

b) Art. 416, comma 6, Codice Penale (Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998)

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

c) Art. 416-bis Codice Penale (Associazione di tipo mafioso)

Chiunque fa parte di una associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo

diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto dei delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

d) Art. 416-ter Codice Penale (Scambio elettorale politico-mafioso)

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

e) Art. 630 Codice Penale (Sequestro di persona a scopo di estorsione)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia la conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolte di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita con quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

f) Art. 74 del DPR 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

g) **Art. 407, comma 2 lett. a), Codice di Procedura Penale (Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo)**

Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

2. Rischi-reato inerenti

Come illustrato nella Parte Generale, la presente Sezione è il risultato di un processo di mappatura dei rischi inerenti le attività e il contesto aziendale in cui opera C&C S.p.A.
In considerazione della tipologia di attività svolta, il rischio di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, dei reati connessi al traffico di armi e sostanze stupefacenti ovvero del delitto di sequestro a scopo di estorsione o di scambio elettorale politico-mafioso appare poco rilevante.
Più rilevanti appaiono, invece il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p. ad eccezione del sesto comma) e quello di associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.).

3. Aree di attività a rischio ("Attività sensibili")

1. Il **reato di associazione per delinquere** (art. 416 c.p. ad eccezione di quanto previsto al 6°comma), considerata la trasversalità di tale fattispecie, potrebbe interessare il potenziale coinvolgimento di più esponenti aziendali e/o terzi nell'ambito di tutti i processi e di tutte le attività aziendali per la commissione di un qualunque delitto.
   Nel caso di ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 (avente ad oggetto ad esempio i reati di: corruzione, truffa, ricettazione, riciclaggio, falso in bilancio, etc.), i **presidi di controllo,** volti a contrastare il rischio di commissione di tali reati scopo (cfr. Parti Speciali di riferimento), consentono di ridurre anche il rischio del verificarsi del fenomeno associativo diretto allo svolgimento degli stessi.

2. Il **reato di associazione di tipo mafioso** (art. 416 bis c.p.) potrebbe interessare la realtà di C&C S.p.A. con particolare riguardo ai processi indicati nella tabella sottostante:

	MACROATTIVITA'	MODALITA' REALIZZATIVE DEL REATO
1.	**Gestione degli acquisti**	Sussiste il rischio di potenziale infiltrazione della criminalità organizzata attraverso l'acquisto di beni, servizi e lavori da fornitori legati ai sodalizi criminali di stampo mafioso ovvero che ne siano diretta emanazione.

3.	**Gestione del personale**	La potenziale infiltrazione della criminalità organizzata potrebbe realizzarsi mediante l'assunzione di personale legato ai sodalizi criminali di stampo mafioso.

1. **Gestione degli acquisti**

Responsabile processo:

- Presidente del CdA.

Soggetti coinvolti nelle attività sensibili:

- Responsabile Magazzino.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento sancisce il principio di opposizione alle attività criminose e include regole di condotta verso i fornitori di beni e servizi e regole di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- Le attività sono tracciate attraverso le registrazioni del sistema di gestione integrato e l'inserimento nel sistema informativo;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- L'azienda adotta un sistema di accreditamento dei fornitori e mantiene aggiornata la lista dei fornitori accreditati.
- Sono svolti riscontri amministrativi di corrispondenza ordine/ fattura/entrata merce o servizio ricevuto;
- Il processo è regolamentato: dalle procedure del sistema di gestione qualità e dai Protocolli 231 Prot. 6 "Gestione degli acquisti".

2. **Gestione del personale**

Responsabile processo:

- Consigliere Delegato del C.d.A.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include principi a tutela della personalità individuale, regole di condotta per la selezione, valorizzazione e formazione del personale e regole di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione, nei confronti dell'ambiente e per la salute e sicurezza dei lavoratori e stabilisce il rispetto dei principi di verità, accuratezza, completezza e trasparenza dei dati contabili;
- La ricerca e selezione del personale da assumere è affidata all'Ufficio Personale che, sulla base delle esigenze aziendali determina il fabbisogno delle teste da assumere;
- La ricerca del personale è effettuata sulla base dei CV spontaneamente inviati dai candidati;
- La selezione finale è operata dal Consigliere delegato del C.d.A.;

- Nel processo di assunzione del personale è attuata la separazione di funzioni tra chi seleziona i candidati e chi approva e firma il contratto di assunzione; nel processo amministrativo-contabile è attuata la separazione di funzioni tra chi elabora le paghe, chi le registra in CO.GE, chi autorizza i pagamenti di salari e stipendi ed oneri accessori;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Il processo è regolamentato dal Protocollo 231: Prot. 1 "Gestione del personale".

4. Principi generali di comportamento, obblighi e divieti

Al fine di mitigare il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata o di contatti con essa nell'ambito dell'attività d'impresa, la Società adotta politiche tese ad un'analisi preventiva e continua del territorio o del contesto, rivolta ad individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali, localmente insediate, possano condizionare l'attività d'impresa, strumentalizzandola per il conseguimento di vantaggi illeciti.
Per effettuare l'analisi preventiva del territorio, è preliminare la raccolta del maggior numero possibile di dati e di informazioni utili per la conoscenza degli attori operanti nel territorio.
E' auspicabile a tal fine – ove ne sussistano le condizioni – una previa interlocuzione con autorità pubbliche e soggetti rappresentativi localmente competenti (prefetti, questori, forza di polizia, sindaci, associazioni industriali, associazioni sindacali di riferimento od eventuali soggetti funzionalmente assimilabili, associazioni volontarie), diretta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze rilevanti ai fini della rilevazione degli indici di attenzione o dei criteri di valutazione.

Le informazioni ed i dati di conoscenza acquisiti possono risultare utili anche per la selezione dei diversi interlocutori territoriali: dipendenti, collaboratori, professionisti, fornitori.
La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale comporta una valutazione di affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche o Enti) che hanno rapporti con l'impresa.
A tal fine possono essere utilizzati indici di attenzione e tra questi:

a) sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (art. 3 ss. L. n. 1423 del 1956, art. 10 L. n. 575 del 1965);
b) applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
c) applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di Enti, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
d) costituzione di Enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone che

partecipano o abbiano partecipato alle imprese od Enti nelle situazioni indicate *sub* a), b) e c), ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;

e) imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
f) imprese o Enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
g) intervento, nelle trattative commerciali, di persone od Enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
h) mancata consegna, qualora richiesto, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti e del certificato antimafia;
i) mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei delitti in materia di criminalità organizzata. Costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

In particolare, si prescrive a carico degli esponenti aziendali, dei consulenti, dei partner e delle parti terze, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, di attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti (art. 24-ter del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni da parte di soggetti (persone fisiche od Enti) che possano dar luogo alla commissione di reati di criminalità organizzata;
- segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi minaccia o indebita pressione ricevuta da soggetti terzi al fine di interferire con il regolare svolgimento delle procedure adottate dalla Società per lo svolgimento delle attività aziendali;
- comunicare all'Organismo di Vigilanza le circostanze per le quali si paventi un'ipotesi di reato ex art. 24ter del D. Lgs. 231/2001.

La Società ispira la sua condotta ai seguenti principi:

1. porre attenzione all'integrità e all'etica nello svolgimento delle attività;
2. attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità, autorità e autonomia conferito;
3. definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri illimitati;

4. garantire il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella dell'autorizzazione, della contabilizzazione, dell'esecuzione e del controllo;
5. prevedere, nello svolgimento delle attività, gli opportuni punti di controllo (quadrature, meccanismi informativi, riconciliazioni, ecc.);
6. assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione o transazione;
7. assicurare la documentabilità dei controlli effettuati;
8. garantire la presenza di appositi meccanismi di reporting che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale chiamato ad effettuare attività considerate sensibili;
9. prevedere momenti di monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.);
10. assicurare un'adeguata selezione di fornitori, partner e consulenti esterni, garantendo la trasparenza del processo di affidamento degli incarichi nonché la sussistenza di requisiti di onorabilità professionalità, oltre che, affidabilità di tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nei processi aziendali;
11. assicurare che i centri decisionali interni alla Società agiscano e deliberino mediante regole codificate e tengano traccia del loro operato (i.e. verbali di riunione, reporting, etc.);
12. garantire che l'utilizzo del contante sia limitato alle spese di cassa di piccola entità; e comunque che ogni transazione sia operata nel rispetto delle specifiche disposizioni normative ed interne applicabile e in modo da garantirne la tracciabilità;
13. assicurare lo svolgimento di specifica attività di audit avente ad oggetto l'applicazione e l'idoneità dei controlli indicati a presidio delle attività sopra indicate.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

PARTE SPECIALE D

Delitti contro la Fede Pubblica

1. Le norme di riferimento

I reati previsti dall'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.):
  È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:
  1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
  2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
  3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
  4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.):
  Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.):
  Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.):
  Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.):
  Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
  Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.):
  Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.):
  Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.):
  Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.
  Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.):
  Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000.
  Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
  I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.):
  Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchio o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000.
  Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette in altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.
  I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

2. Aree di attività a rischio ("Attività sensibili").

Tali fattispecie di reato sono state oggetto di un'analisi preliminare svolta sulla base di valutazioni che hanno preso a riferimento parametri quali la peculiarità del business aziendale, l'utilizzo di moneta, carte di pubblico credito e valori di bollo nell'esercizio delle proprie attività e la disponibilità massima utilizzabile per ciascuno strumento di pagamento.

La Società ha previsto specifici principi etici a presidio di tali fattispecie di reato nel Codice Etico adottato ai sensi del Decreto (si veda principio n. 5.2.13 "Uso di banconote, carte di pubblico credito, valori di bollo").

In relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato previste dagli articoli 473 e 474 del c.p. sono state individuate nell'ambito della struttura aziendale delle aree considerate "a rischio", ovvero dei settori e/o processi aziendali rispetto ai quali è stato astrattamente ritenuto sussistente il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 bis lettera f).

Responsabile del Processo:

- Presidente del C.d.A. o suo delegato.

2.1 Presidi di Controllo

Relativamente ai reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, occorre individuare – attribuendogli debita evidenza – adeguate procedure che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione a supporto.

Nel dettaglio, la Società prevede le seguenti misure atte a mitigare il rischio della commissione di tali reati:

- al personale è fatto espresso divieto di detenere denaro personale nell'esercizio dell'attività;
- è vietato trattenere denaro per la merce venduta senza emettere il relativo scontrino;
- presso il punto vendita è messo a disposizione strumento idoneo per il riconoscimento di banconote false;
- le carte di debito sono utilizzate come mezzi di pagamento previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento;
- le operazioni commerciali con i fornitori sono tutte effettuate con mezzi di pagamento tracciabili.

Nell'attività di gestione dei contanti all'interno dei punti vendita è richiesto a coloro che dovessero ricevere a fronte di un incasso di vendita monete false, di darne opportuna comunicazione al Presidente del CdA che informerà l'O.d.V.

In relazione ai reati di contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi, è necessario per i Destinatari del presente modello uniformarsi ai principi etici aziendali stabiliti e nel dettaglio:

- la scelta e valutazione dei fornitori deve avvenire sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti, previa approvazione dell'Organo Amministrativo e aggiornati con regolare periodicità;
- i contratti che regolano i rapporti con i fornitori prevedono apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico;
- se ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto con i fornitori può essere assoggettato all'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Amministratore Unico e/o dall'Organismo di Vigilanza;
- nei contratti conclusi con i fornitori è fatto espresso richiamo ai principi etici dei divieto di contraffazione.

3. Principi generali di comportamento, obblighi e divieti

I destinatari del presente Modello devono astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i

reati sopra descritti (art. 25-bis del decreto).
A tali soggetti è fatto divieto di falsificare, mettere in circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata falsificate.
Colui il quale, nello svolgimento della propria attività, sospetti di essere venuto in possesso di banconote, monete o carte di pubblico credito false, deve informare il Presidente del CdA, che provvederà a segnalarlo all'Organismo di Vigilanza.
È, inoltre, fatto divieto di contraffare o alterare marchi o segni distintivi e di utilizzare o mettere in commercio tali marchi o segni contraffatti o alterati.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- Fornire i principi generali e specifici cui i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- Fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alle relative attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico da parte della Società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

E' fatto assoluto divieto di intrattenere rapporti commerciali con soggetti a rischio per reati in esame, che abbiano sedi sociali non rintracciabili o di dubbia collocazione geografica e/o che richiedano modalità di pagamento con mezzi non tracciabili e senza rilascio di relativa documentazione contabile e di provenienza della merce commercializzata.

Nell'espletamento delle attività finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, occorre sempre verificare la veridicità e la genuinità dei marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni utilizzati dalla Società e segnalare alle funzioni competenti nonché all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di non conformità.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

PARTE SPECIALE E

Delitti contro l'Industria e il Commercio

1. Le norme di riferimento

Art. 25-bis 1 del D. Lgs. 231/2001

a) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale e, in via mediata, anche l'interesse economico nazionale. Si tratta di un reato di mera condotta, in quanto non è necessario che si verifichi effettivamente l'evento di impedimento o turbamento dell'esercizio dell'attività, essendo sufficiente la condotta descritta, assistita dal dolo specifico di impedire o turbare l'esercizio dell'industria o del commercio.

b) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

c) Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

d) Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)
Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

Tale fattispecie trova il proprio fondamento nell'esistenza di un contratto tra due parti. Affinché la condotta enucleata si realizzi, non è necessario che il rapporto contrattuale sia di compravendita, ma è sufficiente un qualsiasi contratto a prestazioni corrispettive che preveda, come prestazione, la consegna di una cosa mobile. Si commette il reato, quindi, nel caso in cui consapevolmente si cede all'acquirente qualcosa che si sa essere diverso da quanto pattuito precedentemente, per origine, provenienza, qualità ecc.
Poiché questo mira a tutelare l'onestà e la correttezza degli scambi commerciali, per la realizzazione dello stesso non rileva né il consenso dell'acquirente come causa scriminante, né la mancanza di un qualsiasi danno nei suoi confronti.

La fattispecie non si applica qualora ci si trovi in presenza di reati più gravi, come, ad esempio,

quelli previsti dagli artt. 455 e 457 c.p., anch'essi, peraltro, annoverati tra i reati-presupposto elencati dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

e) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Il delitto in questione, sancendo una pena per chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari che invece non lo sono, mira a tutelare la buona fede negli scambi commerciali.
È da sottolineare, come la condotta così formulata, comprenda un'ampia gamma di fattispecie ipotizzabili, visto che possono essere punite sia condotte poste in essere a titolo oneroso che quelle a titolo gratuito.
Importante risulta, invece, precisare che la dottrina e la giurisprudenza hanno accolto due nozioni di genuinità: una sostanza alimentare si intende, infatti, "genuina" dal punto di vista del diritto penale, quando non abbia subìto alterazioni o mutamenti rispetto al suo stato naturale (c.d. genuinità "naturale"). V'è da dire, però, anche che, qualora ci si trovi in presenza di una normativa che regoli, tramite parametri, le caratteristiche di tale sostanza definendone le caratteristiche, si può intendere come genuina la sostanza che sia conforme alle regole poste dal legislatore, a prescindere dal suo stato naturale (c.d. genuinità "formale").

f) Vendita di prodotti con segni mendaci (Art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

g) Fabbricazione e commercio di prodotti realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

h) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

2. Aree di attività a rischio ("Attività sensibili")

L'analisi dei processi aziendali ha permesso di individuare le attività potenzialmente sensibili ai sensi dell'art. 25 bis 1 del Decreto e che attengono in via più generale al complesso delle attività e dei processi afferenti alla **Gestione degli acquisti.**

Modalità realizzative dei reati

Sussiste il rischio astratto di falsare il regolare processo concorrenziale al fine di concludere trattative commerciali a scapito di altri concorrenti.
Nell'ambito della macroattività "**Gestione degli acquisti**" potrebbero essere commessi i seguenti reati:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).

Responsabile processo:

- Presidente del CdA.

Soggetti coinvolti nelle attività sensibili:

- Responsabile Magazzino.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento sancisce il principio di opposizione alle attività criminose e include regole di condotta verso i fornitori di beni e servizi e regole di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- Le attività sono tracciate attraverso le registrazioni del sistema di gestione integrato e l'inserimento nel sistema informativo;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- L'azienda adotta un sistema di accreditamento dei fornitori e mantiene aggiornata la lista dei fornitori accreditati.
- Sono svolti riscontri amministrativi di corrispondenza ordine/ fattura/entrata merce o servizio ricevuto;
- Il processo è regolamentato: dalle procedure del sistema di gestione qualità e dai Protocolli 231 Prot. 6 "Gestione degli acquisti".

3. Principi generali di comportamento, obblighi e divieti

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei delitti contro l'industria e il commercio.
Costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

In particolare, si prescrive a carico degli esponenti aziendali, dei consulenti dei partner e delle parti terze, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, di attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti (art. 25-bis 1 del decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività al fine di prevenire rischi che possano dar luogo alla commissione di reati contro l'industria e il commercio.

In particolare, è fatto divieto di:

- realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di altri concorrenti che operano nello stesso settore;
- mettere in circolazione sul mercato nazionale o estero prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti;
- porre in vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore su origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

PARTE SPECIALE F

Reati societari

- Le norme di riferimento

I reati previsti dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (artt. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)[1];
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei suddetti reati societari che si possono raggruppare nelle seguenti tipologie:

Falsità in comunicazioni

<u>False comunicazioni sociali (</u>artt. 2621, art. 2621-bis, 2621-ter, 2622 c.c)

<u>Art 2621 c.c.</u>

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei

[1] Tale reato, che ha novellato la precedente fattispecie incriminatrice rubricata "*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*", è stato introdotto dall'art. 1, comma 76, L. 6 novembre 2012, n. 190, con il conseguente inserimento – operato dal comma 77 – della lettera s-bis) nell'art. 25-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001.

documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Art 2621-bis c.c. (fatti di lieve entità)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter c.c. (Non punibilità per particolare tenuità)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis»

Art. 2622 c.c. – (False comunicazioni sociali delle società quotate)

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La riforma operata dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69 ha inciso notevolmente sulla disciplina del "falso in bilancio". Il reato societario passa da contravvenzione a delitto, la cornice edittale è la reclusione da uno a cinque anni anziché l'arresto fino a due anni. Vengono eliminate le "valutazioni", si introducono nuovi elementi: i fatti materiali non rispondenti al vero devono essere "rilevanti", l'esposizione di questi deve essere "consapevole", la condotta deve essere "concretamente" idonea ad indurre altri in errore. Si tratta di un delitto di pericolo concreto, di conseguenza non necessita il verificarsi di un danno per i creditori o i soci. Rispetto alla norma precedente, sparisce il riferimento all'intenzione di ingannare i soci o il pubblico. L'uso dell'avverbio consapevolmente esclude la configurabilità del dolo eventuale. La procedibilità è, per regola generale, d'ufficio e non più a querela, a meno che si tratti di fatti di lieve entità. La valutazione di tenuità del fatto prevista dall'art. 2622 ter è rimessa discrezionalmente al Giudice.

Le relazioni.

Il termine "relazione" è usato nella disciplina civilistica per indicare dei particolari rapporti informativi dei soggetti qualificati caratterizzati dalla forma scritta ed obbligatori al ricorrere di situazioni normativamente stabilite.

In particolare, sono previste: la relazione degli amministratori (art. 2428 c.c.) e quella del Collegio Sindacale, (art. 2429 c.c.) che accompagnano il bilancio ordinario d'esercizio; la relazione degli amministratori e le osservazioni del Collegio Sindacale sulla situazione patrimoniale per la riduzione di capitale in seguito a perdite (art. 2446 c.c.); la relazione degli amministratori al progetto di fusione o di scissione (art. 2501 quater c.c. e 2504 novies c.c.).
L'elencazione che precede non è fine a sé stessa, bensì volta a sottolineare come la lettura del termine "relazioni" debba essere restrittiva; in buona sostanza, sta ad indicare le sole "relazioni tipiche" (*id est*: i rapporti scritti relativi ad attività sociali espressamente previsti dalla legge).

I bilanci.

Quanto alla categoria dei "bilanci", essa è sicuramente comprensiva del bilancio d'esercizio o ordinario (artt. 2423 e seg. c.c.) *"inteso come strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, cioè di un'impresa caratterizzata dalla continuità operativa"*.

Tra questi devono - in linea generale - considerarsi anche l'eventuale bilancio consolidato (ossia il documento contabile destinato a fornire un quadro della situazione economica e finanziaria di un gruppo aziendale unitamente considerato) e tutti i bilanci la cui natura è straordinaria, tra i quali possono generalmente annoverarsi quei prospetti contabili che servono a esprimere la situazione patrimoniale dell'Ente in occasione di eventi diversi dalla chiusura del normale esercizio sociale od in occasione di particolari vicende giudiziarie od amministrative.

Le altre comunicazioni sociali.

Si tenga presente che, in linea di principio, al fine di individuare quali debbano essere considerate comunicazioni sociali, si devono tenere presenti i seguenti tre requisiti: il primo, relativo al soggetto dell'atto: "l'ufficialità"; il secondo, determinato dalla sua relazione con l'oggetto: "l'inerenza all'oggetto sociale"; il terzo, concernente i suoi destinatari: "la direzionalità pubblica".

Quanto al primo, la dottrina ed una giurisprudenza ormai consolidata sono concordi nel ritenere requisito imprescindibile della comunicazione (penalmente rilevante) il carattere dell'ufficialità integrato ogni qualvolta la stessa sia emessa dai soggetti qualificati nell'esercizio ed in virtù delle funzioni specifiche loro attribuite nell'ambito di un Ente già costituito o costituendo.

Prive del requisito dell'ufficialità sono quindi le c.d. informazioni confidenziali o private la cui falsità non potrà integrare gli estremi del delitto in esame, ma potrà, nel concorso dei relativi estremi, essere causa di responsabilità penale a titolo di truffa.

Il secondo requisito, ossia l'inerenza della comunicazione all'oggetto sociale, riguarda il contenuto della dichiarazione e postula che l'attributo sociale possa attribuirsi a quelle comunicazioni che hanno una "generica attinenza all'esistenza ed agli affari" dell'Ente e così ad esempio non potrà ritenersi "sociale" la dichiarazione con la quale si comunica che è stata conferita una procura ad un determinato soggetto.

Con il terzo requisito si vuole, infine, attribuire rilevanza penale soltanto a quelle informazioni, ufficiali ed inerenti all'oggetto sociale, che siano potenzialmente riferite ad una pluralità di destinatari; detto in altro modo, il carattere della discrezionalità pubblica sarebbe "la rilevanza esterna" che si concretizzerebbe ogni qualvolta la comunicazione è destinata ad un numero indeterminato di soggetti, ovvero ai soci, creditori sociali e terzi (potenziali soci o creditori) tutelati non come singoli, ma come "categorie aperte".

Relativamente alla forma, anche se in termini teorici potrebbe risultare contestabile, si deve tenere presente che anche la forma solamente verbale potrebbe configurare una ipotesi di comunicazione falsa da tenere presente.

Si pensi, ad esempio, alle false dichiarazioni rese dagli amministratori o dai sindaci all'Assemblea dei soci.

Così, non saranno propriamente "sociali" né le comunicazioni che i singoli membri di organi collegiali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) compiono nei confronti degli organi stessi, né quelle rese dagli amministratori all'organo di controllo interno.

Il falso nelle scritture contabili e nei libri sociali.

In termini generali, deve considerarsi che anche eventuali alterazioni dei libri sociali, che si caratterizzano per essere *"istituiti come un mezzo di informazione per i soci e gli eventuali terzi",* possono concretizzare delle violazioni di falso ai sensi dei reati di cui sopra.

<u>Soggetti attivi dei reati di false comunicazioni sociali</u> sono: gli amministratori, il direttore generale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (ove previsto), i membri del Collegio Sindacale, ovvero coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni o, ancora, coloro che

sono sottoposti alla vigilanza delle persone suddette, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica.

Come rimarcato dalle Linee Guida Confindustria va, però, tenuto presente che, spesso, il Consiglio di Amministrazione non ha né il tempo né gli strumenti per approfondire nei minimi dettagli la correttezza del gran numero di valori e note esplicative che il bilancio contiene e si affida all'operato di quello (o quelli), tra i suoi componenti, con deleghe operative. Inoltre, va sottolineato che è possibile che tali reati siano posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali. Ancora, è altresì possibile che reati di questo genere siano commessi da "sottoposti" dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale ancorché circoscritto.

In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti "qualificati" (amministratori, ecc.) che, nel recepire il dato falso, lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti "qualificati" non solo tali soggetti non potranno essere ritenuti responsabili, ma, altresì, il reato non sarà configurabile. Infatti, trattandosi di reati "propri", è indispensabile quantomeno la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge.

Peraltro, l'esperienza insegna che le falsità commesse dai "subalterni" vengono realizzate nell'interesse esclusivo degli stessi (per esempio per coprire un ammanco di cassa) e ben difficilmente nell'interesse dell'Ente. Ciò esclude, come è noto, ogni responsabilità ai sensi della legge di cui ci occupiamo. Nel caso, invece, di falsità realizzata dal subordinato su indicazione, ad esempio, dell'amministratore e realizzate nell'interesse della Società, la responsabilità dell'Ente non potrà escludersi.

Per quanto riguarda la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, il D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 ha abrogato l'art. 2624 Cod. Civ., formulando cinque ipotesi di reato che possono essere commesse dal revisore legale:

i) falsità nelle relazioni o comunicazioni dei responsabili della revisione legale;
ii) corruzione dei revisori;
iii) impedito controllo;
iv) compensi illegali;
v) illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione.

Tale riformulazione degli illeciti penali riguardanti l'attività di revisione non è stata ancora coordinata con le norme previste dal D. Lgs. 231/2001.

Tutela penale del capitale sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Resta, tuttavia, la possibilità del concorso dei soci, che possono aver svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire gli utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Il reato è estinto se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta. Nell'ipotesi in cui le operazioni illecite fossero effettuate sulle azioni della società controllante, soggetti attivi del reato sono gli amministratori della controllata, e una responsabilità degli amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:

a. fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;

b. sottoscrizione reciproca di azioni o quote;

c. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. Non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci della valutazione dei conferimenti in natura (ai sensi dell'art. 343, 3° comma, c.c.) contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. (3)

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. (4)

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore

delle utilità date, promesse o offerte.

La nuova formulazione estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.
Vengono inoltre ampliate le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo includendo nella corruzione passiva anche la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti da parte del soggetto "intraneo", qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; ed estendendo altresì la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto "intraneo". Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa per interposta persona.
Significativo, infine, il fatto che nel nuovo testo dell'art. 2635 c.c. scompaia il riferimento alla necessità che la condotta «cagioni nocumento alla società», con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.
Infine, è stata modificata la lettera s-bis) dell'art. 25-ter comma 1 (contenente l'elenco dei reati societari) con il seguente testo: «per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.».

Tutela penale del regolare funzionamento dell'Ente

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

L'illecito può essere commesso dagli amministratori.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per se o per gli altri, un ingiusto profitto (dolo specifico). Il reato è costruito come un reato comune, quindi può essere commesso da chiunque, anche da soggetti estranei all'Ente.

- Aree di attività a rischio ("Attività sensibili")

Ai fini della mappatura delle attività sensibili sono state rilevate:

A) Attività dirette o sensibili in senso stretto:

attività che possono considerarsi direttamente a rischio di commissioni dei reati societari (ad es. predisposizione del bilancio d'esercizio);

B) Attività strumentali:

attività che pur non comportando un rischio diretto nella commissione dei reati societari possono tuttavia considerarsi a rischio in quanto, nel loro ambito, possono essere compiute azioni prodromiche alla commissione di un reato (ad es. perché possono rinvenirsi il denaro o "l'altra utilità" quale presupposto per la corruzione tra privati).

Le attività sub A) "dirette o sensibili in senso stretto", sono sintetizzate nella seguente tabella:

	MACROATTIVITA'
1.	Gestione degli acquisti
2.	Gestione del Bilancio d'esercizio

Le attività sub B) **"strumentali"**, sono indicate nella seguente tabella:

	MACROATTIVITA'
3.	Gestione sponsorizzazioni, omaggi e spese di rappresentanza

4.	**Gestione degli acquisti**
5.	**Gestione del personale**
6.	**Gestione flussi monetari e finanziari**
7.	**Gestione adempimenti tributari**
8.	**Gestione incarichi di consulenza**

ATTIVITÀ DIRETTE O SENSIBILI IN SENSO STRETTO

1. Gestione degli acquisti

Nell'ambito di tale macroattività potrebbero essere commessi i seguenti reati:

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

Sussiste il rischio potenziale che l'Amministratore o altro soggetto della Società corrompa il Responsabile acquisiti/vendite di un'altra Società al fine di ottenere la possibilità di effettuare forniture a prezzi maggiorati/ribassati; inoltre, sussiste il rischio che l'Amministratore della Società o altro soggetto corrompa l'Amministratore di una Società terza o il Responsabile amministrativo al fine di concludere un accordo illecito finalizzato a transazioni economiche fittizie, destinate alla creazione di provviste di denaro. Si rileva, altresì, il rischio potenziale che l'Amministratore o altro soggetto preposto dalla Società dia o prometta a dirigenti/distributori di zona regalie, omaggi o altre utilità che esulino dalle normali pratiche commerciali finalizzate esclusivamente alla sottoscrizione di contratti di fornitura beni.

Responsabile processo:

- Presidente del CdA.

Soggetti coinvolti nelle attività sensibili:

- Responsabile Magazzino.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento sancisce il principio di opposizione alle attività criminose e include regole di condotta verso i fornitori di beni e servizi e regole di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- Le attività sono tracciate attraverso le registrazioni del sistema di gestione integrato e l'inserimento nel sistema informativo;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- L'azienda adotta un sistema di accreditamento dei fornitori e mantiene aggiornata la lista dei

fornitori accreditati.
- Sono svolti riscontri amministrativi di corrispondenza ordine/ fattura/entrata merce o servizio ricevuto;
- Il processo è regolamentato: dalle procedure del sistema di gestione qualità e dai Protocolli 231 Prot. 6 "Gestione degli acquisti".

2. Gestione del Bilancio d'esercizio

Nell'ambito di tale macroattività potrebbero essere commessi i seguenti reati:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.).

Il rischio teorico è quello di utilizzare politiche di bilancio tali da esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero di omettere l'esposizione di fatti materiali rilevanti. Inoltre, sussiste il rischio relativo al possibile occultamento di dati e informazioni rilevanti ai Soci o, altresì, nell'ostacolare l'attività dell'organo di controllo.

Responsabile processo:

- Presidente del CdA.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include regole di trasparenza in ogni operazione e attività e regole di trasparenza della contabilità;
- Le operazioni per la redazione del bilancio d'esercizio, nonché per la preparazione della relazione sulla gestione sono dirette dal Responsabile del processo e non possono essere delegate;
- Il trasferimento delle informazioni sono documentate da atti scritti;
- Gli inserimenti nel sistema informativo sono tracciati dal log degli accessi;
- Il progetto di bilancio è approvato e assoggettato a revisione legale;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Il processo è regolamentato dai Protocolli 231: Prot. 15 "Gestione dei processi amministrativo – contabili" e Prot. 10 "Gestione del bilancio d'esercizio".

ATTIVITÀ STRUMENTALI

3. Gestione sponsorizzazioni, omaggi e spese di rappresentanza

Nell'ambito di tale macroattività potrebbero essere commessi i seguenti reati:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 bis c.c.).

Il rischio teorico è quello di registrare spese di rappresentanza per importi superiori a quello reale o non effettivamente sostenute al fine di creare fondi neri per finalità corruttive, producendo quale ulteriore conseguenza la rappresentazione non veritiera del bilancio d'esercizio.

Inoltre, il rischio consiste nella possibile commissione di condotte corruttive mediante l'erogazione di omaggi, liberalità o sponsorizzazioni in favore per esempio dei fornitori.

Responsabile processo:

- Consigliere Delegato del CdA.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include regole di trasparenza in ogni operazione e attività e regole di trasparenza della contabilità; sono previste regole specifiche in tema di regalie offerte o ricevute, contributi liberali e sponsorizzazioni;
- Gli omaggi, le sponsorizzazioni e le spese di rappresentanza sono gestite direttamente dal Consigliere Delegato del CdA; l'Amministrazione riceve le fatture e le note spese e procede, previa verifica dei giustificativi, al loro pagamento e contabilizzazione;
- I pagamenti delle fatture e delle note spese avvengono con strumenti di pagamento tracciabili. Le sponsorizzazioni sono sempre regolate da contratto scritto;
- E' attuata la separazione di funzioni tra chi autorizza il pagamento e chi effettua le registrazioni contabili e verifica i giustificativi di spesa;
- I documenti giustificativi delle spese rappresentanza, omaggi e liberalità sono verificati prima di procedere alla contabilizzazione e pagamento;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Il processo è regolamentato dai Protocolli 231 Prot. 16 "Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, liberalità e sponsorizzazioni".

4. Gestione degli acquisti

Nell'ambito di tale macroattività potrebbero essere commessi i seguenti reati:

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.).

Si evidenzia il rischio astratto di creazione di fondi neri per fini corruttivi attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o a fronte di operazioni inesistenti, producendo quale ulteriore conseguenza la rappresentazione non veritiera del bilancio d'esercizio.

Responsabile processo:

- Presidente del CdA.

Soggetti coinvolti nelle attività sensibili:

- Responsabile Magazzino.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento sancisce il principio di opposizione alle attività criminose e include regole di condotta verso i fornitori di beni e servizi e regole di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- Le attività sono tracciate attraverso le registrazioni del sistema di gestione integrato e l'inserimento nel sistema informativo;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- L'azienda adotta un sistema di accreditamento dei fornitori e mantiene aggiornata la lista dei fornitori accreditati.
- Sono svolti riscontri amministrativi di corrispondenza ordine/ fattura/entrata merce o servizio ricevuto;
- Il processo è regolamentato: dalle procedure del sistema di gestione qualità e dai Protocolli 231 Prot. 6 "Gestione degli acquisti".

5. Gestione del personale

Nell'ambito di tale macroattività potrebbero essere commessi i seguenti reati:

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);

Responsabile processo:

- Consigliere Delegato del C.d.A.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include principi a tutela della personalità individuale, regole di condotta per la selezione, valorizzazione e formazione del personale e regole di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione, nei confronti dell'ambiente e per la salute e sicurezza dei lavoratori e stabilisce il rispetto dei principi di verità, accuratezza, completezza e trasparenza dei dati contabili;
- La ricerca e selezione del personale da assumere è affidata all'Ufficio Personale che, sulla base delle esigenze aziendali determina il fabbisogno delle teste da assumere;
- La ricerca del personale è effettuata sulla base dei CV spontaneamente inviati dai candidati;
- La selezione finale è operata dal Consigliere delegato del C.d.A.;
- Nel processo di assunzione del personale è attuata la separazione di funzioni tra chi seleziona i candidati e chi approva e firma il contratto di assunzione; nel processo amministrativo-contabile è attuata la separazione di funzioni tra chi elabora le paghe, chi le registra in CO.GE, chi autorizza i pagamenti di salari e stipendi ed oneri accessori;

- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Il processo è regolamentato dal Protocollo 231: Prot. 1 "Gestione del personale".

6. Gestione flussi monetari e finanziari

Nell'ambito di tale macroattività potrebbero essere commessi i seguenti reati:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635-bis c.c.).

Il rischio teorico consiste nella mancata esposizione in bilancio delle reali consistenze finanziarie volutamente occultate per finalità criminose mediante creazione di "fondi neri" da destinare a fini corruttivi (ad es. rilevazione di uscite di cassa per operazioni inesistenti), producendo quale ulteriore conseguenza la rappresentazione non veritiera del bilancio d'esercizio.

Responsabile processo:

- Presidente del CdA.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include specifici principi di contrasto alle attività criminose di riciclaggio e di mafia e di contrasto alla corruzione, nonché regole di trasparenza in ogni operazione e attività e regole di trasparenza della contabilità;
- Gli incassi e i pagamenti sono prevalentemente attuati tramite strumenti che garantiscono la tracciabilità (assegno non trasferibile, bonifico bancario, RIBA);
- E' attuata la separazione di funzioni tra chi gestisce i valori di cassa, chi registra i movimenti finanziari in Contabilità Generale, chi autorizza i pagamenti e i versamenti e chi controlla i movimenti di cassa e banche;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Il processo è regolamentato dai Protocolli 231: Prot. 15 "Gestione dei processi amministrativo-contabili e Prot. 07 "Gestione dei flussi monetari e finanziari".
- Protocolli 231: Prot. 8 "Gestione dei processi amministrativo-contabili e Prot. 7" Gestione dei flussi monetari e finanziari".

7. Gestione adempimenti tributari

Nell'ambito di tale macroattività potrebbero essere commessi i seguenti reati:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.).

Sussiste il rischio teorico di rilevare contabilmente debiti IVA/per ritenute fiscali o altre imposte in genere, ovvero di determinare l'importo dovuto per Imposte sui Redditi in misura inferiore a quella effettivamente dovuta, al fine di risparmiare sull'imposta da versare, producendo conseguentemente una sensibile alterazione dell'informativa finanziaria di bilancio.

Responsabile processo:

- Responsabile Amministrazione.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include regole di trasparenza in ogni operazione e attività e regole di trasparenza della contabilità;
- È attuata la separazione di funzioni tra chi gestisce la contabilità e chi predispone le dichiarazioni fiscali;
- Il processo è regolamentato dal Protocollo 231: Prot. 13 "Gestione degli adempimenti tributari".

8. Gestione incarichi di consulenza

Nell'ambito di tale macroattività potrebbero essere commessi i seguenti reati:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 bis c.c.).

Vi è il rischio di possibile creazione, mediate artifici contabili e finanziari, di fondi di denaro occulti da destinare a fini corruttivi (ad es. rilevazione di uscite di cassa per consulenze inesistenti).
Viene rilevato, infine, il rischio astratto di creazione di fondi neri per fini corruttivi attraverso registrazioni di rimborsi spese relativi a trasferte per importi superiori a quello reale o a fronte di prestazioni inesistenti.

Responsabile processo:

- Consiglio di Amministrazione.

Soggetti coinvolti nelle attività sensibili:

- Consulenti esterni.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include specifici principi di condanna della corruzione pubblica e privata, regole di condotta per i fornitori di beni;
- La selezione dei consulenti è gestita dall'Organo Amministrativo con l'ausilio dei responsabili di funzione richiedenti;
- Le attività di tutti i consulenti devono essere regolate da lettere d'incarico professionale;
- È attuata la separazione di funzioni tra chi seleziona il consulente, chi registra in contabilità le fatture dei consulenti, chi gestisce il pagamento delle stesse;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è

attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Il processo è regolamentato dal Protocollo 231: Prot. 08 "Gestione incarichi professionali e di consulenza".

- Principi generali di comportamento, obblighi e divieti

Il presente Capitolo prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter della Legge);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle.

È previsto l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;

2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

3. assicurare il regolare funzionamento dell'Ente e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, è fatto divieto di:

- <u>Con riferimento al precedente punto 1:</u>
  1.a. rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
  1.b. omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente.
- <u>Con riferimento al precedente punto 2</u>:
  2.a. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
  2.b. procedere a sopravvalutazione di conferimenti di beni in natura, crediti ovvero del patrimonio in sede di trasformazione.
- <u>Con riferimento al precedente punto 3:</u>
  3.a. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo della gestione sociale da parte dei Soci o da altri soggetti cui

la legge attribuisce poteri di controllo;

3.b. determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

PARTE SPECIALE G

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

1. PREMESSA

Nell'ambito dei reati presupposto appartenenti alla categoria dei reati contro la persona, l'art.25-*septies* del D. Lgs. 231/2001 considera unicamente le fattispecie di cui agli artt. 589, 2° comma e 590, 3° comma, c.p.:

1) Omicidio colposo (art. 589, 2° comma, c.p.)
costituito dalla condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2) Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma, c.p.)
costituite dalla condotta di chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (artt. 589, comma 2 e 590, comma 3, codice penale), ai fini del presente Modello per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta.

La lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l'udito, o di un organo, ad esempio l'apparato dentale.
È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita (totale) di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima. Non assume alcuna rilevanza ai nostri fini la lesione lieve o lievissima. Si configura, invece, un "omicidio" nel momento in cui una condotta violenta produce la morte di un individuo, ossia la definitiva perdita di vitalità dello stesso.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti dovranno essere realizzati mediante colpa.

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva perpetrata dall'agente deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro.

La responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia

derivato un vantaggio per l'Ente, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi. A titolo esemplificativo, l'Ente non attua la formazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. 81/2008 al fine di conseguire un risparmio di denaro.

Le sanzioni comminabili ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sono particolarmente gravose per l'ente riconosciuto colpevole, potendo consistere in sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, divieto di contrattare con la PA, sospensione o revoca autorizzazioni, licenze o concessioni, etc.) da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno di durata, e in sanzioni pecuniarie, calcolate secondo il sistema delle quote e, ad oggi, valorizzabili tra un minimo di € 64.500,00 e un massimo di € 1.549.000,00.

L'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008, in coordinamento con lo schema di cui al D. Lgs. 231/2001, a cui espressamente fa rinvio, prevede che laddove l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e gestione idoneo ad assicurare la conformità ai requisiti ed obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, possa ottenere l'esclusione della sua responsabilità (c.d. esimente). In base a tale norma, il sistema aziendale deve assicurare l'adempimento dei requisiti ed obblighi relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

E' inoltre statuito che il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività previste e deve, in ogni caso, prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28

settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti del decreto.

Si specifica che, in attuazione dell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008, C&C S.p.A. ha implementato un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL), conforme agli standard e alle normative vigenti.

2. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

In riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, le Linee Guida di Confindustria[1] evidenziano, con riguardo alla inventariazione degli ambiti aziendali, che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all'azienda, le Linee Guida Confindustria rilevano, con riguardo alle fattispecie previste dal d.lgs. n. 81/2008, che l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. TU.

Elemento fondamentale per l'individuazione dei rischi relativi al compimento dei reati di cui alla presente sezione è il cosiddetto "Documento di valutazione dei rischi", già indicato dal Decreto legislativo n. 81/2008, nel quale vengono indicati i rischi eventuali in relazione alle norme infortunistiche ed alla tutela nei luoghi di lavoro.

3. DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale attiene a comportamenti cui devono uniformarsi i soggetti apicali, i lavoratori dipendenti, i collaboratori ed i fornitori di C&C S.p.A. come definiti nella Parte Generale nonché, nella misura in cui non rientrino in queste definizioni, le figure rilevanti individuate nell'organigramma della sicurezza e più avanti descritte, affinché non pongano in essere, non promuovano, non collaborino, o non diano causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di Reato commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

La struttura organizzativa della sicurezza definita in ambito aziendale contempla le seguenti figure:

Datore di Lavoro

All'apice della struttura organizzativa aziendale si trova il datore di lavoro, inteso, ai sensi dell'art. 2 del TU quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero quale soggetto responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività.

[1] Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (ed. 31/03/2008)

In seno a C&C S.p.A., il soggetto titolare del rapporto di lavoro è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I Preposti
I preposti sono quei soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (di seguito, anche 'Preposti').

Il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
Nell'ambito della struttura organizzativa della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato istituito il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito, anche 'SPP'), costituito dal complesso delle persone, dei sistemi e dei mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

In seno a C&C S.p.A. il responsabile (RSPP) è il Consigliere Delegato del Consiglio di Amministrazione.

Addetto al Primo Soccorso (APS)
L'addetto al primo soccorso è il soggetto cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza di emergenza (di seguito, anche 'APS').

In seno alla Società l'APS è il Consigliere Delegato del Consiglio di Amministrazione.

Addetto alla Prevenzione Incendi (API)
L'addetto alla prevenzione incendi è il soggetto cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze (di seguito, anche 'API').

In seno a C&C S.p.A. l'API è il Consigliere Delegato del Consiglio di Amministrazione.

Medico Competente
Il medico competente è colui che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l'adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. In C&C S.p.A. è stato nominato un medico competente.

Lavoratori
I lavoratori sono tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa della Società.
Tutti i Destinatari del Modello, come sopra individuati, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, nel Decreto legislativo 81/2008 e in generale, nella normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, al fine di prevenire il verificarsi di reati quali l'omicidio e le lesioni colposi.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione, i principi di comportamento individuati nel Codice Etico e di Comportamento, che qui si intende integralmente richiamato e la documentazione relativa alla tutela ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro

(ivi inclusi, il Documento di Valutazione dei Rischi, le procedure e le istruzioni operative adottate dalla Società in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Uno dei presupposti del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro è dato dal rispetto di alcuni principi e dalla tenuta di determinati comportamenti, da parte dei lavoratori della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della stessa.

In particolare, ciascun lavoratore e ciascun soggetto che si trovi legittimamente presso la Società dovrà:

a) conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;

b) rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;

c) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;

e) segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;

f) intervenire direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze, possibilità nonché nel rispetto delle procedure aziendali;

g) sottoporsi ai controlli sanitari previsti;

h) partecipare attivamente agli interventi formativi previsti.

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili, i protocolli di prevenzione attuano i seguenti principi, in specifico riferimento alla normativa citata nella presente parte speciale:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Codice Etico della Società;

- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;

- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le mansioni di ciascun dipendente della Società;

- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;

- sono correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e sono loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;

- il sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa è coerente con le responsabilità assegnate; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma è garantito da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;

- le deleghe devono individuare in modo chiaro, specifico ed univoco le funzioni ed i compiti assegnati;

- ove previsto, sono effettuate le necessarie comunicazioni alle autorità competenti;

- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità, il livello di preparazione tecnica e/o professionale, l'esperienza maturata in quella specifica attività;

- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;

- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo;

- l'attività di documentazione e di certificazione obbligatoria è effettuata nei casi e modi previsti dalla legge;

- la scelta di eventuali consulenti esterni e dei soggetti previsti in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (tra cui, il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, eventuale personale tecnico, etc.) avviene sulla base di requisiti di professionalità e competenza, anche in riferimento a quanto previsto dalla legge (in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e relative norme collegate e di attuazione) e, in riferimento a essi, la scelta è motivata per iscritto;

- in caso di presenza di personale esterno (appalti, subappalti e altri casi simili) viene rispettato quanto previsto dalla normativa vigente;

- l'accesso ai dati della Società è conforme al D. Lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari;

- la valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, svolta dalla Società in applicazione di

quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e dalla normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, deve essere effettuata nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza, anche sulla scorta di criteri predeterminati dalla Società al momento dell'approvazione del presente Modello;

- la valutazione dei rischi deve essere costante e periodicamente revisionata ed aggiornata; le verifiche ai fini di eventuali revisioni devono avvenire almeno annualmente e, in ogni caso, ogni qualvolta si verifichino dei mutamenti significativi nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro;

- in linea con le previsioni dettate dalla normativa vigente, la valutazione dei rischi viene svolta dal datore di lavoro, il quale si avvale del supporto di altri soggetti quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

- tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi, e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni ecc.) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato dell'arte della Società;

- le misure di prevenzione e protezione dai rischi devono essere adeguate, aggiornate ed effettivamente attuate;

- le procedure e i manuali di gestione delle emergenze, così come richiesti dalla normativa vigente, devono essere adeguati ed effettivamente attuati;

- i piani di sicurezza e di coordinamento relativi ai cantieri devono essere adeguati ed effettivamente attuati;

- gli infortuni sul lavoro e le relative cause devono essere registrati, monitorati ed analizzati al fine di ridurne l'incidenza;

- i lavoratori e i componenti delle squadre di gestione delle emergenze devono ricevere adeguata formazione ed informazione;

- i soggetti preposti e nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro devono avere competenze adeguate ed effettive in materia;

- è previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;

- tutte le attività e le procedure contemplate nel presente Modello debbono essere identificabili e ricostruibili sulla base di idonei sistemi di registrazione.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

PARTE SPECIALE H

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

- Le norme di riferimento

Le fattispecie di cui all'art. 25-*octies* del Decreto sono le seguenti:

1) Ricettazione (art. 648 c.p.)
   costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
2) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
   costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
   costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
4) Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)
   costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il reato di ricettazione si produce allorquando, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, si acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (tipicamente, da un furto).
La fattispecie criminosa in questione punisce penalmente anche il soggetto che in qualsiasi modo interviene, anche come semplice intermediario nel negozio di acquisto di cose provenienti dal delitto, o a qualsiasi titolo interviene nel loro occultamento.
Il bene deve provenire da delitto, ossia il delitto deve essere lo strumento tramite il quale il bene entra nella disponibilità del dante causa.

Il reato di riciclaggio si produce con il compimento di atti o fatti diretti a consentire la riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

La specificità del reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, rispetto a quello di riciclaggio, risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie "lecite".

Per quanto concerne il delitto di autoriciclaggio è evidente come si faccia emergere la volontà da parte del legislatore di tutelare in primo luogo l'ordine economico e la correttezza negli scambi commerciali, sanzionando le condotte di sostituzione, trasferimento e impiego in attività economiche o finanziarie da parte dello stesso soggetto che ha commesso (o concorso a commettere) dei proventi provenienti da un qualunque reato non colposo. Secondo l'opinione dei principali osservatori della realtà fattuale l'ambito di potenziale commissione del reato di autoriciclaggio sarà intimamente connesso alla sfera dei reati tributari.

Aree di attività a rischio

MACROATTIVITA'	
1.	Gestione degli acquisti
2.	Gestione flussi monetari e finanziari
3.	Gestione Bilancio d'esercizio
4.	Gestione adempimenti tributari
5.	Gestione incarichi consulenza

1. Gestione degli acquisti

Nell'ambito di tale macroattività potrebbero essere commessi i seguenti reati:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

Si rappresentano i seguenti rischi teorici:

- effettuare acquisti di beni e servizi a condizioni molto vantaggiose per l'azienda che possono celare una provenienza delittuosa;
- stipulare contratti per l'acquisto di beni e servizi derivanti da attività illecite senza accertarsi dell'identità del fornitore o effettuare pagamenti impropri per favorire il riciclaggio di denaro;
- registrare fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o a fronte di operazioni inesistenti al fine di conseguire un indebito risparmio d'imposta.

Responsabile processo:

- Presidente del CdA.

Soggetti coinvolti nelle attività sensibili:

- Responsabile Magazzino.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento sancisce il principio di opposizione alle attività criminose e include regole di condotta verso i fornitori di beni e servizi e regole di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- Le attività sono tracciate attraverso le registrazioni del sistema di gestione integrato e l'inserimento nel sistema informativo;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- L'azienda adotta un sistema di accreditamento dei fornitori e mantiene aggiornata la lista dei fornitori accreditati.
- Sono svolti riscontri amministrativi di corrispondenza ordine/ fattura/entrata merce o servizio ricevuto;
- Il processo è regolamentato: dalle procedure del sistema di gestione qualità e dai Protocolli

231 Prot. 6 “Gestione degli acquisti”.

2. Gestione flussi monetari e finanziari

Nell’ambito di tale macroattività potrebbero essere commessi i seguenti reati:

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

I rischi teorici sono individuabili:

- nel possibile utilizzo di intermediari finanziari aventi sede in Paesi poco trasparenti o non collaborativi;
- nell'effettuare pagamenti a beneficiari diversi dalle effettive controparti commerciali;
- nel mascherare attraverso idonee operazioni finanziarie il reimpiego nell'attività d'impresa delle somme derivanti da illeciti penali commessi dalla stessa.

Responsabile processo:

- Presidente del CdA.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include specifici principi di contrasto alle attività criminose di riciclaggio e di mafia e di contrasto alla corruzione, nonché regole di trasparenza in ogni operazione e attività e regole di trasparenza della contabilità;
- Gli incassi e i pagamenti sono prevalentemente attuati tramite strumenti che garantiscono la tracciabilità (assegno non trasferibile, bonifico bancario, RIBA);
- E’ attuata la separazione di funzioni tra chi gestisce i valori di cassa, chi registra i movimenti finanziari in Contabilità Generale, chi autorizza i pagamenti e i versamenti e chi controlla i movimenti di cassa e banche;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Il processo è regolamentato dai Protocolli 231: Prot. 15 "Gestione dei processi amministrativo-contabili e Prot. 07 “Gestione dei flussi monetari e finanziari”.

3. Gestione del Bilancio d’esercizio

Nell’ambito di tale macroattività potrebbero essere commesso il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

Il rischio teorico è quello di adottare politiche di bilancio finalizzate a contenere il reddito fiscalmente imponibile (ad es. sottostima del valore delle fatture da emettere) al fine di conseguire un indebito risparmio d'imposta.

Responsabile processo:

- Presidente del CdA.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include regole di trasparenza in ogni operazione e attività e regole di trasparenza della contabilità;
- Le operazioni per la redazione del bilancio d'esercizio, nonché per la preparazione della relazione sulla gestione sono dirette dal Responsabile del processo e non possono essere delegate;
- Il trasferimento delle informazioni sono documentate da atti scritti;
- Gli inserimenti nel sistema informativo sono tracciati dal log degli accessi;
- Il progetto di bilancio è approvato e assoggettato a revisione legale;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Il processo è regolamentato dai Protocolli 231: Prot. 15 "Gestione dei processi amministrativo – contabili" e Prot. 10 "Gestione del bilancio d'esercizio".

4. Gestione adempimenti tributari

Nell'ambito di tale macroattività potrebbero essere commesso il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

Il rischio teorico è quello di predisporre e trasmettere modelli di dichiarazione ai fini IVA e Imposte Dirette e di versamento delle imposte per importi inferiori al debito d'imposta effettivamente dovuto ovvero a utilizzare indebitamente l'istituto della compensazione d'imposta indicando somme a credito inesistenti, reimpiegando le somme evase o indebitamente non versate nell'attività dell'impresa.

Responsabile processo:

- Responsabile Amministrazione.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include regole di trasparenza in ogni operazione e attività e regole di trasparenza della contabilità;
- È attuata la separazione di funzioni tra chi gestisce la contabilità e chi predispone le dichiarazioni fiscali;
- Il processo è regolamentato dal Protocollo 231: Prot. 13 "Gestione degli adempimenti tributari".

5. Gestione incarichi di consulenza

Nell'ambito di tale macroattività potrebbero essere commesso il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

Il rischio teorico è quello di registrare fatture relative a servizi di consulenza per importi superiori a quello reale o a fronte di operazioni inesistenti al fine di conseguire un indebito risparmio d'imposta.

Responsabile processo:

- Consiglio di Amministrazione.

Soggetti coinvolti nelle attività sensibili:

- Consulenti esterni.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include specifici principi di condanna della corruzione pubblica e privata, regole di condotta per i fornitori di beni;
- La selezione dei consulenti è gestita dall'Organo Amministrativo con l'ausilio dei responsabili di funzione richiedenti;
- Le attività di tutti i consulenti devono essere regolate da lettere d'incarico professionale;
- È attuata la separazione di funzioni tra chi seleziona il consulente, chi registra in contabilità le fatture dei consulenti, chi gestisce il pagamento delle stesse;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Il processo è regolamentato dal Protocollo 231: Prot. 08 "Gestione incarichi professionali e di consulenza".

Principi Generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, dovranno agire nel rispetto, oltre che delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, delle procedure aziendali adottate dalla Società in relazione alle attività sensibili precedentemente indicate al fine di prevenire la commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro di provenienza delittuosa.

In particolare, si prescrive a carico degli esponenti aziendali, dei consulenti, dei partner e delle parti terze, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, di attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarle;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività;
- non intrattenere rapporti commerciali e/o collaborazione con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza l'operazione che presenti indici di anomalia/criticità in relazione al rischio controparte, cioè al rischio legato alla possibilità di commissione di reati ad opera della controparte.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

PARTE SPECIALE I

Reati in materia di violazione del Diritto d'Autore

1. Le norme di riferimento

Art. 25 novies D.Lgs. n. 231/2001:
delitti in materia di violazione del diritto d'autore contenuti nella L. n. 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio":

a) art. 171
Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
e) (Omissis);
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

b) art. 171-bis
Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire

cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

c) art. 171-ter

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di

provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102-quinquies ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36 del codice penale;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

d) art. 171-septies
La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

e) art. 171-octies
Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di

rilevante gravità.

f) **art. 174-quinquies**
Quando esercita l'azione penale per tal uno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all' art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

2. Aree di attività a rischio ("Attività sensibili")

Le fattispecie di reato concernenti gli artt. 171 septies e octies appaiono lontane dalla realtà e dal business della Società, giacché la stessa non svolge attività di produzione, messa in vendita, importazione, promozione, e utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.
Pertanto, il livello di rischio potenziale di commissione delle fattispecie di cui sopra si riduce ragionevolmente ad una soglia ritenuta non rilevante.
Nell'ambito della macroattività di **"Gestione dei sistemi informativi"** è, invece, astrattamente ipotizzabile il rischio di commissione dei delitti considerati dall'art. 171-bis, laddove si punisce la condotta di abusiva duplicazione di programmi per elaboratore.
Pertanto, il rischio reato di cui sopra potrebbe configurarsi a titolo esemplificativo dalla duplicazione abusiva di programmi coperti da licenza, dall'acquisto di software contraffatti e dall' immissione in rete di un software reso liberamente scaricabile.

Responsabile processo:

- Consigliere Delegato del CdA

Soggetti coinvolti nelle attività sensibili:

- Tutti i Responsabili di funzione.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include regole di condotta verso i dipendenti per l'utilizzo dei sistemi informativi e il rispetto delle opere tutelate dal diritto d'autore;
- Ciascun dipendente accede al Sistema Informativo con proprie credenziali. Il log degli accessi garantisce la tracciabilità;
- Sono adottate misure minime di sicurezza informatica (sicurezza fisica, firewall, antivirus, ecc.) e per l'integrità dei dati. Le password di accesso sono periodicamente cambiate;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Il processo è regolamentato: dal Protocollo 231: Prot. 9 "Gestione dei sistemi informativi".

3. Principi generali di comportamento, obblighi e divieti

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
Costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

In particolare, si prescrive a carico degli esponenti aziendali, dei consulenti, dei partner e delle parti terze, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, di attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

PARTE SPECIALE J

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

1. Le norme di riferimento

Art. 25 decies D. Lgs. n. 231/2001:
reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" di cui all'art. 377 bis c.p.

Tale norma, introdotta nel Decreto legislativo con Legge 3 agosto 2009, n. 116, testualmente prevede: "*in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote".*
La citata disposizione normativa, a sua volta, stabilisce che:

Art. 377-*bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria -
"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni*".

La norma richiamata mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli indagati e agli imputati, nonché ai cd. indagati/imputati in procedimenti connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze.
Possono, pertanto, risultare destinatari della condotta gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato) che potrebbero essere indotti dalla Società a "non rispondere" o a rispondere falsamente all'Autorità giudiziaria (giudice, pubblico ministero).

2. Aree di attività a rischio ("Attività sensibili")

Le attività che C&C ha individuato al proprio interno come sensibili nell'ambito dei reati in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria riguardano la **"Gestione di procedimenti giudiziali o arbitrali".**

Il rischio teorico è legato alla possibile induzione da parte della Società a non far rendere dichiarazioni o a far rendere dichiarazioni mendaci a soggetti (persone informate dei fatti, indagati, testimoni) coinvolti in procedimenti penali che vedano interessata la Società o i suoi esponenti.

Responsabile processo:

- Consigliere Delegato del CdA.

Soggetti coinvolti nelle attività sensibili:

- Consulenti legali.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include specifici principi di condanna della corruzione pubblica e privata; regole di condotta verso l'Autorità Giudiziaria, regole di trasparenza in ogni operazione e attività e regole di trasparenza della contabilità;
- Le attività del processo sono gestite dal Consigliere Delegato del C.d.A. con il supporto dei

consulenti legali e dei procuratori alle liti di volta in volta nominati;
- Le attività dei legali sono documentate da atti scritti (fascicolo processuale, memorie, ecc.); gli incarichi sono conferiti per iscritto;
- È attuata la separazione di funzioni tra chi seleziona il consulente, chi registra in contabilità le fatture dei consulenti, chi gestisce il pagamento;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Il processo è regolamentato dal Protocollo 231 Prot. 8 Gestione incarichi professionali e di consulenza".

3. Principi generali di comportamento, obblighi e divieti

Ai fini della prevenzione del reato in oggetto, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello e nel Codice Etico, le eventuali procedure specifiche adottate dalla Società e quelle di seguito descritte.

Obblighi

a) Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione e a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
b) Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata in Società sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
c) Tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente. L'Organismo di Vigilanza può prendere parte agli incontri con i referenti aziendali e con i consulenti legali eventualmente coinvolti;
d) L'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

Divieti

a) La Società vieta espressamente a chiunque di coartare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere.
b) Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria ai Destinatari non è consentito offrire denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

PARTE SPECIALE K

Delitti contro l'ambiente

- Le norme di riferimento

I reati previsti dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 sono indicati nella seguente tabella.

FATTISPECIE REATO	NORMA
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose	art. 137 c.2 D.Lgs. 152/06
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni	art. 137 c.3 D.Lgs. 152/06
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite	art. 137 c.5/1 D.Lgs. 152/06
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite	art. 137 c.5/2 D.Lgs. 152/06
Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee	art. 137 c.11 D.Lgs. 152/06
Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate	art. 137 c.13 D.Lgs. 152/06
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata-non pericolosi	art. 256 c.1a D.Lgs. 152/06
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata-pericolosi	art. 256 c.1b D.Lgs. 152/06
Discarica non autorizzata	art. 256 c.3 D.Lgs. 152/06
Divieto di miscelazione rifiuti	art. 256 c.5 D.Lgs. 152/06
Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi	art. 256 c.6 D.Lgs. 152/06
Bonifica dei siti	art. 257 c.1 D.Lgs. 152/06
Bonifica dei siti se sostanze pericolose	art. 257 c.2 D.Lgs. 152/06
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	art. 258 c. 4 D.Lgs. 152/06
Traffico illecito di rifiuti	art. 259 c.1 D.Lgs. 152/06
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	art 452-quaterdecies c.1 c.p.
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività	art 452-quaterdecies c.2 c.p.
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (false indicazioni)	art. 260 bis c.6 D.Lgs. 152/06
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (trasporti)	art. 260 bis c.7 D.Lgs. 152/06
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (alterazione doc)	art. 260 bis c.8 D.Lgs. 152/06
Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria	art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/06
Inquinamento ambientale	art. 452 bis c.p.
Disastro ambientale	art. 452 quater c.p.
Delitti colposi contro l'ambiente	art. 452 quinquies c.p.
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	art. 452 sexies c.p.
Circostanze aggravanti	art. 452 octies c.p.
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	art. 727 bis c.p.
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	art. 733 bis c.p.
Inquinamento doloso provocato da navi	art.8 D.Lgs. 202/07 c.1
Inquinamento doloso provocato da navi (particolare gravità)	art.8 D.Lgs. 202/07 c.2
Inquinamento colposo provocato da navi	art.9, c.1 D.Lgs. 202/07
Inquinamento colposo provocato da navi (particolare gravità)	art.9, c.2 D.Lgs. 202/07
Traffico non autorizzato esemplari appartenenti a specie in via di estinzione	L. 150/92 art. 1 c.1
Traffico non autorizzato esemplari appartenenti a specie in via di estinzione (nell'esercizio di attività d'impresa)	L. 150/92 art. 1 c.2
Traffico non autorizzato esemplari appartenenti a specie in via di estinzione (mancanza di documenti)	L. 150/92 art. 2 c.1
Traffico non autorizzato esemplari appartenenti a specie in via di estinzione (mancanza di documenti in attività d'impresa)	L. 150/92 art. 2 c.2
Falsificazione certificati per il commercio degli esemplari	L. 150/92 art. 3bis c.1
Detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica	L. 150/92 art. 6 c.4
Impiego di sostanze lesive	L. 549/93 art. 3

a) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 c.2 D.Lgs. 152/06)

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

b) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137 c.3 D.Lgs. 152/06)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

c) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art. 137 c.5/1 D.Lgs. 152/06)

Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.

d) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art. 137 c.5/2 D.Lgs. 152/06)

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

e) Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137 c.11 D.Lgs. 152/06)

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

f) Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137 c.13 D.Lgs. 152/06)

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

g) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata-non pericolosi (art. 256 c.1a D.Lgs. 152/06)

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a. con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.

h) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata-pericolosi (art. 256 c.1b D.Lgs. 152/06)

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

b. con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

i) Discarica non autorizzata (art. 256 c.3 D.Lgs. 152/06)

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

j) Divieto di miscelazione rifiuti (art. 256 c.5 D.Lgs. 152/06)

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

k) Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 c.6 D.Lgs. 152/06)

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

l) Bonifica dei siti (art. 257 c.1 D.Lgs. 152/06)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

m) Bonifica dei siti se sostanze pericolose (art. 257 c.2 D.Lgs. 152/06)

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

In riferimento all'ipotesi di reato sub l) ed m) vengono sanzionate penalmente due ipotesi distinte: l'omessa bonifica del sito inquinato e la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242.

In entrambi i casi il destinatario del precetto è tuttavia lo stesso e, cioè, colui il quale cagiona l'inquinamento.

Il reato di inquinamento e di omessa bonifica del sito richiede la sussistenza del danno e deve superare per-determinati livelli di rischio.

La sanzione di cui all'art. 257 riguarda, sia per i rifiuti pericolosi che non pericolosi, in modo generale la violazione dell'obbligo di bonifica secondo le procedure di cui all'art. 242.

Bisogna peraltro distinguere due momenti procedurali relativi alla bonifica. Infatti, deve essere attuata la bonifica in senso definito e completo, attraverso una specifica procedura anche amministrativa, ma va

sottolineato che la norma prevede che il soggetto responsabile deve dare, entro quarantotto ore dall'evento, notifica al comune e alla regione nonché agli organi di controllo sanitario ed ambientale della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito che si è creata.
Il soggetto responsabile, entro le quarantotto ore successive alla notifica, deve inoltre dare comunicazione agli stessi organi degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o pericolo di inquinamento, e per contenere gli effetti e ridurre il rischio ambientale e sanitario. La comunicazione alle autorità competenti ma soprattutto i primi e iniziali interventi per contenere e ridurre gli effetti dell'inquinamento si configurano come momenti procedurali fondamentali, in quanto costituiscono un obbligo primario per il soggetto responsabile che deve sia manifestare l'accaduto alla pubblica amministrazione, sia procedere, a proprie spese, ad effettuare il primo intervento di impatto immediato a cui seguiranno gli interventi più approfonditi di bonifica definitiva.

n) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 c. 4 D.Lgs. 152/06)
Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

o) Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c.1 D.Lgs. 152/06)
Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da mille cinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

p) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art 452-quaterdecies c.1 c.p.)
Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

q) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art 452-quaterdecies c.2 c.p.)
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

r) Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (false indicazioni) (art. 260 bis c.6 D.Lgs. 152/06)
Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

s) Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (trasporti) (art. 260 bis c.7

D.Lgs. 152/06)

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

t) Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (alterazione documenti) (art. 260 bis c.8 D.Lgs. 152/06)

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino a un terzo in caso di rifiuti pericolosi.

u) Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/06)

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

v) Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

w) Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

x) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

y) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

z) Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

aa) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

bb) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

cc) Inquinamento doloso provocato da navi (art.8 D.lgs. 202/07 c.1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

dd) Inquinamento doloso provocato da navi (particolare gravità) (art.8 D.lgs. 202/07 c.2)

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare

complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

ee) Inquinamento colposo provocato da navi (art.9, c.1 D.lgs. 202/07)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

ff) Inquinamento colposo provocato da navi (art.9, c.2 D.lgs. 202/07)

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

gg) Traffico non autorizzato esemplari appartenenti a specie in via di estinzione (L. 150/92 art. 1 c.1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Reg.(CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modifica-zioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Reg.:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Reg.(CE) n. 338/97

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Reg.(CE) n. 338/97 e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Reg.(CE) n. 939/97

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

hh) Traffico non autorizzato esemplari appartenenti a specie in via di estinzione (L. 150/92 art. 1 c.2)

In caso di recidiva, si applica la sanzione si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

ii) Traffico non autorizzato esemplari appartenenti a specie in via di estinzione (L. 150/92 art. 2 c.1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con

l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Reg.(CE) n. 338/97, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Reg. (CE) n. 338/97;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97 e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338 /97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Reg. (CE) n. 939 /97 della Commis del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

jj) Traffico non autorizzato esemplari appartenenti a specie in via di estinzione (L. 150/92 art. 2 c.2)

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

kk) Falsificazione certificati per il commercio degli esemplari (L. 150/92 art. 3bis c.1)

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certi-ficato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

ll) Detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica (L. 150/92 art. 6 c.4)

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

mm) Impiego di sostanze lesive (L. 549/93 art. 3)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano

l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.
La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.
Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti.
Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.
Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

- Aree di attività a rischio ("Attività sensibili")

C&C S.p.A., al fine di garantire il rispetto dei principi etici cui ispira la propria attività, ivi inclusi l'attenzione per la salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente, pone attenzione particolare alle attività di reimpiego e smaltimento di quei rifiuti "comuni" che l'azienda produce nell'ambito della sua attività produttiva (nel dettaglio imballi di plastica e cartone).

La possibilità di commettere i reati di cui all'articolo 25-undecies del D. Lgs.. 231/2001, che si segnala essere pressoché inesistente, è stata valutata per ciascun processo e settore sulla base dei compiti e delle responsabilità ad essi afferenti (in particolare nel magazzino).

Gestione ambientale

Nell'ambito di tale macroattività potrebbe essere commessi i seguenti reati:

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata-non pericolosi (art. 256 c.1a DLgs 152/06);
- Divieto di miscelazione rifiuti (art. 256 c.5 D. Lgs 152/06);
- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);

Sono stati rilevati i seguenti rischi potenziali:

- Conferimento dei rifiuti in violazione della normativa vigente;
- Abbandono dei rifiuti prodotti anziché conferirli in discariche o smaltitori debitamente autorizzati o al servizio pubblico di RSU;
- Omessa formazione e informazione su aspetti ambientali critici (ad es. su manipolazione, identificazione e differenziazione dei rifiuti);

Responsabile del processo:

- Responsabili Assistenza.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include specifiche previsioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e regole di condotta verso l'ambiente;
- Le relazioni con le Autorità competenti in materia ambientale sono tenute dal Presidente del CdA o da persone da lui delegate;
- Esiste la separazione di funzioni tra chi partecipa alle attività di commercializzazione e chi verifica la corretta attuazione delle procedure e delle prescrizioni normative ambientali;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Il processo è regolamentato dal Prot. 5 "Gestione Ambientale".

- Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, e, in generale, nella normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.

Costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione, i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato
In particolare, si prescrive a carico degli esponenti aziendali, dei consulenti dei partner e delle parti terze, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, di attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti (art. 25-undecies del decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarle;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività al fine di prevenire rischi che possano dar luogo alla commissione di reati contro l'ambiente.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti **è fatto divieto**, in particolare, di:

1. Tenere rapporti con i competenti organi ispettivi, se non da parte dei soggetti a ciò deputati secondo il funzionigramma della Società, ordini di servizio o eventuali deleghe;
2. Gestire i rapporti con gli Enti pubblici deputati ad effettuare verifiche ispettive in materia ambientale secondo quanto stabilito nella parte speciale "Reati contro la Pubblica Amministrazione" del presente Modello organizzativo;
3. Non osservare le procedure all'uopo predisposte e, più in generale, delle prescrizioni dettate dal Manuale del sistema di gestione ambientale.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

PARTE SPECIALE L

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. Le norme di riferimento

Art. 25 *duodecies* D.Lgs. n. 231/2001:
reato di "*impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"*, di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

(c. 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.)
c. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

L'art. 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161 introduce nel testo di cui all'art. 25 duodecies D.Lgs. n. 231/2001 tra i reati di "*impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" anche i reati di "*procurato ingresso illecito*" (comma 1-*bis*) e "*favoreggiamento dell'immigrazione clandestina*" (comma 1-*ter*); puniti, rispettivamente con la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e da cento a duecento quote.

2. Aree di attività a rischio ("Attività sensibili")

Il reato potrebbe assumere rilevanza con riguardo alle ipotesi in cui siano assunti dalla Società lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero nei casi in cui non sia effettuato un monitoraggio sul rinnovo del documento amministrativo in oggetto (i.e. permesso scaduto, revocato o annullato).

Pertanto, il processo sensibile individuato nell'ambito di C&C S.p.A. e rilevante ai sensi del rischio-reato in esame è la "**Gestione del personale**".

Responsabile processo:

- Consigliere Delegato del C.d.A.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include principi a tutela della personalità individuale, regole di condotta per la selezione, valorizzazione e formazione del personale e regole di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione, nei confronti dell'ambiente e per la salute e sicurezza dei lavoratori e stabilisce il rispetto dei principi di verità, accuratezza, completezza e trasparenza dei dati contabili;
- La ricerca e selezione del personale da assumere è affidata all'Ufficio Personale che, sulla base delle esigenze aziendali determina il fabbisogno delle teste da assumere;
- La ricerca del personale è effettuata sulla base dei CV spontaneamente inviati dai candidati;
- La selezione finale è operata dal Consigliere Delegato del C.d.A.;
- Nel processo di assunzione del personale è attuata la separazione di funzioni tra chi seleziona

i candidati e chi approva e firma il contratto di assunzione; nel processo amministrativo-contabile è attuata la separazione di funzioni tra chi elabora le paghe, chi le registra in CO.GE, chi autorizza i pagamenti di salari e stipendi ed oneri accessori;

- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Il processo è regolamentato dal Protocollo 231: Prot. 1 "Gestione del personale".

1. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei delitti in materia di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

In particolare, si prescrive a carico degli esponenti aziendali, dei consulenti, dei partner e delle parti terze, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, di attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

PARTE SPECIALE M

Delitti contro la personalità individuale

Premessa

- Le norme di riferimento

Art. 25 quinquies D.Lgs. n. 231/2001 dei "Delitti contro al personalità individuale":

a) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
[III]. Comma abrogato ex art. 3 L. 108/2010 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani), ove si enunciava: "La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

b) Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
[comma II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000".

c) Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce, divulga o diffonde notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.
Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000".

d) Detenzione di materiale pornografico (art 600-quater c.p.)

"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità".

e) Pornografia virtuale (art. 600-Quater.1 c.p.)

"Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
[II]. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
600-Quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
[I]. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro".

f) Tratta di persone (art.601 c.p.)

"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 , ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
[II]. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età".

g) Acquisto e alienazione di schiavi (art.602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
[II]. Comma abrogato ex art. 3 L. 108/2010 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani), ove si enunciava: "La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi"

h) Circostanze aggravanti (art. 602-ter c.p.)

"La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 e' aumentata da un terzo alla meta':
a) se la persona offesa e' minore degli anni diciotto;
b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrita' fisica o psichica della persona offesa.
Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter , la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis , primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis , primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602 , la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter , nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore

degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602 , la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter , nonché dagli articoli 600, 601 e 602 , la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone (6) .
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies , la pena è aumentata
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 , concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

(1) Articolo inserito ex art.3 L. 2 luglio 2010, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani)".

i) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

j) Adescamento di minorenni (art.609-undecies c.p.)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 600-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
- Sanzioni interdittive (D.Lgs 231/01 9, Art. 9, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e)):

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Sanzioni interdittive applicate in via definitiva - estratto dell' Art. 16 D.Lgs 231/01 -
Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17

- Rischi-reato inerenti

Come illustrato nella Parte Generale, la presente Sezione è il risultato di un processo di mappatura dei rischi inerenti le attività e il contesto aziendale in cui opera C&C.
In considerazione della tipologia di attività svolta, il rischio di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, appare rilevante solo per la fattispecie prevista dall'art. 603-bis c.p. in quanto non è aprioristicamente possibile ipotizzare l'esclusione di condotte di sfruttamento del lavoro anche in presenza di un solo dipendente.
A tal proposito, la Legge 199/2016 ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto "caporalato", modificando il testo dell'art. 603-bis c.p. concernente il reato di «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011.
Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse «un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori», la nuova fattispecie risulta sicuramente ampliata.
Il reato in esame, oggi, risulta slegato dal requisito dello svolgimento di «un'attività organizzata di intermediazione», andando a colpire non solo chi «recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento…», ma altresì chiunque «utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno».
A ciò deve aggiungersi che integra il reato *de quo*, rispetto alla fattispecie previgente, anche la condotta non caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione, posto che la violenza e la minaccia sono divenute oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato.
Anche gli "indici di sfruttamento" enunciati dall'art. 603-bis c.p. assumono una connotazione più ampia, essendo oggi alcuni di essi parametrati, ad esempio, non più a condotte sistematiche di sotto retribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a siffatte condotte anche solo «reiterate».
Di particolare rilievo è anche l'indice di sfruttamento relativo alla «sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro» che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.
Il «grave pericolo», infatti, rileva ora solo quale circostanza aggravante ai sensi del comma 4 punto 3).

Inoltre, si evidenzia che nel contesto di tale indice non rileva neppure la reiterazione della condotta.
La punibilità dell'ente è, dunque, collegata al compimento di un reato non più limitato a chi svolge attività organizzata d'intermediazione, né legato a violenza e minaccia come elementi costitutivi; reato connotato inoltre da «uno sfruttamento» la cui presenza a dedotta dalla semplice reiterazione di condotte di retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali, dalla violazione delle norme su orario, riposo, aspettativa e ferie o dalla mera sussistenza di violazione delle norme antinfortunistiche, anche non tali da esporre a pericolo il lavoratore.
A contemperamento di una siffatta estensione nella possibile applicazione della norma, si deve, tuttavia, considerare la natura dolosa del reato in esame, con la conseguenza che le condotte costituenti "indice di sfruttamento" rileveranno solo ove dolosamente preordinate a sottoporre «i lavoratori a condizioni di sfruttamento» con consapevolezza e volontà di approfittare «del loro stato di bisogno».
Le sanzioni per l'ente sono le stesse gravissime sanzioni disposte per i diversi reati di «Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù» (art. 600 c.p.), «Tratta di persone» (art. 601 c.p.) e «Acquisto e alienazione di schiavi»(art. 602 c.p.):

- sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 D.Lgs. 231/01, senza esclusioni, per una durata non inferiore a un anno;
- interdizione definitiva dall'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

Per le residue fattispecie previste dall'art. 25 *quinquies* è possibile ritenere ragionevolmente non configurabile il rischio-reato nella realtà di C&C, anche alla luce della necessaria realizzazione di un interesse o vantaggio per l'Ente da tali potenziali condotte.
Inoltre, la casistica giurisprudenziale ad oggi consolidata testimonia come tali fattispecie di reato possano trovare applicazione concreta in realtà aziendali che operano nel settore editoriale o dell'audiovisivo (con riferimento a pubblicazioni di materiale pornografico attinente a minori), in imprese che gestiscono siti Internet, o che gestiscono/organizzano iniziative turistiche, nelle quali potrebbero ricomprendervi servizi collaterali potenzialmente riconducibili a condotte di sfruttamento della prostituzione minorile. Quanto invece ai reati connessi alla schiavitù, ove rileva la condotta di procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi, occorre sottolineare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la condotta illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. Nella realtà di C&C il rischio-reato in esame appare ragionevolmente non configurabile.
Ad ogni buon conto, il Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Società stabilisce i valori e le norme di comportamento cui ciascun soggetto che opera per conto della stessa deve attenersi ivi incluse le potenziali condotte lesive ricomprese nella famiglia di reati contemplati dall'art. 25 *quinquies*.

- Aree di attività a rischio ("Attività sensibili")

Il **reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603 bis c.p.) potrebbe interessare

la realtà di LA PULISAN con particolare riguardo ai processi indicati nella tabella sottostante:

1	**Gestione del personale**
2	**Gestione salute e sicurezza sul lavoro**

1. Gestione del personale

Nell'ambito di tale macroattività potrebbero essere commessi i seguenti reati:

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).

I rischi teorici sono connessi alla possibilità di:

- violazione della normativa in tema di orari di lavoro, riposo e ferie del lavoratore al fine ad es. di accelerare le tempistiche dell'attività di commercio.

Responsabile processo:

- Consigliere Delegato del C.d.A.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include principi a tutela della personalità individuale, regole di condotta per la selezione, valorizzazione e formazione del personale e regole di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione, nei confronti dell'ambiente e per la salute e sicurezza dei lavoratori e stabilisce il rispetto dei principi di verità, accuratezza, completezza e trasparenza dei dati contabili;
- La ricerca e selezione del personale da assumere è affidata all'Ufficio Personale che, sulla base delle esigenze aziendali determina il fabbisogno delle teste da assumere;
- La ricerca del personale è effettuata sulla base dei CV spontaneamente inviati dai candidati;
- La selezione finale è operata dal Consigliere delegato del C.d.A.;
- Nel processo di assunzione del personale è attuata la separazione di funzioni tra chi seleziona i candidati e chi approva e firma il contratto di assunzione; nel processo amministrativo-contabile è attuata la separazione di funzioni tra chi elabora le paghe, chi le registra in CO.GE, chi autorizza i pagamenti di salari e stipendi ed oneri accessori;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Il processo è regolamentato dal Protocollo 231: Prot. 1 "Gestione del personale".

2. Gestione salute e sicurezza sul lavoro

Nell'ambito di tale macroattività potrebbero essere commessi i seguenti reati:

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).

Sussiste il rischio di violazione della normativa in tema di sicurezza dei lavoratori approfittando del loro stato di soggezione con il fine di un contenimento dei costi o di un incremento della produttività.

Responsabile processo:

- Consigliere Delegato del CdA.

Soggetti coinvolti nelle attività sensibili:

- RSPP;
- medico competente;
- rappresentante lavoratori;
- addetti al primo soccorso;
- addetti emergenze/antincendio/evacuazione.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include regole di trasparenza in ogni operazione e attività, principi a tutela della sicurezza del lavoro e dell'ambiente, principi a tutela della personalità individuale;
- Nell'Organigramma della sicurezza sono previste le seguenti figure:
  - Il datore di lavoro;
  - Il RSPP;
  - Il medico competente;
  - il Rappresentante dei lavoratori;
  - gli addetti al primo soccorso;
  - gli addetti emergenze/antincendio/evacuazione;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione;
- I rischi e le azioni correttive sono documentati dal DVR redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- Il processo è regolamentato:
  - dalle procedure del SGS conformi alla normativa;
  - dal Protocollo 231: Prot. 14 "Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro";
- Il SGS è certificato da Ente Terzo;
- La formazione viene periodicamente pianificata e gestita dal responsabile SGI.

Principi generali di comportamento, obblighi e divieti

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei delitti contro la personalità individuale previsti dall'art. 25 quinquies del Decreto.
Costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

In particolare, si prescrive a carico degli esponenti aziendali, dei consulenti, dei partner e delle parti terze, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti dell'Ente, di attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di

legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

PARTE SPECIALE N

Reati tributari

- Le norme di riferimento

L'art. **25 quinquiesdecies** del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rubricato reati tributari, prevede:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1- bis.

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1, 1-bis e 2 l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

- Aree di attività a rischio ("Attività sensibili")

I **reati tributari** (art. 39, L. 19 dicembre 2019) potrebbe interessare la realtà di LA PULISAN con particolare riguardo ai processi indicati nella tabella sottostante:

1	**Gestione adempimenti tributari**
2	**Gestione acquisti**
3	**Gestione bilancio d'esercizio**

1. Gestione adempimenti tributari

Nell'ambito di tale macroattività potrebbero essere commessi i seguenti reati:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. n. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. n. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10 quater, D.lgs. n.74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. n. 74/2000);

Sussiste il rischio potenziale che uno tra i soggetti coinvolti nelle operazioni di contabilità, dichiarazioni e tenute delle scritture eluda la normativa vigente in materia di imposte dirette e indirette e tributi locali.

Responsabile processo:

- Presidente del CdA.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include regole di trasparenza in ogni operazione e attività e regole di trasparenza della contabilità;
- È attuata la separazione di funzioni tra chi gestisce la contabilità e chi predispone le dichiarazioni fiscali;
- Il processo è regolamentato dal Protocollo 231: Prot. 13 "Gestione degli adempimenti tributari".

2. Gestione acquisti

Nell'ambito di tale macroattività potrebbero essere commessi i seguenti reati:

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. n. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. n. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10 quater, D.lgs. n.74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. n. 74/2000).

Sussiste il rischio potenziale che uno tra i soggetti coinvolti nelle operazioni di contabilità, dichiarazioni e tenute delle scritture eluda la normativa vigente in materia di imposte dirette e indirette e tributi locali.

Responsabile processo:

- Presidente del CdA.

Soggetti coinvolti nelle attività sensibili:

- Responsabile Magazzino.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento sancisce il principio di opposizione alle attività criminose e include regole di condotta verso i fornitori di beni e servizi e regole di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- Le attività sono tracciate attraverso le registrazioni del sistema di gestione integrato e l'inserimento nel sistema informativo;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- L'azienda adotta un sistema di accreditamento dei fornitori e mantiene aggiornata la lista dei fornitori accreditati.
- Sono svolti riscontri amministrativi di corrispondenza ordine/ fattura/entrata merce o servizio ricevuto;
- Il processo è regolamentato: dalle procedure del sistema di gestione qualità e dai Protocolli 231 Prot. 6 "Gestione degli acquisti".

3. Gestione del Bilancio d'esercizio

Nell'ambito di tale macroattività potrebbero essere commessi i seguenti reati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

(art. 2, D.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. n. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. n. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10 quater, D.lgs. n.74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. n. 74/2000).

Sussiste il rischio potenziale che uno tra i soggetti coinvolti nelle operazioni di contabilità, dichiarazioni e tenute delle scritture eluda la normativa vigente in materia di imposte dirette e indirette e tributi locali.

Responsabile processo:

- Presidente del CdA.

Presidi di controllo:

- Il codice etico e di comportamento include regole di trasparenza in ogni operazione e attività e regole di trasparenza della contabilità;
- Le operazioni per la redazione del bilancio d'esercizio, nonché per la preparazione della relazione sulla gestione sono dirette dal Responsabile del processo e non possono essere delegate;
- Il trasferimento delle informazioni sono documentate da atti scritti;
- Gli inserimenti nel sistema informativo sono tracciati dal log degli accessi;
- Il progetto di bilancio è approvato e assoggettato a revisione legale;
- Da Statuto, la rappresentanza della società spetta al Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Il processo è regolamentato dai Protocolli 231: Prot. 15 "Gestione dei processi amministrativo – contabili" e Prot. 10 "Gestione del bilancio d'esercizio".

ELENCO PROTOCOLLI

1. Gestione del personale
2. Gestione di contributi e finanziamenti pubblici
3. Gestione delle visite ispettive da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio
4. Gestione delle autorizzazioni amministrative
5. Gestione ambientale
6. Gestione degli approvvigionamenti
7. Gestione dei flussi monetari e finanziari
8. Gestione degli incarichi professionali e di consulenza
9. Gestione dei sistemi informativi
10. Gestione del bilancio d'esercizio
11. Gestione dei rapporti con i soci e con gli organi societari di controllo
12. Gestione delle operazioni straordinarie e delle operazioni sul capitale
13. Gestione degli adempimenti tributari
14. Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
15. Gestione dei processi amministrativo – contabili
16. Gestione degli omaggi, spese di rappresentanza, liberalità e sponsorizzazioni
17. Gestione delle Gare d'Appalto

1. Protocollo Gestione del personale

Il rispetto delle regole dettate dal Protocollo contribuisce a prevenire la commissione dei reati-presupposto contenuti nelle seguenti famiglie:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D.Lgs. 231/2001);
- Reati di criminalità organizzata - Art. 24 ter d.lgs. 231/2001
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001)
- Reati societari previsti dal Codice civile (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies d lgs.231/2001)
- Reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies D.Lgs 231/2001).

Tutti i dipendenti sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate.

Qualora vengano a conoscenza di irregolarità o disapplicazioni sono tenuti a farne denuncia, secondo i canali predisposti dalla Società, al proprio Responsabile di Area/Funzione e, in ogni caso, all'Organismo di Vigilanza.

Sono, altresì, tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza le circostanze per le quali si paventi un'ipotesi di reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Ogni violazione sarà esaminata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare contenuto nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 adottato.

Tutti i Destinatari sono tenuti, senza distinzione od eccezione alcuna, nelle attività di gestione del personale, alla seguente condotta:

- L'instaurazione di rapporti di lavoro, la definizione di obiettivi e l'erogazione di riconoscimenti di carriera, di incentivi e di benefit può essere effettuata solo da soggetti in posizione di vertice, muniti di adeguati poteri.
- Di tutte le fasi della selezione, assunzione, promozione ed erogazione di incentivi e di benefit deve essere garantita adeguata tracciabilità e documentazione.
- L'instaurazione e la prosecuzione di rapporti di lavoro è consentita soltanto in base a contratti di lavoro conformi alla normativa applicabile.

- La selezione di personale deve avvenire esclusivamente sulla base di criteri di rispondenza ai requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della mansione per la quale si richiede l'instaurazione del rapporto. I requisiti professionali dei candidati devono essere determinati formalmente dalla funzione richiedente, prima dell'avvio del processo di selezione.
- La selezione del personale deve avvenire sulla base di criteri oggettivi e meritocratici.
- Il processo di selezione deve essere documentato per iscritto in modo da evidenziare l'oggettività della scelta (ad es. tramite griglie di valutazione dei candidati).
- All'atto dell'assunzione, il candidato selezionato deve presentare, oltre alla documentazione necessaria all'apertura della posizione previdenziale e assicurativa:
  - una dichiarazione attestante eventuali condanne penali riportate ed eventuali carichi pendenti onde valutare la sua affidabilità ed integrità morale;
  - una dichiarazione attestante l'eventuale sussistenza di vincoli di parentela o affinità con soggetti facenti parte della Pubblica Amministrazione;
  - una dichiarazione attestante l'eventuale inquadramento nell'organico della Pubblica Amministrazione nei due anni precedenti l'assunzione da parte della Società;
  - Una dichiarazione attestante l'eventuale esistenza di qualsiasi situazione potenzialmente idonea a creare conflitti di interesse (ad es. rapporti di parentela con il responsabile acquisti di una società cliente).
- Il contratto di lavoro viene definito in accordo alle normative vigenti e sottoscritto dal legale rappresentante.
- L'inserimento del neoassunto nel sistema informatico di gestione delle paghe e stipendi viene effettuato da figura diversa da chi ha firmato il contratto e le condizioni inserite devono essere strettamente conformi al suddetto contratto.
- Al candidato selezionato deve essere fornita copia del Codice etico e di comportamento della Società, nonché del Modello 231.
- All'atto dell'assunzione il candidato deve sottoscrivere una dichiarazione d'impegno al rispetto del Codice etico e di comportamento della Società, nonché del Modello 231.
- È assolutamente vietato riconoscere compensi a favore di dipendenti e/o collaboratori anche esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti.
- L'Ufficio Amministrazione, quale responsabile nella supervisione degli adempimenti previsti per le assunzioni di personale, deve verificare la regolarità dei permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari; in costanza del rapporto di lavoro, deve essere accertata, anche attraverso la tenuta di un apposito scadenziario, la persistenza dei requisiti di regolarità del permesso di soggiorno del lavoratore.
- Le promozioni devono basarsi su criteri oggettivi e meritocratici.
- Il calcolo delle retribuzioni deve essere strettamente basato su quanto previsto contrattualmente e sulle effettive ore lavorate e sulla qualità del lavoro svolto.
- L'eventuale assegnazione di auto aziendali e altri benefit può essere effettuata solo a favore di dipendenti aziendali e conformemente alle policy della Società.

- La sistemazione logistica del personale fuori sede deve garantire il rispetto di condizioni igieniche e decorose per la persona.
- La società pianifica ed attua apposite sessione formative e informative in materia di prevenzione degli illeciti penali ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sicurezza sul lavoro e gestione ambientale. Tutti i dipendenti sono obbligati a partecipare attivamente alle attività formative
- Tutti i dipendenti devono sottoscrivere una dichiarazione d'impegno al rispetto del Codice etico e di comportamento e del Modello 231 adottato dalla Società.
- È fatto obbligo di attenersi scrupolosamente alle politiche, procedure e istruzioni operative previste dal sistema di gestione della Qualità e dalle politiche e procedure per la sicurezza sui luoghi di lavoro approvate dalla Direzione e a compilare in maniera tempestiva, accurata e veritiera le registrazioni ivi previste al fine di garantire adeguata tracciabilità del processo.
- È fatto obbligo di rigorosa osservanza delle procedure aziendali operative ed amministrativo-contabili.

OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consigliere Delegato del Consiglio di Amministrazione:

- comunica in via preventiva all'Organismo di vigilanza l'avvio del procedimento di ricerca di personale da assumere;
- trasmette trimestralmente all'OdV una scheda di riepilogo delle assunzioni effettuate nel periodo con indicazione delle mansioni e dei livelli retributivi.

L'Organismo di Vigilanza definisce la tipologia e periodicità di ulteriori *report* informativi ritenuti opportuni per un monitoraggio continuo delle attività a rischio, oltre quelli già indicati nel corpo del presente protocollo.

2. Protocollo dei Contributi e dei Finanziamenti Pubblici

Il rispetto delle regole dettate dal Protocollo contribuisce a prevenire la commissione dei reati-presupposto contenuti nelle seguenti famiglie:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D.Lgs. 231/2001);
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001).

Tutti i Destinatari sono tenuti, senza distinzione od eccezione alcuna, nelle attività di gestione e trattamento di finanziamenti e/o agevolazioni pubbliche di qualsivoglia natura ed origine, alla seguente condotta:

- ogni fase dell'iter istruttorio per l'erogazione di contributi pubblici, deve essere documentata e verificabile, in modo da poter sempre ricostruire ex post le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni, con possibilità di individuare sempre i soggetti coinvolti.
- L'operazione deve essere suddivisa in fasi di: (i) iniziativa e proposta; (ii) istruttoria dei punti rilevanti; (iii) analisi della formazione del contenuto dell'operazione e valutazione dei suoi termini essenziali; (iv) motivazione delle decisioni; (v) esecuzione dell'operazione; (vi) verifica della correttezza formale e sostanziale delle operazioni eseguite; (vii) tracciabilità delle varie fasi dell'operazione e sua documentabilità ai fini probatori.
- Le fasi omogenee del processo operativo sono affidate a un unico soggetto (il Responsabile Interno del Procedimento), evitando che la frammentazione dei compiti e delle attività produca deresponsabilizzazione del singolo operatore e impedisca l'individuazione delle specifiche competenze. La nomina del responsabile del procedimento viene formalizzata per iscritto.
- Il Responsabile Interno del Procedimento:
  - protocolla la pratica e forma il fascicolo;
  - cura i rapporti con l'Ente;
  - notifica al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza l'avvio della pratica.
- Ciascun dipendente incaricato alla preparazione/elaborazione della documentazione è tenuto a redigere ed elaborare la stessa fornendo dichiarazioni ed elementi non omissivi e che corrispondano al vero, pertanto, assumendone la responsabilità, siglando copia della documentazione prodotta che viene archiviata a cura del Responsabile Interno del Procedimento. La documentazione prodotta non deve presentare alcun segno di correzione o cancellature.
- Il Responsabile Interno del Procedimento è tenuto alla verifica della genuinità e completezza della documentazione, avvalendosi, ove necessario, di consulenti tecnici o dei mezzi che ritiene più opportuni. Dell'avvenuto controllo deve darsi evidenza mediante apposizione di sigla sul documento verificato.

- Nel caso in cui il Responsabile Interno del Procedimento abbia dubbi sulla completezza, veridicità o genuinità della documentazione prodotta, sarà tenuto a dare immediata comunicazione per iscritto, all'Organismo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione.
- Il Responsabile Interno del Procedimento è tenuto a relazionare per iscritto al Consiglio di Amministrazione ciascun incontro avuto con l'Ente erogatore, evidenziando la data dell'incontro, il luogo, le persone presenti, l'oggetto, le eventuali criticità emerse e le conclusioni.
- In caso di impossibilità o comprovate ragioni di opportunità tecnica ad effettuare l'incontro personalmente, il Responsabile Interno del Procedimento nomina un sostituto mediante delega scritta che contenga le motivazioni della sostituzione e dell'individuazione del delegato. A seguito dell'incontro, il sostituto relaziona per iscritto, anche in forma sintetica, con tempestività al Responsabile Interno del Procedimento gli incontri/riunioni effettuati con la pubblica amministrazione.
- Esaurita l'istruttoria relativa alla richiesta di contributo all'Ente concedente, l'Organo Amministrativo adotta la delibera/decisione di assunzione del finanziamento.
- Una volta autorizzata dall'Organo Amministrativo, la pratica sarà trasmessa all'Ente finanziatore a cura del Responsabile Interno del Procedimento.
- Qualsiasi comunicazione tra i vari responsabili individuati inerente le attività oggetto del presente protocollo deve essere fatta per iscritto in modo da garantire la tracciabilità delle varie fasi del procedimento. Le comunicazioni devono essere archiviate nel fascicolo della pratica cui si riferiscono.
- Nel caso in cui l'ottenimento dell'erogazione presupponga una qualsivoglia rendicontazione, il Responsabile Interno del Procedimento sarà il referente anche della fase esecutiva; le varie fasi della rendicontazione verranno documentate secondo le modalità previste nei precedenti punti.
- In caso di affidamento della gestione della pratica a un soggetto esterno (procuratore, consulente, ecc.), questi si impegna al rispetto del presente protocollo e a relazionare periodicamente al Responsabile Interno del Procedimento sullo stato di avanzamento della pratica.

OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Responsabile Interno del Procedimento comunica all'Organismo di Vigilanza:

- immediatamente l'avvio della pratica tesa alla richiesta di finanziamenti pubblici;
- semestralmente l'elenco dei finanziamenti pubblici concessi .

L'Organismo di Vigilanza definisce la tipologia e periodicità di ulteriori report informativi ritenuti opportuni per un monitoraggio continuo delle attività a rischio, oltre quelli già indicati nel corpo del presente protocollo.

3. Protocollo Gestione delle visite ispettive da parte di Soggetti Pubblici

Il rispetto delle regole dettate dal Protocollo contribuisce a prevenire la commissione dei reati-presupposto contenuti nelle seguenti famiglie:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D.Lgs. 231/2001);
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001).

Tutti i Destinatari sono tenuti, senza distinzione od eccezione alcuna, nelle attività di gestione e trattamento dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (PA) di qualsivoglia natura ed origine, alla seguente condotta.

Per ciascuna tipologia di verifiche, ispezioni, accertamenti devono essere definite, attraverso specifiche disposizioni:

- la figura che accoglie l'ispettore, indirizzandolo alle funzioni incaricate di gestire la specifica verifica;
- le figure (possibilmente almeno due, salvo emergenze documentate) che seguono l'ispezione, che si devono impegnare a:
  - collaborare con la Pubblica Amministrazione,
  - fornire tutte le informazioni richieste,
  - esibire tutta la documentazione di supporto necessaria,
  - documentare l'attività svolta nel corso della verifica in un fascicolo, dal quale devono risultare i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti nonché una relazione di sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
- la figura che firma il verbale dell'ispezione, se richiesto;
- la figura che fornisce all'Autorità Pubblica l'eventuale documentazione richiesta a seguito della verifica;
- la figura responsabile dell'archiviazione della relativa documentazione; di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere conservati i verbali almeno per il periodo previsto dalla normativa.

Le suddette figure s'impegnano a rispettare la normativa vigente e il Codice Etico e di comportamento adottato dalla Società.

All'accesso degli organi ispettivi, il soggetto individuato per l'accoglienza deve darne immediata comunicazione al Consigliere Delegato del CdA; analoga comunicazione deve essere inviata all'Organismo di Vigilanza.

E' fatto divieto di tentare di influenzare o alterare il meccanismo decisionale degli ispettori offrendo o promettendo denaro o favori, ovvero di falsificare o occultare dati o documentazione e di adottare comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo da parte di autorità, enti e organi di controllo.

Chi riceve richieste di documentazione da parte della Pubblica Autorità a seguito di un'ispezione deve inviare, siglandola, la richiesta al soggetto competente.

La risposta alla richiesta e il successivo invio documentale alla Pubblica Autorità sono adeguatamente tracciati.

OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'accesso degli organi ispettivi, il soggetto individuato per l'accoglienza deve dare immediata comunicazione all'OdV dell'avvio dell'attività ispettiva.

L'Organismo di Vigilanza definisce la tipologia e periodicità di ulteriori report informativi ritenuti opportuni per un monitoraggio continuo delle attività a rischio, oltre quelli già indicati nel corpo della procedura.

4 Protocollo Gestione delle Autorizzazioni Amministrative

Il rispetto delle regole dettate dal Protocollo contribuisce a prevenire la commissione dei reati-presupposto contenuti nelle seguenti famiglie:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D.Lgs. 231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis-1 D.lgs. 231/2001)
- Delitti contro l'ambiente (art. 25-undecies D.lgs. 231/2001)

Tutti i Destinatari sono tenuti, senza distinzione od eccezione alcuna, nelle attività volte all'ottenimento o al rinnovo delle Autorizzazioni amministrative al rispetto del presente protocollo:

- ogni fase dell'iter istruttorio, deve essere documentata e verificabile, in modo da poter sempre ricostruire ex post le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni, con possibilità di individuare sempre i soggetti coinvolti.
- Le fasi omogenee del processo operativo sono affidate a un unico soggetto, il Responsabile Me.Pa., evitando che la frammentazione dei compiti e delle attività produca deresponsabilizzazione del singolo operatore e impedisca l'individuazione delle specifiche competenze.
- Il Responsabile:
  - protocolla la pratica e forma il fascicolo;
  - cura i rapporti con l'Ente;
  - notifica al Consigliere Delegato del CdA l'avvio della pratica.
- Ciascun dipendente incaricato alla preparazione/elaborazione della documentazione, è tenuto a redigere ed elaborare la stessa fornendo dichiarazioni ed elementi non omissivi e che corrispondano al vero, pertanto, assumendone la responsabilità, siglando copia della documentazione prodotta che viene archiviata a cura del Responsabile Me.Pa. La documentazione prodotta non deve presentare alcun segno di correzione o cancellature.
- E' fatto divieto di produrre false attestazioni sui requisiti soggettivi ed oggettivi o su quant'altro richiesto dalla normativa per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni.
- Il Responsabile è tenuto alla verifica della genuinità e completezza della documentazione, avvalendosi, ove necessario, di consulenti tecnici o dei mezzi che ritiene più opportuni. Dell'avvenuto controllo e relative modalità deve darsi evidenza mediante apposizione di sigla sul documento verificato.
- Nel caso in cui il Responsabile abbia dubbi sulla completezza, veridicità o genuinità della documentazione prodotta, sarà tenuto a dare immediata comunicazione per iscritto all'Organismo di Vigilanza e all'Organo Amministrativo.

- Il Responsabile Me.Pa. è tenuto a relazionare per iscritto al Consigliere Delegato ciascun incontro con l'Ente deputato al rilascio dell'autorizzazione amministrativa, evidenziando la data dell'incontro, il luogo, le persone presenti, l'oggetto, le eventuali criticità emerse e le conclusioni.
- In caso di impossibilità o comprovate ragioni di opportunità tecnica ad effettuare l'incontro personalmente, il Responsabile nomina un sostituto mediante delega scritta che contenga le motivazioni della sostituzione e dell'individuazione del delegato. A seguito dell'incontro, il sostituto relaziona per iscritto, anche in forma sintetica, con tempestività al Responsabile gli incontri/riunioni effettuati con la pubblica amministrazione.
- Esaurita l'istruttoria relativa alla richiesta o al rinnovo dell'autorizzazione all'Ente preposto, il Consigliere Delegato del CdA autorizza la trasmissione della pratica all'Ente.
- Una volta autorizzata, la pratica viene trasmessa all'Ente competente a cura del Responsabile.
- Qualsiasi comunicazione tra i vari responsabili individuati inerente le attività oggetto della presente procedura deve essere fatta per iscritto in modo da garantire la tracciabilità delle varie fasi del procedimento. Le comunicazioni vengono archiviate nel fascicolo della pratica cui si riferiscono.
- Il Responsabile Me.Pa. assicura nel tempo il mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni sanitarie e ambientali ottenute.

OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Responsabile Me.Pa. comunica annualmente all'OdV l'elenco delle autorizzazioni tecniche e amministrative con indicazione dell'eventuale scadenza.

In caso di richiesta o rinnovo di un'autorizzazione, il Responsabile comunica in via preventiva l'avvio della pratica all'OdV.

L'Organismo di Vigilanza definisce la tipologia e periodicità di ulteriori report informativi ritenuti opportuni per un monitoraggio continuo delle attività a rischio, oltre quelli già indicati nel corpo del presente protocollo.

5. Protocollo di Gestione ambientale

Il rispetto delle regole dettate dal Protocollo contribuisce a prevenire la commissione delle seguenti fattispecie di reati presupposto:

- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D. Lgs. 231/2001)
- Delitti contro l'ambiente (art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001)

Nella prevenzione dei reati in materia ambientale, i Responsabili del Processo devono porre in essere adeguate procedure di gestione e controllo (preventivi, concomitanti o successivi) di tutte le fasi critiche dei processi a rischio, in particolare per quel che riguarda:

- gestione rifiuti (produzione, raccolta, deposito, trasporto, recupero e smaltimento);
- gestione di autorizzazioni/licenze/certificazioni/registri necessari e prodromici all'espletamento delle attività in materia ambientale (rifiuti, scarichi, etc.).

L'Organo Amministrativo deve garantire adeguate risorse finanziarie nell'ambito della prevenzione dei reati ambientali; dette risorse devono essere adeguatamente riflesse nel budget.

Tutti i Destinatari sono tenuti, senza distinzione o eccezione alcuna, nelle attività di gestione ambientale, alla seguente condotta:

- Ciascun dipendente incaricato alla preparazione/elaborazione della documentazione concernente aspetti ambientali è tenuto a redigere ed elaborare la stessa fornendo dichiarazioni ed elementi non omissivi e che corrispondano al vero.
- La selezione dei fornitori di servizi ambientali e l'affidamento dei servizi (con particolare riguardo al conferimento e trasporto di rifiuti) avviene nel rigoroso rispetto delle procedure operative stabilite per la selezione ed accreditamento dei fornitori.
- Tutti i rapporti intrattenuti tra i dipendenti della Società e i soggetti che agiscono per conto di qualunque Ente ispettivo (ad es. in caso di visite e ispezioni finalizzate alla verifica della corretta gestione degli adempimenti ambientali) devono essere improntati al rispetto dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza.
- È fatto divieto di tentare di influenzare o alterare il meccanismo decisionale di pubblici ufficiali incaricati di ispezioni ambientali offrendo o promettendo loro denaro o altre utilità, ovvero di falsificare o occultare dati o documentazione e di adottare comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo.
- È fatto obbligo di attenersi scrupolosamente alle politiche, procedure e istruzioni operative individuate dall'Organo Amministrativo.
- Per la corretta gestione di eventuali autorizzazioni ambientali si rinvia al protocollo n. 4 "Gestione delle autorizzazioni amministrative".

Obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Trasmettere all'OdV copia dei verbali di audit interno e delle azioni correttive.
L'Organismo di Vigilanza definisce la tipologia e periodicità di ulteriori report informativi ritenuti opportuni per un monitoraggio continuo delle attività a rischio, oltre quelli già indicati nel corpo del presente protocollo.

6. Protocollo di Gestione degli Acquisti

Il rispetto delle regole dettate dal Protocollo contribuisce a prevenire la commissione dei reati-presupposto contenuti nelle seguenti famiglie:

- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001);
- Reati societari previsti dal Codice civile (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
- Reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001);

Tutti i Destinatari sono tenuti, senza distinzione od eccezione alcuna, nelle attività di gestione dei fornitori di beni, servizi e lavori di qualsivoglia natura, alla seguente condotta:

- Nella selezione di fornitori e parti terze in genere - incluse le società di outsourcing - è d'obbligo utilizzare criteri oggettivi e trasparenti, nonché basarsi esclusivamente su parametri di qualità del bene o servizio, del prezzo, delle garanzie di assistenza, di equità e correttezza. Tali criteri e parametri devono essere predeterminati per iscritto.
- Nella selezione dei fornitori occorre:
  - verificare che la controparte sia in possesso dei requisiti di idoneità, professionalità e serietà. Qualora sia richiesta dalla specifica natura del rapporto contrattuale, verificare che la controparte sia in possesso di tutte le certificazioni/autorizzazioni/licenze prescritte dalla legge, specie nel caso in cui possa presentarsi il rischio in materia di ambiente o di salute e sicurezza dei lavoratori;
  - richiedere, ove ritenuta opportuna dal responsabile dell'acquisto, un'autodichiarazione di assenza di misure interdittive antimafia;
  - I dati già acquisiti devono essere sottoposti a verifica con ragionevole frequenza.
- Nella selezione dovrà essere considerato, ove applicabile e come elemento di maggiore considerazione nella scelta dei fornitori:
  - l'inserimento del fornitore nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. " White List") tenuti dalla Prefettura, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013;
  - l'attribuzione al fornitore del Rating di Legalità da parte dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato in base al Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE.
- A seguito dell'accreditamento il fornitore viene inserito nella Lista dei fornitori qualificati.

- Fatte salve eccezioni giustificabili e documentate, devono essere sempre utilizzati fornitori accreditati.
- I fornitori accreditati devono rilasciare una dichiarazione di impegno al rispetto del Modello 231 e del Codice Etico della Società.
- Tutti i contratti stipulati con i fornitori devono riportare una clausola risolutiva espressa in caso di:
    - inosservanza da parte del fornitore alle prescrizioni dettate dal Modello e dal Codice Etico adottato da C&C;
    - condanna del fornitore per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.
- La richiesta di un bene o servizio deve essere effettuata dalla funzione che ne ha necessità e comunicata da questa affinché proceda con l'acquisto.
- Le proposte di fornitura a prezzi notevolmente inferiori a quelli ordinariamente praticati sul mercato di riferimento devono essere attentamente valutate al fine di contenere il rischio di acquisti di beni provenienti da attività criminose.
- L'addetto al Magazzino è responsabile della verifica che il bene/servizio sia stato consegnato/reso secondo gli accordi pattuiti e di documentare per iscritto l'esito di tale verifica.
- La figura delegata all'emissione dell'ordine deve verificare la corrispondenza dell'ordine al fornitore con il contratto o, comunque, con le condizioni commerciali concordate con il fornitore. In caso la verifica dia risultato negativo, il processo di acquisto deve essere bloccato.
- In caso di fornitura merci, al momento della consegna della merce, l'addetto al magazzino, effettua un controllo di coerenza fra quanto indicato nel documento di trasporto della merce consegnata e l'ordine o il contratto del fornitore.
- In caso di fornitura di servizi, la funzione che ha richiesto la prestazione verifica la coerenza del servizio erogato con il contratto o l'/gli ordine/i del fornitore e, nel caso la verifica dia esito positivo, accetta per iscritto il servizio, affinché la figura preposta possa gestire la fattura e, in caso positivo, provvedere al pagamento.
- Nel caso possa presentarsi il rischio in materia di ambiente o di salute e sicurezza dei lavoratori, deve essere effettuato un controllo sul rispetto degli adempimenti contrattuali nell'esecuzione delle attività previste, mediante effettuazione di audit sul campo.
- Deve essere attuata una adeguata separazione di funzioni tra chi emette l'ordine, chi autorizza il pagamento, chi effettua le registrazioni contabili.

<u>Obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</u>

Trasmettere all'OdV copia dei verbali di audit interno e delle azioni correttive

7. Protocollo Gestione dei flussi monetari e finanziari

Il rispetto delle regole dettate dal Protocollo contribuisce a prevenire la commissione dei reati-presupposto contenuti nelle seguenti famiglie:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico (art. 24 D.Lgs. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001);
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.Lgs. 231/2001);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs. 231/2001);
- Reati societari previsti dal Codice civile (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001).

Tutti i Destinatari sono tenuti, senza distinzione od eccezione alcuna, nelle attività di gestione dei movimenti monetari e finanziari, in entrata ed in uscita di qualsivoglia natura ed origine, alla seguente condotta.

Principi generali

Nessuno può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e/o effettuare operazioni finanziarie senza attività di controllo e verifica di un'altra Funzione.

Le operazioni finanziarie possono essere effettuate solo in base a documenti giustificativi, approvati da figure collocate ad un adeguato livello gerarchico che ne attestano inerenza e congruità, e opportunamente archiviati.

I processi di gestione delle risorse finanziarie devono essere regolati da specifica disposizione in cui siano definiti ruoli, responsabilità, poteri di autorizzazione e di firma.

Le operazioni finanziarie possono essere effettuate solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate con limiti di valore, vincoli e responsabilità.

In caso di dubbi sulla conformità della spesa al Codice etico e di comportamento e alla normativa vigente, la funzione delegata ai pagamenti deve bloccare il pagamento fino a che tutti gli aspetti legali e sostanziali siano chiariti.

Rapporti con banche

La gestione operativa dei rapporti con il ceto bancario è di competenza esclusiva dell'Organo Amministrativo.

La Società non instaura rapporti con banche o altre istituzioni finanziarie localizzate in paesi aventi sede in paradisi fiscali o Paesi a rischio terrorismo o Paesi non collaborativi inclusi nelle *black list* dell'Amministrazione finanziaria e del GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale).

Pagamento di fatture

È attuata la separazione di funzioni tra chi gestisce i movimenti di cassa e banche e chi autorizza i pagamenti e i versamenti.

I pagamenti sono autorizzati da figura specificamente autorizzata. Tale sottoscrizione attesta la verifica da parte di questi della congruità della spesa e della conformità della spesa alla normativa aziendale vigente e al Codice etico e di comportamento.

L'archiviazione della documentazione relativa a pagamenti che attesta chi li ha approvati e firmati è a carico di figura specificamente designata.

È fatto divieto di effettuare pagamenti in contanti, salvo che si tratti di operazioni di valore economico esiguo e, in ogni caso, nei limiti della normativa antiriciclaggio vigente.

Incassi

Gli incassi ricevuti dai clienti (prevalentemente effettuati con sistemi tracciabili) vengono giornalmente rendicontati e sottoposti costantemente le operazioni di verifica e controllo.

Gli incassi e i pagamenti sono prevalentemente attuati tramite strumenti che garantiscono la tracciabilità (carte di credito, pagobancomat, assegno non trasferibile, bonifico bancario, RIBA). I movimenti in contanti in entrata e in uscita non sono significativi e avvengono per soglie ampiamente inferiori ai limiti stabiliti dalla normativa antiriciclaggio per far fronte a piccole spese; sul contante ricevuto viene effettuata operazione di controllo con apposito sistema elettronico.

Controlli contabili

Il Responsabile addetto alla contabilità verifica lo scadenziario dei pagamenti, predispone ed inserisce nell'applicativo di remote banking tutti i pagamenti secondo le varie forme tecniche (bonifici, mav, addebito F24, ecc.).

8. Protocollo di Gestione degli incarichi professionali e di consulenza

Il rispetto delle regole dettate dal Protocollo contribuisce a prevenire la commissione delle seguenti fattispecie di reati presupposto:

- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001);
- Reati societari previsti dal Codice civile (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

Tutti i Destinatari sono tenuti, senza distinzione o eccezione alcuna, nelle attività di gestione e trattamento dei rapporti di qualsivoglia natura ed origine per i conferimenti di incarichi di consulenza, alla seguente condotta:

- I consulenti devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, ed in relazione alla loro reputazione e affidabilità.
- I contratti con i consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini.
- I compensi dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti.
- È vietato affidare ai consulenti e collaboratori qualsiasi attività che non rientri nel contratto di consulenza.
- I contratti conclusi con i consulenti, che prevedono la prestazione di servizi nell'ambito delle attività sensibili, devono contenere quanto di seguito indicato:
    a) una apposita dichiarazione con la quale i consulenti affermino di essere a conoscenza delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 e si impegnino a rispettarle;
    b) dichiarazione con la quale si impegnano a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico della Società o i valori comuni cui il presente Codice si ispira;
    c) una apposita clausola risolutiva espressa che regoli le conseguenze della violazione da parte di consulenti degli obblighi di cui ai punti a) e b) precedenti.

- I consulenti devono osservare le prescrizioni del Modello Organizzativo e delle procedure interne, laddove indicato.

OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organo amministrativo comunica semestralmente all'Organismo di Vigilanza l'elenco delle consulenze affidate, indicando nominativo dell'incaricato, oggetto e importo dell'incarico.

L'Organismo di Vigilanza definisce la tipologia e periodicità di ulteriori report informativi ritenuti opportuni per un monitoraggio continuo delle attività a rischio, oltre quelli già indicati nel corpo della procedura.

9. Protocollo gestione dei sistemi informativi

Il rispetto delle regole dettate dal Protocollo contribuisce a prevenire la commissione dei reati-presupposto contenuti nelle seguenti famiglie:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D.Lgs. 231/2001);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001).

Tutti i Destinatari sono tenuti, senza distinzione od eccezione alcuna, nelle attività di gestione e trattamento dei sistemi informativi di qualsivoglia natura ed origine, alla seguente condotta:

- Utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi d'ufficio;
- Non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione della Direzione Tecnica;
- Segnalare al Responsabile del Processo il furto, il danneggiamento o smarrimento di tali strumenti;
- Evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante l'utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo, e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso;
- Evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere file, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione dell'Amministratore di Sistema;
- Evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure di consentirne l'utilizzo a terzi (familiari, amici, etc.);
- Evitare l'utilizzo di password di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione dell'Amministratore di Sistema;
- Evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- Utilizzare la connessione internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- Rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- Impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla stessa;
- Astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- Astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- Osservare con ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;

- Osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

Trattamento dei dati

Per le modalità di trattamento dei dati si rimanda integralmente a quanto previsto dal Sistema di Protezione dei Dati Personali adottato ed attuato dalla Società.

Sono previste e documentate le misure di sicurezza fisica e logica ritenute più efficaci (gestione delle credenziali di accesso, backup, firewall, ecc.).

Verifiche e controlli

Deve essere adottato un piano di controllo sugli accessi informatici mediante verifica (anche a campione) del log degli accessi.

Gestione delle licenze

Deve essere disposto un piano periodico di controllo dei software e delle banche dati installate sulle postazioni di lavoro al fine di riscontrare se siano muniti di regolare licenza d'uso.

Deve essere adottato uno scadenziario dei canoni di licenza o di assistenza.

OBBLIGHI D'INFORMAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Responsabile è tenuto a informare in forma scritta l'Organismo di Vigilanza, al verificarsi dell'evento, l'accesso o il tentativo d'accesso non autorizzato alla rete aziendale, al sito web aziendale o agli applicativi da parte del personale dipendente o di terzi.

10. Protocollo Gestione del Bilancio d'esercizio

Il rispetto delle regole dettate dal Protocollo contribuisce a prevenire la commissione dei reati-presupposto contenuti nelle seguenti famiglie:

- Reati societari previsti dal Codice civile (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001).

Tutti i Destinatari sono tenuti, senza distinzione od eccezione alcuna, nelle attività di gestione del bilancio di esercizio di qualsivoglia natura ed origine, alla seguente condotta:

- Le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività della Società devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.
- Tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione dei bilanci e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale.
- I dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, ai fini della predisposizione della bozza di bilancio. A richiesta, insieme ai dati e alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.
- La rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, devono avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati.
- Non deve esservi identità personale fra i soggetti che assumono decisioni, i soggetti che le attuano, i soggetti che devono dare evidenza contabile alle operazioni deliberate, i soggetti tenuti a svolgere sulle stesse i controlli di legge e quelli previsti dal sistema di controllo interno;
- La redazione del bilancio d'esercizio deve essere effettuata sulla base dei principi contabili nazionali statuiti dal OIC e, ove mancanti, in conformità ai principi internazionali (IAS/IFRS). Eventuali variazioni non giustificate nell'applicazione dei principi contabili stabiliti dalle procedure, devono essere tempestivamente segnalate al Collegio Sindacale (ove nominato) e all'Organismo di Vigilanza.
- Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nel presente protocollo (con particolare riferimento alla documentazione a supporto delle valutazioni e delle registrazioni contabili) deve essere archiviata e conservata.

11. Protocollo di gestione dei rapporti con i soci e con gli organi societari di controllo

Il rispetto delle regole dettate dal Protocollo contribuisce a prevenire la commissione dei reati-presupposto contenuti nelle seguenti famiglie:

- Reati societari previsti dal Codice civile (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001).

Tutti i Destinatari sono tenuti, senza distinzione od eccezione alcuna, nelle attività di gestione dei rapporti di qualsivoglia natura ed origine con i soci alla seguente condotta:

- Nello svolgimento delle attività di verifica e controllo su iniziativa dei soci è necessario agire con trasparenza e prestare la massima collaborazione.
- Le attività di verifica e controllo sono sistematicamente formalizzate nei rispettivi libri sociali ed i verbali sono consegnati all'Organo Amministrativo al fine di individuare e discutere eventuali rilievi.
- La predisposizione della documentazione richiesta deve essere effettuata con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando e – comunque - segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.
- I documenti devono essere elaborati in modo puntuale e in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo.
- Tutta la documentazione deve essere verificata e siglata da parte del Rappresentante Legale.
- Ciascuna funzione aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività disciplinata nella presente norma comportamentale.
- Annualmente è prevista almeno una riunione fra Organo Amministrativo e Organismo di Vigilanza, antecedente la seduta dell'Assemblea indetta per l'approvazione del bilancio d'esercizio; la riunione dovrà avere quale oggetto principale la bozza del documento e la proposta di ripartizione di utili e/o riserve, ovvero di copertura di perdite, con successiva stesura del verbale.
- In caso di operazioni straordinarie deve essere tenuta una riunione fra Organo Amministrativo e Organismo di Vigilanza, prima della riunione assembleare indetta per l'approvazione dell'operazione straordinaria in questione.

OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza deve essere trasmessa copia degli avvisi di convocazione delle riunioni delle Assemblee dei Soci o comunque darne notizia preventiva delle riunioni consiliari o assembleari che l'Organo Amministrativo intende convocare.

L'Organismo di Vigilanza definisce la tipologia e periodicità di ulteriori report informativi ritenuti opportuni per un monitoraggio continuo delle attività a rischio, oltre quelli già indicati in precedenza.

12. Protocollo di Gestione delle operazioni straordinarie e sul capitale

Il rispetto delle regole dettate dal Protocollo contribuisce a prevenire la commissione dei reati-presupposto contenuti nelle seguenti famiglie:

- Reati societari previsti dal Codice civile (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001).

Tutti i Destinatari sono tenuti, senza distinzione od eccezione alcuna, nelle attività di gestione e trattamento dei processi operativi relativi alle operazioni sul capitale, quali - a titolo esemplificativo - i conferimenti, le destinazioni di utili e riserve, le altre operazioni sul capitale, alla seguente condotta:

- Le operazioni sui conferimenti, sugli utili e sulle riserve, sul capitale sociale, devono essere effettuate nel rispetto delle norme primarie e secondarie applicabili, dello Statuto e del Codice Etico e di Comportamento.
- Ove fosse richiesto il coinvolgimento dei responsabili delle funzioni interne (ad es. per stime, perizie, proposte, valutazioni, progetti, programmi di emissione di strumenti di capitale ecc.) deve essere assicurata la tracciabilità e il controllo delle singole attività esercitate.
- Non deve esservi identità personale fra i soggetti che assumono decisioni, i soggetti che le attuano, i soggetti che devono dare evidenza contabile alle operazioni deliberate e i soggetti tenuti a svolgere sulle stesse i controlli di legge.
- L'Organo Amministrativo elabora adeguata motivazione al fine di giustificare la proposta di distribuzione di utili e riserve, copertura perdite, fusione e scissione, operazioni sul capitale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
- Adeguata documentazione relativa al processo di elaborazione e approvazione della bozza del bilancio d'esercizio o del bilancio straordinario viene predisposta e mantenuta da parte dell'Organo Amministrativo.
- Le operazioni straordinarie - quali operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria - sono disciplinate da disposizioni di legge e di Statuto e devono avvenire nel massimo rispetto dei fondamentali doveri di trasparenza e correttezza cui sono improntate tutte le attività poste in essere dalla Società.
- Tali operazioni devono sempre essere precedute da adeguata istruttoria documentata e deliberata dall'Organo Amministrativo e, successivamente, approvate dall'Assemblea.

Devono essere altresì rispettate le regole contenute nel protocollo di prevenzione n. 11 gestione dei rapporti con i soci e con gli organi societari di controllo

OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Legale Rappresentante deve comunicare in via preventiva all'Organismo di Vigilanza l'avvio di ogni operazione straordinaria e di ogni operazione sul capitale.

L'Organismo di Vigilanza definisce la tipologia e periodicità di ulteriori report informativi ritenuti opportuni per un monitoraggio continuo delle attività a rischio, oltre quelli già indicati nel corpo della procedura.

13. Protocollo Gestione degli Adempimenti Tributari

Finalità

Il rispetto delle regole dettate dal Protocollo contribuisce a prevenire la commissione dei reati-presupposto contenuti nelle seguenti famiglie:

- Reati societari previsti dal Codice civile (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.Lgs. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001) [in quanto la commissione eventuale di reati tributari potrebbero integrare gli estremi di reato-base dell'autoriciclaggio (art. 648.ter-1 c.p.)];
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001).

Contenuto e struttura

Il Protocollo contiene prescrizioni atte a garantire la conformità dell'attività della Società alle disposizioni di legge vigenti in materia tributaria e fiscale.

In particolare, il Protocollo ha il fine di creare tutte le condizioni necessarie a:

- rispettare scrupolosamente gli adempimenti fiscali, tra i quali – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - la compilazione, la tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- regolamentare la formazione e la tenuta dei documenti contabili e/o fiscali, quali fatture, dichiarazioni o altri documenti;
- conformare i rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria - anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti - a principi di correttezza, buona fede e collaborazione;
- prevenire ogni comportamento, da parte di tutti coloro i quali operano in nome e/o per conto della Società, diretto a realizzare o favorire attività integranti, direttamente o indirettamente, la commissione di illeciti tributari.

Rispetto della normativa vigente

La Società si impegna a rispettare la normativa volta per volta vigente in materia di imposte dirette e indirette e tributi locali.

In particolare i dipendenti, i collaboratori, tutti coloro i quali operano in nome e/o per conto della Società, in particolare, i soggetti svolgenti - anche incidentalmente - funzioni fiscalmente rilevanti sono tenuti alle seguenti prescrizioni:

- accertarsi, prima dell'emissione di fatture attive o documenti analoghi o dell'accettazione di fatture passive o documenti analoghi, che esse si riferiscano a beni e/o servizi chiaramente identificati in un ordine o contratto e che non si tratti in alcun caso di operazioni in tutto o in parte inesistenti;

- indicare correttamente gli elementi attivi e passivi nelle dichiarazioni fiscali controllando, per quanto possibile, che si riferiscano sempre a scritture contabili veritiere;
- rispettare rigorosamente i termini di legge per la presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- utilizzare le somme in compensazione secondo le disposizioni di legge vigenti;
- eseguire esattamente le obbligazioni aventi ad oggetto interessi e sanzioni amministrative relative a imposte sui redditi, ritenute fiscali o sul valore aggiunto;
- custodire in modo cartaceo e/o elettronico secondo le disposizioni previste dalla vigente disciplina tutti i documenti fiscali di cui è obbligatoria la conservazione, adottando le misure necessarie a prevenirne la modifica, la cancellazione o la distruzione;
- rispettare eventuali accordi intrapresi con l'Amministrazione Finanziaria (ad es. *ruling*);
- improntare alla più scrupolosa correttezza, trasparenza e collaborazione i rapporti con l'Amministrazione Finanziaria.

OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato dell'avvio di accessi, ispezioni e verifiche di natura tributaria. Devono inoltre essere trasmessi i verbali di accertamento o di contestazione di reati tributari.

L'Organismo di Vigilanza definisce la tipologia e periodicità di ulteriori report informativi ritenuti opportuni per un monitoraggio continuo delle attività a rischio, oltre quelli già indicati nel corpo della procedura.

14. Protocollo di Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Il rispetto delle regole dettate dal Protocollo contribuisce a prevenire la commissione delle seguenti fattispecie di reati presupposto:

- "Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D. Lgs. 231/2001)

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento della Società, nel Decreto legislativo 81/2008 e in generale, nella normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, al fine di prevenire il verificarsi di reati quali l'omicidio e le lesioni colposi.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione, i principi di comportamento individuati nel Codice Etico e di Comportamento, che qui si intende integralmente richiamato e la documentazione relativa alla tutela ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi inclusi, il Documento di Valutazione dei Rischi, le procedure e le istruzioni operative adottate dalla Società in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Uno dei presupposti del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro è dato dal rispetto di alcuni principi e dalla tenuta di determinati comportamenti, da parte dei lavoratori della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della stessa.

In particolare, ciascun lavoratore e ciascun soggetto che si trovi legittimamente ad operare presso la Società dovranno:

a) conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
b) rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
c) intervenire direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze, possibilità nonché nel rispetto delle procedure aziendali;
d) sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
e) partecipare attivamente agli interventi formativi previsti.

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili, i protocolli di prevenzione attuano i seguenti principi, in specifico riferimento alla normativa citata nella presente parte speciale:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Codice Etico e di Comportamento della Società;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le mansioni di ciascun dipendente della Società;

- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- sono correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e sono loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
- il sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa è coerente con le responsabilità assegnate; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma è garantito da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- le deleghe devono individuare in modo chiaro, specifico ed univoco le funzioni ed i compiti assegnati;
- ove previsto, sono effettuate le necessarie comunicazioni alle autorità competenti;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità, il livello di preparazione tecnica e/o professionale, l'esperienza maturata in quella specifica attività;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo;
- l'attività di documentazione e di certificazione obbligatoria è effettuata nei casi e modi previsti dalla legge;
- la scelta di eventuali consulenti esterni e dei soggetti previsti in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (tra cui, il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, eventuale personale tecnico, etc.) avviene sulla base di requisiti di professionalità e competenza, anche in riferimento a quanto previsto dalla legge (in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e relative norme collegate e di attuazione) e, in riferimento a essi, la scelta è motivata per iscritto;
- in caso di presenza di personale esterno (appalti, subappalti e altri casi simili) viene rispettato quanto previsto dalla normativa vigente;
- l'accesso ai dati della Società è conforme al D. Lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari;
- la valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, svolta dalla Società in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e dalla normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, deve essere effettuata nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza, anche sulla scorta di criteri predeterminati dalla Società al momento dell'approvazione del presente Modello;
- la valutazione dei rischi deve essere costante e periodicamente revisionata ed aggiornata; le verifiche ai fini di eventuali revisioni devono avvenire almeno annualmente e, in ogni caso, ogni qualvolta si verifichino dei mutamenti significativi nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro;
- in linea con le previsioni dettate dalla normativa vigente, la valutazione dei rischi viene svolta dal datore di lavoro, il quale si avvale del supporto di altri soggetti quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi, e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni ecc.) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato dell'arte della Società;
- le misure di prevenzione e protezione dai rischi devono essere adeguate, aggiornate ed effettivamente attuate;
- le procedure e i manuali di gestione delle emergenze, così come richiesti dalla normativa vigente, devono essere adeguati ed effettivamente attuati;
- i piani di sicurezza e di coordinamento in caso di presenza di cantieri devono essere adeguati ed

effettivamente attuati;
- gli infortuni sul lavoro e le relative cause devono essere registrati, monitorati ed analizzati al fine di ridurne l'incidenza;
- i lavoratori e i componenti delle squadre di gestione delle emergenze devono ricevere adeguata formazione ed informazione;
- i soggetti preposti e nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro devono avere competenze adeguate ed effettive in materia;
- è previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- tutte le attività e le procedure contemplate nel presente Modello debbono essere identificabili e ricostruibili sulla base di idonei sistemi di registrazione.

Obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il datore di lavoro o suo delegato è tenuto a comunicare all'OdV al manifestarsi dell'evento il verificarsi di eventuali incidenti sul lavoro.

15. Protocollo Gestione dei processi amministrativo-contabili

Il rispetto delle regole dettate dal Protocollo contribuisce a prevenire la commissione dei reati-presupposto contenuti nelle seguenti famiglie:

- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, Decreto 231);
- Reati societari previsti dal Codice civile (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001).

Tutti i Destinatari sono tenuti, senza distinzione od eccezione alcuna, nelle attività di gestione delle attività contabili ed amministrative, alla seguente condotta:

- le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività della Società devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.
- qualora la funzione deputata alla registrazione o al pagamento di fatture passive abbia il sospetto di falsità del documento, l'attività di contabilizzazione o pagamento deve essere immediatamente sospesa; dell'evento deve essere informato immediatamente l'Amministratore Unico.

Per i processi operativi di tipo amministrativo-contabile è, inoltre, necessario:

- determinare con chiarezza e precisione i dati e le informazioni che ciascuna funzione interna deve trasmettere o comunicare, i criteri per l'elaborazione dei dati contabili, la tempistica per il loro rilascio e consegna formale alla funzione responsabile della redazione del bilancio;
- determinare le modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni contabili alla funzione responsabile attraverso un sistema, anche informatico, che consenta di tracciare le varie fasi operative, i singoli passaggi di documentazione ed identificare i soggetti che inseriscano i dati nel sistema;
- prevedere l'obbligo, in capo a chi fornisce informazioni previste da tale procedura alle unità gerarchicamente sovraordinate, di indicare i documenti o le fonti originarie dalle quali vengono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse allo scopo di consentire la verificabilità e l'attendibilità delle stesse;
- stabilire che il responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relative al bilancio o altre comunicazioni sociali, provveda a sottoscrivere una dichiarazione che attesti la veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni trasmesse.
- è richiesta la scrupolosa osservanza delle procedure amministrativo-contabili stabilite dall'Organo Amministrativo.

16 Protocollo Gestione omaggi, spese di rappresentanza, liberalità e sponsorizzazioni

Il rispetto delle regole dettate dal Protocollo contribuisce a prevenire la commissione dei reati-presupposto contenuti nelle seguenti famiglie:

- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001).
- Reati societari previsti dal Codice civile (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001).

Tutti i destinatari sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate.

Qualora vengano a conoscenza di irregolarità o disapplicazioni sono tenuti a farne denuncia, secondo i canali predisposti dalla Società, al proprio Responsabile di Area/funzione ed, in ogni caso, all'Organismo di Vigilanza.

Sono, altresì, tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza le circostanze per le quali si paventi un'ipotesi di reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Ogni violazione sarà esaminata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare contenuto nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 adottato.

Tutti i Destinatari sono tenuti, senza distinzione o eccezione alcuna, nelle attività di gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza, alla seguente condotta:

Le spese di rappresentanza sono finalizzate unicamente a mantenere e accrescere il prestigio istituzionale della Società. In nessun modo possono avere lo scopo di condizionare il compimento di attività da parte di figure che rappresentano Enti Pubblici o privati. In ogni caso, esse devono essere di valore contenuto.

Apposite disposizioni aziendali definiscono:

- la lista di spese di rappresentanza e di omaggi erogabili;
- la lista delle figure autorizzate a disporne.

Le attività di rappresentanza sono gestite direttamente dal Consigliere Delegato del CdA; il Responsabile addetto alla Contabilità riceve solo la fattura e le note spese e procede al loro pagamento contabilizzazione, previa verifica della congruità con la stessa.

Nel caso di mancata approvazione, non deve essere effettuato il pagamento/deve esserne richiesto il rimborso, fatti salvi eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del dipendente.

Delle spese di rappresentanza deve essere garantita adeguata tracciabilità e documentazione.

È fatto divieto di distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera omaggi o regali, salvo quelli di modico valore e solo se «effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia coerentemente a quanto definito dalla legge 190/2012.
All'Organismo di Vigilanza deve essere trasmesso in via preventiva a cura del Consigliere Delegato del CdA l'elenco dei destinatari degli omaggi con indicazione del valore degli stessi, in relazione ai limiti stabiliti nel Modello.

L'Organismo di Vigilanza definisce la tipologia e periodicità di ulteriori *report* informativi ritenuti opportuni per un monitoraggio continuo delle attività a rischio, oltre quelli già indicati nel corpo della procedura.

L'archiviazione della documentazione originale è tenuta a cura del Consigliere Delegato del CdA presso i propri uffici.

17. Protocollo Gestione delle Gare d'Appalto

Il rispetto delle regole dettate dal Protocollo contribuisce a prevenire la commissione dei reati-presupposto contenuti nelle seguenti famiglie:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 22 D. Lgs. 231/2001);
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D. Lgs. 231/2001).

Tutti i dipendenti sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate.

Qualora vengano a conoscenza di irregolarità o disapplicazioni sono tenuti a farne denuncia, secondo i canali predisposti dalla Società, al proprio Responsabile di Area/Funzione ed, in ogni caso, all'Organismo di Vigilanza.

Sono, altresì, tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza le circostanze per le quali si paventi un'ipotesi di reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Ogni violazione sarà esaminata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare contenuto nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 adottato.

Tutti i Destinatari sono tenuti, senza distinzione od eccezione alcuna, nelle attività volte alla partecipazione di gare d'appalto indette da soggetti privati o dalla Pubblica Amministrazione all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Rigorosa osservanza delle norme dettate dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Testo Unico degli Appalti Pubblici).
- Rispettare il Codice etico e di comportamento che include specifici principi di condanna della corruzione pubblica e privata e specifiche previsioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e regole di condotta verso i fornitori di beni e servizi. È inoltre sancito il principio di opposizione alle attività criminose con particolare riguardo al contrasto di fenomeni di riciclaggio dei proventi legati ad attività illecite, finanziamento di attività terroristiche e più in generale dei pericoli di infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività imprenditoriali.
- Ogni fase dell'iter istruttorio, deve essere documentata e verificabile, in modo da poter sempre ricostruire ex post le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni, con possibilità di individuare sempre i soggetti coinvolti.
- Il Responsabile MEPA valuta e seleziona le gare d'appalto a cui partecipare; coordina le competenze delle funzioni coinvolte nell'elaborazione delle offerte;
- Il Responsabile verifica il possesso dei requisiti richiesti dal bando e valuta la fattibilità; quindi predispone la documentazione amministrativa richiesta dal bando di gara e l'offerta economica, previa analisi dei costi effettuata dall' Amministratore Unico.
- Il Responsabile provvede alla preparazione di tutta la documentazione amministrativa richiesta dal bando e la sottopone all'Organo Amministrativo per l'approvazione.

- Nel caso in cui l'azienda non possegga tutti i requisiti richiesti o per strategie commerciali, l'Amministratore attiva la ricerca di partner e definisce i rapporti tramite costituzione di ATI, RTI ecc. secondo le modalità previste dal bando.
- La selezione dei partner commerciali deve basarsi, tra l'altro, sul possesso di idonei requisiti di integrità morale e di elevata reputazione.
- Qualora il bando preveda anche la redazione del progetto tecnico, questa viene generalmente esternalizzata a soggetti terzi.
- Il Responsabile procede ad istruire la gara.
- Tutta la documentazione di gara è soggetta al riesame da parte dell'Organo Amministrativo che appone firma sugli stessi.
- Tutti i documenti relativi all'offerta sono raccolti in un'apposita cartellina chiaramente identificata.
- In caso di aggiudicazione il legale rappresentante acquisisce l'istruttoria e procede al riesame; quindi sottoscrive il contratto.
- I rapporti con la stazione appaltante sono tenuti dal Responsabile MEPA.
- Ciascun dipendente incaricato alla preparazione/elaborazione della documentazione è tenuto a redigere ed elaborare la stessa, fornendo dichiarazioni ed elementi non omissivi e che corrispondano al vero e, pertanto, assumendone la responsabilità, siglando copia della documentazione prodotta che viene appositamente archiviata. La documentazione prodotta non deve presentare alcun segno di correzione o cancellature.
- È fatto divieto di produrre false attestazioni sui requisiti soggettivi ed oggettivi o su quant'altro richiesto dal bando e dal capitolato d'appalto.
- Il Responsabile è tenuto alla verifica della genuinità e completezza della documentazione. Dell'avvenuto controllo e relative modalità deve darsi evidenza mediante apposizione di sigla sul documento verificato.
- Il Responsabile è tenuto, altresì, a relazionare periodicamente all'Organo Amministrativo, o a un suo delegato, su ciascun incontro con l'Ente Appaltante evidenziando la data dell'incontro, il luogo, le persone presenti, l'oggetto, le eventuali criticità emerse e le conclusioni.
- Qualsiasi comunicazione tra i vari responsabili individuati inerente le attività oggetto della presente procedura deve essere fatta per iscritto in modo da garantire la tracciabilità delle varie fasi del procedimento. Le comunicazioni vengono archiviate nel fascicolo della pratica cui si riferiscono.

OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di vigilanza deve essere comunicato, in via preventiva, l'avvio del procedimento di partecipazione alle gare pubbliche;

Deve essere trasmessa trimestralmente all'OdV una scheda di riepilogo delle gare aggiudicate.

L'Organismo di Vigilanza definisce la tipologia e periodicità di ulteriori *report* informativi ritenuti opportuni per un monitoraggio continuo delle attività a rischio, oltre quelli già indicati nel corpo della procedura.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi dell'art. 6, 3° comma del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

ALLEGATO 1

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

REV	DATA	Natura della revisione
00	12/2020	Prima emissione
01	20/02/2024	Revisione per aggiornamento sulla base delle novità introdotte del d.lgs. 24/2023 in materia di *whistleblowing*

Sommario

PREMESSA 4
1. INTRODUZIONE 5
2. DESTINATARI 6
3. I NOSTRI VALORI 6
4. PRINCIPI GENERALI 7
4.1. Rispetto della persona 7
4.2. Equità (imparzialità e solidarietà) 7
4.3. Onestà e correttezza 7
4.4. Prevenzione della corruzione 8
4.5. Tutela della personalità individuale 8
4.6. Efficacia ed efficienza 8
4.7. Trasparenza 9
4.8. Tutela dei dati personali e riservatezza delle informazioni 9
4.9. Opposizione alle attività criminose 10
5. REGOLE DI CONDOTTA 10
5.1. REGOLE DI CONDOTTA VERSO I SOCI 10
5.1.1. Tutela dei soci 10
5.1.2. Trasparenza verso il mercato 10
5.1.3. Organo Amministrativo 10
5.2. REGOLE DI CONDOTTA VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI 11
5.2.1. Condotta corretta e trasparente ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
5.2.2. Selezione, valorizzazione e formazione del personale 11
5.2.3. Sicurezza dei lavoratori e Ambiente di lavoro 12
5.2.4. Obblighi per tutti i dipendenti 13
5.2.5. Ulteriori obblighi per i responsabili delle funzioni aziendali 13
5.2.6. Efficacia esterna del Codice 14
5.2.7. Uso dei beni aziendali 14
5.2.8. Conflitto d'interessi 14
5.2.9. Pratiche concorrenziali 15
5.2.10. Regalie e benefici 15
5.2.11. Trasparenza in ogni operazione e attività 15
5.2.12. Trasparenza della contabilità 16
5.2.13. Uso di banconote, carte di pubblico credito, valori di bollo 16

5.2.14. Controlli interni 16
5.2.15. Sistemi informatici 17
5.2.16. Trasparenza e correttezza delle informazioni 18
5.2.17. Strumenti e segni di riconoscimento e tutela dei diritti d'autore 18
5.3. REGOLE DI CONDOTTA VERSO I CLIENTI 19
5.3.1. Imparzialità e correttezza 19
5.3.2. Comunicazioni 19
5.3.3. Gestione delle posizioni creditorie 20
5.4. REGOLE DI CONDOTTA VERSO I FORNITORI 20
5.4.1. Rapporti di collaborazione 20
5.4.2. Obiettiva valutazione 20
5.4.3. Partner 21
5.5. REGOLE DI CONDOTTA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 21
5.5.1. Correttezza e onestà 21
5.5.2. Rapporti di lavoro con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione 21
5.5.3. Sovvenzioni e finanziamenti 21
5.6. REGOLE DI CONDOTTA VERSO AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA 22
5.7. REGOLE DI CONDOTTA VERSO L'AUTORITA' GIUDIZIARIA 22
5.8. REGOLE DI CONDOTTA VERSO FORZE POLITICHE E ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSE 22
5.8.1. Rapporti con rappresentanti delle forze politiche e associazioni 22
5.8.2. Contributi e sponsorizzazioni 23
5.9. REGOLE DI CONDOTTA VERSO L'AMBIENTE 23
6. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E PROGRAMMA DI VIGILANZA 23
6.1. Comunicazione e formazione 23
6.2. Organismo di Vigilanza 24
6.3. Violazione del Codice Etico e Sanzioni 24
6.4. Segnalazione delle violazioni - whistleblowing 25
7. DISPOSIZIONI FINALI 27
7.1. Conflitto con il Codice 27
7.2. Modifiche al Codice 27

PREMESSA

La C&C S.P.A. ha adottato il presente Codice Etico e di comportamento al fine di assicurare che i valori etici fondamentali dell'Azienda siano chiaramente definiti e costituiscano per tutti un costante riferimento nello svolgimento della nostra attività.

Prendendo spunto dall'obiettivo della nostra azienda che è la creazione del valore per sé, per i propri Clienti, per i propri dipendenti e per la società, è naturale la condivisione, l'interiorizzazione e l'adozione di comportamenti improntati ad un costante rispetto di valori quali l'onestà, l'integrità morale, la trasparenza, l'affidabilità ed il senso di responsabilità per il mantenimento del prestigio e della responsabilità che ci viene dal modo in cui abbiamo raggiunto importanti risultati di dimensione e di efficienza operativa.

Il presente documento è il frutto di questa riflessione e rappresenta un insieme di norme concrete e di principi ai quali ispirarsi ed attenersi, che devono rappresentare la base fondamentale di tutte le nostre attività e definire le linee guida a cui dovranno essere improntati i comportamenti nelle relazioni interne e nei rapporti con l'esterno.

Tale Codice Etico è vigente dal giorno 1 ottobre 2020 ed ha valore per l'Organo Amministrativo, per tutti i Dipendenti del Gruppo, per tutti coloro che operano stabilmente o temporaneamente per conto dell'azienda, e per tutti coloro che instaurino con C&C relazioni di qualunque tipo.

Il Codice è una naturale prosecuzione del lavoro compiuto in questi anni nella rappresentazione di quella che è e sarà la cultura nella quale ci ritroviamo uniti e che dà forza alla nostra missione aziendale. La sua concreta efficacia dipende dalla sintonia con i principi, i valori ed i comportamenti di ogni singolo componente dell'azienda e, soprattutto, dalla capacità di ciascuno di inquadrare le proprie responsabilità nell'ambito di una storia collettiva che ci caratterizza e che ci seguirà.

1. INTRODUZIONE

Il presente documento, denominato "Codice Etico e di comportamento" (di seguito, anche "**Codice**") è un documento ufficiale che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dalla C&C S.P.A. (di seguito, anche "**C&C**" o "**Società**" o "**Azienda**"). Inoltre, esso regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che C&C assume espressamente nei confronti di coloro con i quali interagisce nello svolgimento della propria attività.

Il Codice ha altresì lo scopo di introdurre e rendere vincolanti nella C&C S.P.A. i principi e le regole di condotta rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito anche la "**Legge**" o il "**Decreto**").

Il Codice, considerato nel suo complesso e unitamente a tutte le specifiche procedure attuative approvate dalla Società, deve considerarsi parte integrante del Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai fini del citato Decreto e dei contratti di lavoro subordinato in essere e da stipulare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104, 2105 e 2106 del codice civile.

La violazione delle sue disposizioni configurerà, quindi, un illecito di natura disciplinare e, come tale, sarà perseguito e sanzionato dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7 della L. 300/1970 e potrà comportare il risarcimento dei danni procurati alla Società.

Quanto ai collaboratori, ai consulenti e ai lavoratori autonomi che prestano la propria attività in favore della Società e agli altri soggetti terzi, la sottoscrizione del presente Codice ovvero di un estratto di esso, o, comunque, l'adesione alle disposizioni e ai principi in esso previsti rappresentano una *conditio sine qua non* della stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra la Società e tali soggetti; le disposizioni così sottoscritte o, in ogni caso, approvate, anche per fatti concludenti, costituiscono parte integrante dei contratti stessi.

In ragione di quanto precede, eventuali violazioni da parte dei soggetti terzi di specifiche disposizioni del Codice, in base alla loro gravità, possono legittimare il recesso da parte della Società dei rapporti contrattuali in essere con detti soggetti e possono altresì essere individuate ex ante come cause di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

2. DESTINATARI

L'integrità morale è un dovere costante per tutti coloro che lavorano per C&C e caratterizza i comportamenti di tutta l'organizzazione.

Le norme del Codice si applicano indistintamente ai dipendenti della Società e a tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della stessa.
Il Codice Etico è, pertanto, diretto agli organi sociali ed ai loro componenti, ai dipendenti, ai prestatori di lavoro, anche temporaneo, ai consulenti ed ai collaboratori a qualunque titolo, nonché a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano e intrattengono rapporti o relazioni con C&C (di seguito, anche "**Destinatari**").

I Destinatari del presente Codice sono tenuti ad apprendere i contenuti e a rispettarne i suoi precetti, secondo quanto qui di seguito specificato.

In particolare, l'Organo Amministrativo, nel fissare gli obiettivi aziendali, si impegna ad ispirarsi ai principi contenuti nel Codice e si fa carico dell'effettiva attuazione del Codice e della diffusione dello stesso all'interno e all'esterno della Società.
I dipendenti della Società, oltre al rispetto di per sé dovuto alle normative vigenti e alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva, si impegnano ad adeguare le modalità di prestazione dell'attività lavorativa alle finalità e alle disposizioni previste dal presente Codice; questo, tanto nei rapporti intra aziendali, quanto nei rapporti con soggetti esterni alla Società e, in particolar modo, con le Pubbliche Amministrazioni e le altre Autorità Pubbliche.

Esigenza imprescindibile di ogni rapporto di proficua collaborazione con la Società è rappresentata dal rispetto, da parte dei collaboratori e degli altri soggetti terzi, dei principi e delle disposizioni contenuti nel presente Codice. In tal senso, al momento della stipula di contratti o di accordi con collaboratori o con altri soggetti terzi, la Società dota i suoi interlocutori del presente Codice Etico ovvero di un suo estratto significativo.

3. I NOSTRI VALORI

La C&C esalta lo strumento della tecnologia, volto a migliorare la vita delle persone, sia nella gestione ordinaria sia in quella straordinaria delle informazioni e delle comunicazioni.

La C&C S.P.A. considera la qualità del servizio, la tutela ambientale, la sicurezza dei lavoratori e, soprattutto, l'etica del lavoro i valori fondamentali che devono guidare il management nelle scelte aziendali.
L'obiettivo primario della C&C è, infatti, la creazione del valore per se, per i propri Clienti, per i propri dipendenti e per la società.
L'Azienda si impegna a rispettare e far rispettare le leggi vigenti dello Stato e degli Stati in cui svolge la propria attività e i principi etici di comune accettazione nello svolgimento delle proprie attività.
Rifugge e stigmatizza il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti per raggiungere i propri obiettivi economici, che sono perseguiti esclusivamente con l'eccellenza delle performance in termini di qualità e convenienza dei servizi offerti ai nostri Clienti, fondata sull'esperienza,

sull'attenzione al Cliente e sull'innovazione.

4. PRINCIPI GENERALI

Il Codice Etico costituisce un insieme di principi e di linee guida la cui osservanza è di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi sociali ed economici, per il regolare svolgimento delle attività, per l'affidabilità della gestione e l'immagine di C&C. Pertanto, a tali principi si ispirano le operazioni, i comportamenti e i rapporti sia interni che esterni a C&C.

4.1. Rispetto della persona

C&C si impegna a rispettare i diritti, l'integrità fisica, culturale e morale di tutte le persone con cui si relaziona. La centralità della Persona si esprime in particolare attraverso la valorizzazione dei propri collaboratori (siano essi dipendenti o legati da altro rapporto di lavoro), l'attenzione rivolta ai bisogni e alle richieste dei Clienti, la tutela e la trasparenza verso i soci, la correttezza e trasparenza della negoziazione verso i fornitori e la Pubblica Amministrazione, la partecipazione attiva alla vita sociale.

Non sono tollerate e sono sanzionate le richieste, accompagnate da minacce o altre violenze, volte ad indurre Amministratori, dipendenti e collaboratori esterni ad agire contro la Legge ed il Codice Etico.

4.2. Equità (imparzialità e solidarietà)

Nei rapporti con i portatori di interesse, nei contatti con la Collettività e la Pubblica Amministrazione, nelle comunicazioni ai soci, nella gestione del personale e nell'organizzazione del lavoro, nella selezione e gestione dei fornitori, C&C evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alla religione dei suoi interlocutori.

C&C si impegna, in sintesi, ad operare in modo equo e imparziale, adottando lo stesso comportamento verso tutti gli interlocutori con cui entra in contatto, pur nelle differenti forme di relazione e comunicazione richiesta dalla natura e dal ruolo istituzionale degli interlocutori. Di fronte a situazioni di svantaggio (stato di bisogno, handicap) la solidarietà è l'indirizzo che garantisce l'equità di trattamento.

4.3. Onestà e correttezza

C&C è costantemente impegnata a rispettare tutte le prescrizioni normative e a sviluppare programmi e procedure che ne garantiscano l'applicazione e il controllo.
Nell'ambito della loro attività professionale, l'Amministratore, i dipendenti e i collaboratori di C&C sono tenuti a rispettare con diligenza la normativa vigente, il Codice Etico, i regolamenti e le disposizioni interne. In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Società può giustificare una condotta non onesta.

4.4. Prevenzione della corruzione

Nella conduzione delle sue attività C&C vieta qualunque azione nei confronti o da parte di terzi tesa a promuovere o favorire i propri interessi, trarne vantaggio, o in grado di ledere l'imparzialità e l'autonomia di giudizio.

A tal fine si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e altre condotte idonee a integrare il pericolo di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n.231/2001.

C&C non consente di corrispondere o accettare somme di denaro o doni a/da parte di terzi, allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti alla Società; è invece consentito accettare o offrire doni che rientrino nei consueti usi di ospitalità, cortesia e per particolari ricorrenze, nei limiti previsti dalla Legge Anticorruzione.

4.5. Tutela della personalità individuale

C&C sostiene e rispetta i diritti umani, in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU. Riconosce l'esigenza di tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme e ripudia ogni manifestazione di violenza, soprattutto se volta a limitare la libertà personale, nonché ogni fenomeno di prostituzione e/o pornografia minorile.

C&C si impegna a tutelare l'integrità morale dei collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona; per questo motivo essa salvaguarda i lavoratori da atti di violenza, contrastando qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.
Sono tassativamente vietate molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona.
Il collaboratore dell'Azienda che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose può segnalare l'accaduto al diretto responsabile o all'Organismo di Vigilanza, per la valutazione dell'affettiva violazione sia del Codice che delle norme di legge e/o di contratto.

4.6. Efficacia ed efficienza

C&C si impegna a migliorare costantemente l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali, attraverso la predisposizione e il rispetto di piani per il miglioramento della qualità del servizio e tramite l'adozione di soluzioni tecnologiche e organizzative volte a coniugare la soddisfazione delle esigenze del territorio servito e delle sue comunità con l'efficienza e l'economicità della gestione.

Tali principi implicano che ciascun destinatario del codice sia sempre orientato, nei propri comportamenti, alla condivisione della missione aziendale, alla collaborazione con i colleghi ed al

perseguimento degli scopi e degli obiettivi aziendali.

4.7. Trasparenza

Il principio di trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione e sulla chiarezza della comunicazione sia all'esterno che all'interno dell'Azienda.
L'Amministratore, i dipendenti e i collaboratori esterni della C&C si impegnano a fornire informazioni complete, corrette, adeguate e tempestive sia all'esterno che all'interno dell'Azienda.
Le informazioni sono rese in modo chiaro e semplice, di norma fornite tramite comunicazione scritta.

La comunicazione della C&C verso l'esterno è improntata al rispetto del diritto all'informazione e in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi; ogni forma di comunicazione rispetta le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale ed è realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività, salvaguardando, tra le altre, le informazioni *price sensitive*, ed i segreti industriali. E' vietata ogni forma di pressione o di acquisizione di atteggiamenti di favore da parte dei mezzi di comunicazione. Il sistema di verifica e risoluzione dei reclami attuato nei confronti dei Clienti deve permettere che le informazioni siano fornite attraverso una comunicazione sia verbale che scritta, costante e tempestiva, chiara ed esauriente, entro i tempi di risposta prefissati.

4.8. Tutela dei dati personali e riservatezza delle informazioni

C&C assicura la riservatezza dei dati personali e sensibili in proprio possesso, in conformità alla normativa vigente sulla Privacy.
All'Amministratore, dipendenti e collaboratori esterni della C&C è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio della propria mansione o dei compiti assegnati.
Inoltre, è fatto divieto di utilizzare e divulgare sia all'interno che all'esterno, informazioni riservate che devono rimanere opportunamente protette, così come disposto dalle procedure richiamate nel Modello Organizzativo e di Gestione.
Le informazioni riservate sono:

- I Piani aziendali, strategici, economico/finanziari, contabili, commerciali, gestionali, operativi;
- Gli investimenti;
- Dati relativi al personale, ai Clienti, ai Fornitori e in generale tutti i dati definiti personali dalla vigente normativa sulla privacy, con particolare attenzione per quelli che la legge definisce come sensibili;
- I parametri aziendali di prestazione e di produttività;
- Gli accordi e i contratti commerciali, i documenti aziendali;
- Le banche dati.

4.9. Opposizione alle attività criminose

C&C si impegna a collaborare con istituzioni e autorità di controllo, per contribuire alla lotta al crimine, con particolare riguardo al contrasto di fenomeni di riciclaggio dei proventi legati ad attività illecite, finanziamento di attività terroristiche e più in generale dei pericoli di infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività imprenditoriali.

5. REGOLE DI CONDOTTA

Le regole di condotta contenute nella presente sezione hanno lo scopo di indicare i comportamenti da osservare nello svolgimento delle varie attività aziendali in conformità ai valori cui si ispira il presente Codice.

Tali regole sono suddivise in relazione ai soggetti con i quali C&C si relaziona nello svolgimento delle proprie attività.

5.1. REGOLE DI CONDOTTA VERSO I SOCI

5.1.1. Tutela dei soci

C&C si impegna a fornire ai Soci informazioni accurate, veritiere e tempestive e a migliorare le condizioni della loro partecipazione, nell'ambito delle loro prerogative, alle decisioni societarie attraverso il perseguimento della propria missione e con una gestione socialmente responsabile dei settori in cui opera.

5.1.2. Trasparenza verso il mercato

C&C persegue la propria missione assicurando la piena trasparenza con una comunicazione corretta ed esauriente verso l'esterno delle scelte effettuate e delle informazioni sull'andamento della gestione. Pertanto, offre un'informazione completa, corretta, simmetrica e tempestiva affinché le decisioni dei soci e degli investitori possano essere basate sulle scelte strategiche aziendali e sull'andamento della gestione.

Le comunicazioni, in quanto corrette e trasparenti, non sono mai finalizzate al conseguimento di un vantaggio o di un interesse indebito per C&C.

5.1.3. Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo svolge le funzioni proprie con professionalità, autonomia, indipendenza e responsabilità nei confronti dell'Azienda, della proprietà e dei terzi.

L'Organo di vertice deve avere consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie responsabilità, nonché sensibilità alla propria funzione, fungendo da esempio per quanti operano nella Società.

L'Amministratore non deve impedire od ostacolare l'esercizio delle attività di controllo da parte degli organismi preposti. Inoltre, è tenuto ad essere partecipe ed agevolare il funzionamento del sistema di controllo aziendale, sensibilizzando in tal senso il personale dipendente.

Oltre alle proprie competenze, l'Organo Amministrativo ha l'impegno di far rispettare scrupolosamente i valori enunciati dal Codice Etico, promuovendone la condivisione e la diffusione anche nei confronti di terzi.

5.2. REGOLE DI CONDOTTA VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI

5.2.1. Business Conduct

C&C conduce business eticamente, onestamente e in ottemperanza della legge e delle sue regolamentazioni.
I collaboratori (intesi come gli amministratori, i dipendenti e coloro i quali, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto, operano sotto la direzione o vigilanza della C&C) devono ispirarsi ai principi di onestà in qualsiasi area di business, rispetto verso gli interlocutori e tutela delle informazioni confidenziali detenute.

Nel rispetto delle norme di legge, i collaboratori devono mantenere un comportamento improntato alla disponibilità nei confronti dei Soci, dell'Amministratore, degli altri organi sociali, dei revisori contabili e delle autorità di vigilanza.

5.2.2. Selezione, valorizzazione e formazione del personale

C&C riconosce la centralità delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca. Pertanto nella fase di selezione, di assunzione e di avanzamento di carriera del personale, C&C effettua valutazioni esclusivamente sulla base della corrispondenza tra profili attesi e profili richiesti e a considerazioni di merito trasparenti e verificabili, in coerenza con le procedure definite. La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale dei dipendenti.

La Società nell'ambito dei processi di selezione del personale, non compie alcuna discriminazione, diretta o indiretta, fondata su ragioni di carattere sindacale, politico, religioso, razziale, di lingua o di sesso.

La Società si impegna a non favorire in alcun modo candidati segnalati da soggetti terzi, ed in particolar modo facenti parte delle Pubbliche Amministrazioni. In caso di segnalazioni di candidati ai responsabili di Funzioni, ovvero ai dipendenti, da parte di soggetti membri delle Pubbliche

Amministrazioni, sarà data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza, il quale procederà agli accertamenti che riterrà opportuni.

Ad analoga procedura saranno soggette eventuali segnalazioni di candidati da parte di responsabili di Funzioni della Società.

Fermo restando quanto sopra, qualora i candidati a ricoprire posizioni all'interno della Società dovessero risultare legati da vincoli di parentela affinità con soggetti facenti parte delle Pubbliche Amministrazioni, dovrà essere data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza, il quale procederà agli accertamenti che riterrà opportuni.

Il Personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare e/o di sfruttamento.

C&C offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo, senza discriminazione alcuna.

L'azienda rifiuta, inoltre, qualsiasi azione che possa configurare abuso d'autorità e che violi la dignità e l'integrità psico-fisica della persona.

La Società, nell'ambito dei processi di formazione del personale provvede ad istituire corsi di formazione ai quali devono partecipare obbligatoriamente i dipendenti selezionati. Tali corsi sono rivolti a fornire al personale una corretta e dettagliata informazione su particolari aree sensibili quali, a mero titolo esemplificativo con riferimento alla sicurezza sul lavoro: la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, la prevenzione degli incendi, l'uso dei videoterminali e di altre apparecchiature elettroniche, etc.

La Società consegna a tutti dipendenti la documentazione necessaria a formare il personale sulle tematiche sensibili ed aventi particolare rilievo.

5.2.3. Sicurezza dei lavoratori e Ambiente di lavoro

C&C considera di primaria importanza la tutela della sicurezza dei lavoratori. Tutti i collaboratori sono tenuti, nell'ambito delle proprie attività, a considerare gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro con la medesima applicazione ed intensità.

Obiettivi primari della Società sono, quindi, la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni e delle comunità interessate dalle stesse attività.

Le attività della Società devono essere condotte nel pieno rispetto della normativa vigente e delle direttive in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori e di sicurezza sul lavoro.

Il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro deve essere un costante punto di riferimento nella gestione operativa degli obiettivi aziendali.

I principi e i criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono così individuati:

a) evitare i rischi;
b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
c) combattere i rischi alla fonte;
d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tutti i dipendenti sono coinvolti e quindi chiamati a rendersi parte attiva per migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro e per preservare l'ambiente di lavoro.

I dipendenti, ciascuno nell'ambito delle proprie mansioni, prendono parte al processo di individuazione e prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, colleghi e terzi.
Non è consentito fumare nei luoghi di lavoro contrassegnati dall'apposito divieto.

5.2.4. Obblighi per tutti i dipendenti

Ad ogni dipendente è richiesta la conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice o dallo stesso richiamate, nonché delle norme di legge di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione e che costituiscono parte integrante della prestazione lavorativa di ciascuno.

Il dipendente che abbia notizia di presunte condotte illecite è tenuto a comunicare le notizie di cui è in possesso in merito a tali condotte solo ai propri superiori e all'Organismo di Vigilanza.
I dipendenti hanno altresì l'obbligo di:
a) astenersi da comportamenti contrari a tali disposizioni e norme;
b) rivolgersi ai propri superiori, ovvero all'Organismo di Vigilanza, per i necessari chiarimenti sulle modalità applicative del Codice o delle normative di riferimento;
c) riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali notizie in merito a possibili violazioni del Codice;
d) collaborare con la Società in caso di eventuali indagini volte a verificare ed eventualmente sanzionare possibili violazioni.

5.2.5. Ulteriori obblighi per i responsabili delle funzioni aziendali

Ogni Responsabile di Funzione aziendale ha l'obbligo di:
a) curare l'osservanza del Codice da parte dei propri diretti sottoposti;

b) rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri sottoposti e collaboratori;
c) adoperarsi affinché i dipendenti comprendano che le disposizioni contenute nel Codice costituiscono parte integrante della loro prestazione lavorativa;
d) selezionare dipendenti e collaboratori che si impegnino a rispettare i principi presenti nel Codice;
e) riferire tempestivamente al Responsabile Risorse Umane ovvero all'Organismo di Vigilanza eventuali segnalazioni o esigenze da parte dei propri sottoposti.

L'inosservanza, da parte dei responsabili di Funzione, degli obblighi di cui al presente paragrafo potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, incluso il licenziamento.

5.2.6. Efficacia esterna del Codice

Chiunque, agendo in nome o per conto della C&C, entri in contatto con soggetti terzi con i quali la Società intenda intraprendere relazioni commerciali o sia con gli stessi tenuta ad avere rapporti di natura istituzionale, sociale, politica o di qualsivoglia natura, ha l'obbligo di:
a) informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice;
b) esigere il rispetto degli obblighi del Codice nello svolgimento delle loro attività;
c) adottare le iniziative di natura interna necessarie in caso di rifiuto da parte dei soggetti terzi di adeguarsi al Codice o, in caso di mancata o parziale esecuzione dell'impegno assunto, di osservare le disposizioni contenute nel Codice stesso.

5.2.7. Uso dei beni aziendali

Ciascun collaboratore è tenuto ad operare con diligenza a tutela dei beni aziendali, osservando comportamenti responsabili ed in linea con le politiche aziendali.

In particolare, tutti i collaboratori di C&C devono:
- proteggere i dispositivi aziendali e devono segnalare eventuali smarrimenti, sprechi o furti di materiale aziendale;
- tenere riservate le informazioni di C&C e, confidenziali, dei suoi clienti.

5.2.8. Conflitto d'interessi

Tutti i collaboratori devono assicurare che ogni decisione assunta nell'ambito delle proprie attività sia presa nell'interesse della C&C e non di quello personale.

Tutti i collaboratori (dipendenti, amministratori, dirigenti, etc.) sono tenuti ad evitare ogni attività o situazione di interesse personale che costituisca o possa costituire, anche solo potenzialmente, un conflitto fra gli interessi individuali e quelli della Società e, in ogni caso, dovranno conformarsi alle specifiche *policies* adottate dalla Società in materia.

Nessun collaboratore può utilizzare la sua posizione lavorativa in C&C per ottenere favori o favoreggiamenti per se stesso, per i membri della sua famiglia o per le persone con cui ha una relazione personale. Tanto vale per gli acquisti di prodotti, vendite di prodotti, assunzioni, promozioni, selezione dei partner, fornitori o qualsiasi altra situazione legata all'azienda.

Ogni eccezione deve essere approvata dall'Organo Amministrativo.

5.2.9. Pratiche concorrenziali

Per C&C è di primaria importanza che il mercato sia basato su una concorrenza corretta e leale.

C&C è impegnata ad osservare scrupolosamente le leggi in materia e a collaborare con le autorità regolatrici del mercato.
La Società non pone in essere comportamenti illeciti, o comunque sleali, allo scopo di impossessarsi di segreti commerciali, elenchi Clienti o fornitori, o informazioni relative alle infrastrutture o ad altri aspetti dell'attività economica di terzi. La Società, inoltre, non assume dipendenti provenienti da società concorrenti al fine di ottenere informazioni di carattere confidenziale, né induce il personale di società concorrenti a rivelare informazioni che essi non possono divulgare.

5.2.10. Regalie e benefici

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società. Tale norma – che non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è consuetudine – concerne sia i regali promessi od offerti sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio.

La Società si astiene da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici, se noti, delle aziende o degli enti con cui intrattiene rapporti.

In ogni caso, l'offerta di regali da parte della Società – salvo quelli di modico valore – deve avvenire conformemente alle regole di cui al presente articolo:
a) l'offerta di regali ad esponenti della Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali, soggetti incaricati di pubblico servizio o pubblici funzionari è consentita nei limiti della L.190/2012;
b) in caso di regali destinati a soggetti non rientranti nella categoria sub a), l'offerta deve essere:
- preventivamente comunicata al responsabile della funzione coinvolta;
- espressamente approvata dal responsabile della funzione coinvolta;
- documentata in modo adeguato, al fine di consentire le opportune verifiche.

5.2.11. Trasparenza in ogni operazione e attività

Ogni operazione e/o attività deve essere lecita, autorizzata, coerente, documentata, verificabile, in conformità al principio di tracciabilità ed alle procedure aziendali, secondo criteri di prudenza e a

tutela degli interessi della C&C:

- le procedure aziendali devono consentire l'effettuazione di controlli sulle operazioni, sui processi autorizzativi e sull'esecuzione delle operazioni medesime;
- ogni collaboratore che effettui operazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili appartenenti alla Società, deve fornire ragionevolmente le opportune evidenze per consentire la verifica delle suddette operazioni.

5.2.12. Trasparenza della contabilità

La contabilità della Società risponde ai principi generalmente accolti di verità, accuratezza, completezza e trasparenza del dato registrato.

I Destinatari del presente Codice si impegnano ad astenersi da qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, che violi direttamente o indirettamente i principi normativi e/o le procedure interne che attengono la formazione dei documenti contabili e la loro rappresentazione all'esterno.

In particolare, i Destinatari del presente Codice si impegnano a collaborare affinché ogni operazione e transazione sia tempestivamente e correttamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili, nonché, se del caso, debitamente autorizzata e verificata.

I Destinatari del presente Codice sono altresì tenuti a conservare e a rendere disponibile, per ogni operazione o transazione effettuata, adeguata documentazione di supporto al fine di consentirne:

a) l'accurata registrazione contabile;
b) l'immediata individuazione delle caratteristiche e delle motivazioni sottostanti;
c) l'agevole ricostruzione formale e cronologica;
d) la verifica del processo di decisione, autorizzazione e realizzazione, in termini di legittimità, coerenza e congruità, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità.

I Destinatari del presente Codice che vengano a conoscenza di casi di omissione, falsificazione o trascuratezza nelle registrazioni contabili o nella documentazione di supporto sono tenuti a riferirne tempestivamente al proprio superiore e all'Organismo di Vigilanza.

5.2.13. Uso di banconote, carte di pubblico credito, valori di bollo

C&C, sensibile all'esigenza di assicurare correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari, esige che i Destinatari rispettino la normativa vigente in materia di utilizzo e circolazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, e pertanto sanziona severamente qualunque comportamento volto all'illecito utilizzo nonché alla circolazione di carte di credito, valori di bollo, monete e banconote false.

5.2.14. Controlli interni

C&C promuove ad ogni livello l'assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo. Una positiva attitudine verso i controlli contribuisce in maniera significativa al

miglioramento dell'efficienza aziendale.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti adottati dalla Società allo scopo di indirizzare, gestire e verificare le attività dell'impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Ogni livello della struttura organizzativa ha il compito di concorrere alla realizzazione di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente. Per tale ragione, conseguentemente, tutti i dipendenti della Società, nell'ambito delle funzioni svolte e delle rispettive mansioni, sono responsabili del corretto funzionamento del sistema di controllo.

La Società assicura ai Soci e agli altri eventuali organi societari titolari di potestà di controllo, nonché all'Organismo di Vigilanza, l'accesso ai dati, alla documentazione ed a qualsiasi informazione utile allo svolgimento della propria attività.

5.2.15. Sistemi informatici

Premesso che l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche aziendali deve sempre ispirarsi ai principi di diligenza e correttezza - atteggiamenti questi destinati a sorreggere ogni atto o comportamento posto in essere nell'ambito del rapporto di lavoro - i Dipendenti ed i Collaboratori assimilati sono in ogni caso tenuti ad adottare le ulteriori regole interne di comportamento comune, dirette ad evitare comportamenti inopportuni e/o scorretti, che possano provocare danni alla Società, agli altri Dipendenti od ai terzi (quali fornitori, partner commerciali e finanziari, controparti negoziali, consulenti e terzi in genere) che hanno rapporti con la Società, nel rispetto delle disposizioni e/o indicazioni fornite dalle funzioni aziendali competenti: il tutto – comunque – nel rispetto della normativa della *privacy* e delle disposizioni relative al segreto d'ufficio.

Il personal computer (fisso o mobile), i relativi supporti esterni e periferiche, i sistemi di comunicazione mobile ed i relativi programmi e/o applicazioni affidati al Dipendente e/o al Collaboratore assimilato sono, come è noto, strumenti di lavoro e, pertanto, devono essere custoditi in modo adeguato con rispetto, da parte di ogni interessato, delle istruzioni impartite in applicazione di quanto previsto dalla normativa della *privacy* e del segreto d'ufficio nonché dai regolamenti interni per la tutela e la difesa del patrimonio aziendale, e con impegno a segnalare prontamente il furto, danneggiamento o smarrimento di tali strumenti al proprio superiore.

Inoltre ogni comunicazione (interna ed esterna), inviata o ricevuta, che interessi le attività sensibili alla commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o che abbia contenuti rilevanti o che contenga impegni per la Società, dovrà essere visionata e firmata, rispettivamente, dai soggetti responsabili, nei limiti delle deleghe e delle procure conferite.

Poiché in caso di violazioni di norme di natura legislativa, regolamentare e contrattuale, sia la Società, sia il singolo Amministratore o Procuratore o Dipendente o Collaboratore assimilato sono perseguibili con sanzioni, anche di natura penale, la Società verificherà, nei limiti consentiti dalle norme legali e contrattuali, il rispetto delle regole e l'integrità del proprio sistema informatico, avvalendosi, se ritenuto necessario, di specialisti del settore.

La non osservanza di quanto prescritto nel Codice può comportare sanzioni non solo disciplinari, ma anche civili e penali.

Ai Dipendenti e ai Collaboratori assimilati della Società:

a) non è consentito navigare in siti non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate;
b) non è permessa la partecipazione, per motivi non professionali, a *forum*, *blog*, *social network*, l'utilizzo di *chat line*, di bacheche elettroniche e le registrazioni in *guest book* anche utilizzando pseudonimi (o *nickname*);
c) non è consentita la memorizzazione di documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica;
d) è severamente vietato in ogni caso collegarsi o comunque accedere a siti i contenuti dei quali possano far configurare reati contro la persona compresi dal Decreto (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile e reati collegati, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi).

Nel precisare che anche la posta elettronica è uno strumento di lavoro e che non è consentito l'utilizzo ad uso personale, si ritiene utile segnalare a tutti i Dipendenti ed ai Collaboratori assimilati della Società che:

a) non è consentito inviare o memorizzare messaggi (interni ed esterni) di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica;
b) ogni comunicazione (interna ed esterna), inviata o ricevuta, o che contenga impegni per la Società, dovrà avvenire attraverso dispositivi aziendali;
c) non è consentito l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica aziendale per motivi non professionali.

5.2.16. Trasparenza e correttezza delle informazioni.

I collaboratori devono assicurare, nell'ambito delle proprie conoscenze, veridicità, trasparenza, accuratezza e completezza della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

C&C condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge e dirette ai soci, al pubblico, alle Autorità di controllo.

Tutti i soggetti che partecipano alla formazione dei suddetti atti, ed in particolare l'organo Amministrativo e l'alta direzione della C&C, sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra indicati e a fornire tali dati e informazioni in modo tempestivo.
C&C, tramite i suoi organi e i soggetti delegati, assicura la massima trasparenza e attenzione al rapporto con gli organi di controllo societari o la società di revisione.

5.2.17. Strumenti e segni di riconoscimento e tutela dei diritti

d'autore

La Società salvaguarda i diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti d'autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento, attenendosi alle politiche e alle procedure previste per la loro tutela e rispettando altresì la proprietà intellettuale altrui, in ogni attività della società anche con riferimento alla gestione del marketing societario. E' pertanto contraria alle politiche della Società la riproduzione non autorizzata di software, di documentazione o di altri materiali protetti da diritto d'autore. In particolare, la Società rispetta le restrizioni specificate negli accordi di licenza relativi alla produzione-distribuzione di prodotti di terzi, ovvero di quelli stipulati con i propri fornitori di software e vieta l'utilizzo o la riproduzione di software o di documentazione al di fuori di quanto consentito da ciascuno di detti accordi di licenza.
La Società vieta qualsiasi comportamento volto a determinare la perdita, il furto, la diffusione non autorizzata o l'uso improprio della proprietà intellettuale propria o altrui ovvero di informazioni riservate. A tal fine, la Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo, garantendo la rispondenza alla normativa sui diritti d'autore, nonché sulla tutela dei segni di riconoscimento, quali marchi e brevetti. La Società stigmatizza, altresì, l'utilizzo delle banche dati (estrazione, riproduzione dei dati, presentazione in pubblico, etc.) per fini diversi per cui le stesse sono state costituite e, comunque, contrari a quanto consentito dalla normativa sulla tutela del diritto d'autore.
La Società condanna ogni comportamento posto in essere allo scopo di impossessarsi illecitamente di segreti commerciali, elenchi fornitori ed altre informazioni afferenti l'attività

5.3. REGOLE DI CONDOTTA VERSO I CLIENTI

5.3.1. Imparzialità e correttezza

C&C ritiene importante il rapporto con i propri Clienti, intendendosi per tali tutti i soggetti, pubblici e privati, che usufruiscono dei suoi servizi e, per tale ragione, si impegna ad improntarlo sui principi di lealtà, correttezza, trasparenza, di fiducia e di soddisfazione reciproca, prestando la massima attenzione alla qualità e alla sicurezza dei servizi erogati, dei propri processi e luoghi aziendali nonché delle proprie attrezzature, impianti e macchinari.

Per motivi commerciali, Clienti, fornitori ed altri condividono informazioni confidenziali con C&C. È responsabilità di ogni dipendente C&C proteggere e mantenere la riservatezza di queste informazioni.

5.3.2. Comunicazioni

Le comunicazioni ai Clienti sono:
- chiare e semplici, formulate con un linguaggio il più possibile vicino a quello adoperato dagli interlocutori;
- conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette;

- complete, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del Cliente;
- vere e non ingannevoli quanto al contenuto di comunicazione.

5.3.3. Gestione delle posizioni creditorie

C&C si impegna a non abusare delle proprie posizioni creditorie verso i propri Clienti, al fine di trarne vantaggio o qualsiasi altra utilità.
Nel recupero del credito, C&C agisce secondo criteri oggettivi e documentabili applicando i seguenti principi:

- avvio di procedure di recupero a partire dalle posizioni creditorie più datate;
- informazione preventiva al debitore sulla posizione e sull'ammontare del credito vantato.

Compatibilmente con gli interessi aziendali C&C favorisce la risoluzione amichevole di eventuali controversie**.**

5.4. REGOLE DI CONDOTTA VERSO I FORNITORI

5.4.1. Rapporti di collaborazione

C&C definisce con i propri fornitori rapporti di collaborazione, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Codice, avendo attenzione ai migliori standard professionali, alle migliori pratiche in materia di etica, di tutela della salute e della sicurezza e del rispetto dell'ambiente.

5.4.2. Obiettiva valutazione

Le procedure di selezione dei fornitori della Società – basate su elementi di riferimento oggettivi e verificabili – prenderanno in considerazione, tra gli altri, la convenienza economica, la capacità tecnica, l'affidabilità, la qualità dei prodotti, la rispondenza del fornitore alle procedure di qualità adottate dalla Società, nonché le credenziali dei propri contraenti.

In ogni caso, è fatto obbligo alle funzioni preposte di assicurare – ove possibile - pari opportunità alle aziende fornitrici in possesso dei requisiti richiesti. Nell'ambito delle procedure di scelta dei fornitori, la Società adotta meccanismi di monitoraggio periodico volti a verificare la permanenza nel tempo in capo ai fornitori medesimi dei suddetti requisiti.

C&C si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri fornitori.

Nei rapporti con i fornitori, i Destinatari del presente Codice non possono accettare compensi, omaggi o trattamenti di favore che non rispettino le condizioni indicate precedentemente.
Grava comunque sui Destinatari del presente Codice, l'obbligo di informare il responsabile della funzione coinvolta e/o l'Organismo di Vigilanza delle offerte ricevute in tal senso.
Analogamente, è vietato offrire o corrispondere ai suddetti soggetti omaggi o trattamenti di favore che non rispettino le condizioni previste.

5.4.3. Partner

C&C, per fronteggiare la crescente complessità del *business*, può promuovere iniziative, come *joint venture* o partecipazioni in società, congiuntamente a *partner* in affari, che vengono scelti in relazione alla reputazione e all'affidabilità, nonché all'adesione a valori comparabili a quelli espressi nel presente Codice.

I rapporti con i *partner* sono basati su accordi trasparenti e su un dialogo costruttivo, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi comuni, in coerenza con le normative e i principi del presente Codice.

5.5. REGOLE DI CONDOTTA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

5.5.1. Correttezza e onestà

Nel rapporto con la Pubblica Amministrazione C&C ispira e adegua la propria condotta ai principi di correttezza e onestà.

Le persone incaricate da C&C di seguire una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto istituzionale con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, non devono per nessuna ragione cercare di influenzarne impropriamente le decisioni, né tenere comportamenti illeciti, quali l'offerta di denaro o di altra utilità, che possano alterare l'imparzialità di giudizio del rappresentante della Pubblica Amministrazione.

Fermo restando quanto sopra, è vietata altresì qualsiasi variazione del contenuto delle offerte commerciali rivolte alle Pubbliche Amministrazioni, qualora esse non siano preventivamente autorizzate dal responsabile della funzione coinvolta, previo parere positivo redatto in forma scritta da parte dell'Organismo di Vigilanza.

5.5.2. Rapporti di lavoro con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione

Fermo restando quanto disposto nel precedente paragrafo, l'assunzione di ex dipendenti della Pubblica Amministrazione, che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano intrattenuto rapporti con C&C, o di loro parenti e/o affini, avviene nel rigoroso rispetto delle procedure standard definite dall'Azienda per la selezione del personale.

Anche la definizione di altri rapporti di lavoro con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione, o con loro parenti e/o affini, avviene nel rigoroso rispetto delle procedure standard.

5.5.3. Sovvenzioni e finanziamenti

Contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dall'Unione Europea, dallo Stato o da altro Ente

Pubblico, anche se di modico valore e/o importo, devono essere impiegati per le finalità per cui sono stati richiesti e concessi.
Analogamente, in caso di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, i Destinatari del presente Codice sono tenuti ad operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale, evitando in particolare di indurre le Pubbliche Amministrazioni ad operare indebitamente in favore della Società.

Costituisce altresì comportamento illecito il ricorso a dichiarazioni o documenti alterati o falsificati o l'omissione di informazioni o, in generale, il compimento di artifici o raggiri, volti a ottenere concessioni, autorizzazioni, finanziamenti, contributi da parte dell'Unione Europea, dello Stato o di altro Ente Pubblico.

5.6. REGOLE DI CONDOTTA VERSO AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA

I Destinatari del presente Codice si impegnano ad osservare scrupolosamente le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni o Autorità pubbliche di Vigilanza per il rispetto della normativa vigente nei settori connessi alle rispettive aree di attività.

I Destinatari del presente Codice si impegnano altresì affinché, nell'ambito delle istruttorie intercorrenti con Istituzioni e/o Autorità pubbliche di Vigilanza, non siano presentate istanze o richieste contenenti dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, ovvero di ottenere indebitamente concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

I Destinatari del presente Codice si impegnano ad ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità nell'ambito delle rispettive funzioni di vigilanza, fornendo – ove richiesto - piena collaborazione ed evitando comportamenti di tipo ostruzionistico.

5.7. REGOLE DI CONDOTTA VERSO L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

E' fatto divieto a tutti gli Esponenti aziendali di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci. E' fatto divieto, altresì, di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

5.8. REGOLE DI CONDOTTA VERSO FORZE POLITICHE E ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSE

5.8.1. Rapporti con rappresentanti delle forze politiche e associazioni

C&C si confronta in modo trasparente con tutte le forze politiche, al fine di

rappresentare debitamente le proprie posizioni su argomenti e temi di interesse.
C&C intrattiene relazioni con associazioni di categoria, sindacati, organizzazioni ambientaliste e associazioni affini, con l'obiettivo di sviluppare le proprie attività, di stabilire forme di cooperazione di reciproca utilità e di presentare le proprie posizioni.

5.8.2. Contributi e sponsorizzazioni

C&C è disponibile a fornire contributi e sponsorizzazioni, nel rispetto delle procedure definite, dandone adeguata pubblicità, per sostenere iniziative proposte da enti pubblici e privati e da associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite ai sensi della legge e che promuovano i valori cui si ispira il presente Codice.

Le sponsorizzazioni e i contributi possono riguardare eventi ed iniziative a carattere sociale, politico, culturale sportivo e artistico; esse possono essere finalizzate anche alla realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari aventi ad oggetto tematiche di interesse per C&C.

5.9. REGOLE DI CONDOTTA VERSO L'AMBIENTE

C&C sviluppa le proprie attività perseguendo la tutela dell'ambiente, ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo delle prestazioni in questo particolare ambito, anche in considerazione degli impatti ambientali derivanti e derivati dall'attività svolta.

A tale fine C&C si impegna:

- al rispetto della normativa nazionale e internazionale vigente in materia ambientale;
- ad adottare sistemi di gestione ambientale e di qualità certificati;
- a sensibilizzare il management e i collaboratori sulle tematiche di natura ambientale;
- a gestire le attività produttive minimizzando gli impatti ambientali diretti e indiretti;
- a ridurre le emissioni, i rifiuti e l'inquinamento;
- a ridurre e rendere efficienti i consumi di risorse naturali.

6. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E PROGRAMMA DI VIGILANZA

6.1. Comunicazione e formazione

Il presente Codice è portato a conoscenza di tutti i soggetti interni ed esterni interessati alla missione aziendale mediante apposite attività di comunicazione e formazione.
Il Codice Etico è reso pubblico mediante affissione nella bacheca aziendale e pubblicazione sul sito internet aziendale nella parte pubblica e nella intranet accessibile da ciascun dipendente abilitato. Una copia del Codice Etico, su supporto cartaceo o digitale, è distribuita su richiesta ai Soci, all'Amministratore, ai dipendenti ed a tutte le terze parti che entrino in rapporti contrattuali con C&C.

6.2. Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è deputato al controllo circa il funzionamento, l'applicazione del Modello ed il suo aggiornamento periodico. Vigila altresì sul rispetto del Codice Etico da parte dei soggetti Destinatari del medesimo.
L'Organismo di Vigilanza mantiene i requisiti di autonomia ed indipendenza, assume poteri di indagine e controllo nonché poteri di iniziativa per l'espletamento delle funzioni assegnate.
Compiti e responsabilità dell'Organo di Vigilanza sono definiti nel documento denominato "Statuto dell'Organo di Vigilanza".

6.3. Violazione del Codice Etico e Sanzioni

In caso di violazioni del Codice Etico, C&C adotta, nei confronti dei responsabili delle violazioni stesse, laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi aziendali, e compatibilmente a quanto previsto dal quadro normativo vigente e dai contratti di lavoro, provvedimenti disciplinari, che possono giungere sino all'allontanamento dalla Società dei responsabili medesimi, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivati dalle violazioni medesime.

L'inosservanza delle norme del Codice Etico da parte di membri degli organi sociali può comportare l'adozione, da parte degli organi sociali competenti, delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.

Le violazioni delle norme del Codice da parte del personale dipendente costituiscono un inadempimento delle obbligazioni derivanti da rapporto di lavoro, la violazione delle stesse, pertanto, costituisce illecito disciplinare e comporta l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL di riferimento e dalle norme di legge applicabili.
Le violazioni commesse da fornitori e collaboratori esterni saranno sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi contratti di fornitura, salvo più rilevanti violazioni di legge.

I soggetti interessati possono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico per iscritto, in forma non anonima, ai seguenti recapiti:

- e-mail info@cec.com
- per lettera all'indirizzo **C&C S.P.A., Viale Einaudi n.10, 70125 Bari – RISERVATA - alla c.a. del Presidente dell'Organismo di Vigilanza.**

L'Organismo di Vigilanza provvede ad un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione.
C&C tutela gli autori delle segnalazioni contro eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e ne mantiene riservata l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

6.4. Segnalazione delle violazioni – Whistleblowing

Le persone che operano nel contesto lavorativo di C&C (ad es. dipendenti, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, etc.) che vengono a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, consistenti in violazioni di disposizioni normative nazionali (ad es. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o violazioni del Modello Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e dei rispettivi allegati) o di disposizioni normative europee (ad es. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione) sono tenute a segnalare tempestivamente tali violazioni alla Società e a cooperare nelle indagini interne.

La segnalazione effettuata all'Organismo di Vigilanza ovvero, in specifici casi indicati nel proseguo del presente documento, al Responsabile internal audit, può pervenire anche in forma anonima, purché si tratti di fattispecie circostanziate di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

La Società si è dotata del "Regolamento Whistleblowing", a cui si rimanda, inteso a disciplinare gli aspetti organizzativi e procedurali delle segnalazioni dei suddetti illeciti, nonché a illustrare tutti i canali di segnalazione a disposizione dei segnalanti, oltre a indicare le tutele garantite a favore di chi segnala fatti e condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza.

La Società proibisce severamente qualsiasi comportamento ritorsivo, discriminatorio o penalizzante nei confronti di chiunque effettui una segnalazione in buona fede.

L'effettuazione di una segnalazione non può costituire, in nessun caso, motivo di minacce, molestie, discriminazione, demansionamento, diniego di riconoscimento di eventuali benefit, sospensione, cessazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, la Società garantisce misure di protezione anche nei confronti di:

- facilitatori, intesi come persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame effettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Chiunque pensi di essere oggetto di ritorsioni, o sia a conoscenza di comportamenti ritorsivi adottati nei confronti di altri, per aver effettuato una segnalazione, deve contattare immediatamente l'Organismo di Vigilanza ovvero, qualora il comportamento ritorsivo sia commesso da quest'ultimo, il Responsabile internal audit della Società, utilizzando uno dei canali attivi per la segnalazione, indicati nel Regolamento Whistleblowing adottato dalla Società.

6.4.1. Gestore della segnalazione

L'Organismo di Vigilanza ha competenza generale a gestire le segnalazioni whistleblowing. Solo nel caso in cui l'Organismo di vigilanza o un suo membro sia coinvolto nella segnalazione o sia in conflitto di interessi, è competente a gestire la segnalazione il Responsabile internal audit.

Sono di competenza dell'Organismo di Vigilanza le segnalazioni relative a comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, consistenti in violazioni di disposizioni normative nazionali (ad es. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o violazioni del Modello Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e dei relativi allegati) o di disposizioni normative europee (ad es. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione).

Sono di competenza del Responsabile internal audit le segnalazioni che hanno ad oggetto comportamenti, atti od omissioni di cui sopra posti in essere dall'Organismo di Vigilanza ovvero qualsiasi segnalazione rispetto alla quale l'Organismo di Vigilanza si trovi in condizione di conflitto di interessi.

L'Organismo di Vigilanza ovvero il Responsabile interna audit sono tenuti a garantire la riservatezza, dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché della relativa documentazione. Saranno posti in essere tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare che il soggetto denunciante non subisca pressioni e/o condizionamenti di qualsiasi tipo, per il solo fatto di aver presentato la segnalazione.

Fermo quanto precede, sarà valutata l'adozione di provvedimenti nei confronti di chiunque presenti denunce dai contenuti diffamatori o infondati.

Le segnalazioni ricevute non possono essere utilizzate per un lasso di tempo superiore alla loro risoluzione e l'identità del soggetto segnalante non può essere rivelata se non previo consenso espresso dello stesso, laddove sia indispensabile per la difesa dell'incolpato. In tal senso, non è consentito rivelare l'identità del whistleblower, nonché qualsivoglia ulteriore elemento della segnalazione dal quale si potrebbe indirettamente o direttamente risalire all'identità dello stesso.

6.4.2. Gestione della segnalazione

L'Organismo di Vigilanza ovvero il Responsabile interna audit, una volta presa in carico la segnalazione, effettuano, ognuno con le proprie modalità, una verifica sui fatti denunciati.

Le modalità di gestione delle segnalazioni e di eventuale comunicazione dei risultati delle istruttorie, agli Organi di vertice, sono regolamentate nel Modello, integrato ed attuato dal Regolamento whistleblowing in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

Una volta conclusa l'istruttoria, l'Organismo di Vigilanza / il Responsabile internal audit provvede a riferire, con cadenza semestrale, al Consiglio di Amministrazione in ordine all'attività espletata e agli esiti della stessa. Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza / il Responsabile internal audit riscontri gravi elementi di criticità o comunque, qualora si ravvisino ragioni di opportunità, provvederà ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione

Nelle ipotesi di accertata violazione del Codice etico, l'Amministratore Delegato provvede ad applicare le sanzioni opportune secondo quanto definito all'interno del Sistema Disciplinare della Società, nel rispetto del principio di proporzionalità.

7. DISPOSIZIONI FINALI

7.1. Conflitto con il Codice

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

7.2. Modifiche al Codice

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.
Il presente Codice è - almeno annualmente - fatto oggetto di verifica ed eventuale aggiornamento da parte dell'Organo Amministrativo, anche su proposta dell'Organo di Vigilanza.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, 3° comma del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
« Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica »

ALLEGATO 2

STATUTO

DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il presente documento stabilisce le modalità di individuazione, nomina, sospensione, dimissioni e revoca dei membri dell'Organismo di Vigilanza, nonché le norme generali di funzionamento dello stesso.

1. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1.1 Premessa

L'Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere interno alla società e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6, comma 1, lett. b, del D.lgs. 231/2001).
Nella relazione illustrativa al decreto viene specificato che: «l'ente [...] dovrà inoltre vigilare sull'effettiva operatività dei modelli, e quindi sull'osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a precostituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso a organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti [...] di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo di controllo interno, funzionale a garantire la stessa capacità operativa».

Oggetto della vigilanza è il Modello in concreto adottato in ogni sua esplicazione, comprensivo del Codice Etico, della valutazione delle criticità dell'organizzazione, ovvero della vulnerabilità rispetto al rischio di commissione di un reato presupposto, dei protocolli comportamentali adottati ai fini di una idonea prevenzione dei rischi di commissione di un reato, del sistema sanzionatorio esistente.

Le linee guida di Confindustria suggeriscono che si tratti di un organo caratterizzato dai seguenti requisiti:
- autonomia, anche finanziaria;
- indipendenza;
- onorabilità e professionalità;
- continuità d'azione;
- specifiche capacità in tema di attività ispettiva e consulenziale;
- assenza di sentenze di condanna, anche non definitive, a carico di ciascuno dei componenti.

I requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza richiederebbero l'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività per l'appunto operative, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio, la previsione di riporti dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale nonché la previsione, nell'ambito dell'annuale processo di budgeting, di risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di Organismo di vigilanza, ossia le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale.

Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate:
- in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del modello e delle successive modifiche le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati in questione (approccio di tipo consulenziale);
- correntemente, per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati;

- a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso (approccio ispettivo).

Il requisito della continuità d'azione rende necessario che l'Organismo di Vigilanza svolga la sua funzione di vigilanza in continua interazione con il management aziendale e con le più significative funzioni aziendali.

1.2 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Applicando tali principi alla realtà aziendale, in accordo con le indicazioni delle linee guida di Confindustria, secondo le *best practice*, attese la configurazione e le funzioni che il decreto attribuisce a tale Organismo, la Società nomina l'Organismo di Vigilanza scegliendo o un organo pluripersonale o individuale, i cui membri/o possano essere interni all'azienda o professionisti esterni, ovvero affidandolo al Collegio Sindacale come previsto dall'art. 6 comma 4-bis del D.lgs. 231/2001.

2. REQUISITI SOGGETTIVI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In accordo con le indicazioni delle linee guida di Confindustria, allo scopo di assicurare l'effettiva sussistenza dei descritti requisiti, i membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito.

In particolare, non possono essere nominati coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il IV grado con componenti dell'Organo Amministrativo, soggetti apicali in genere, revisori incaricati dalla società di revisione (laddove presenti);
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti che si andrebbero a svolgere nonché coincidenze di interesse con la società stessa esorbitanti da quelle ordinarie basate sull'eventuale rapporto di dipendenza o di prestazione d'opera intellettuale;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare una notevole influenza sulla società;
- funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina di membro dell'Organismo di Vigilanza;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.lgs. 231/2001 o delitti a essi assimilabili;
- condanna, con sentenza (anche non passata in giudicato), ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento"), a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

3. MODALITÀ DI NOMINA, DURATA IN CARICA, SOSPENSIONE REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Nomina dell'Organismo di vigilanza

La nomina dell'Organismo di Vigilanza è attribuzione propria dell'Organo Amministrativo.

3.2 Durata in carica

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per un triennio dalla data della nomina ed è rieleggibile.

3.3 Sospensione della carica

L'Organo Amministrativo può deliberare la sospensione dell'Organismo di Vigilanza nel caso in cui lo stesso sia raggiunto da avviso di garanzia per uno dei reati di cui agli artt. 24 e ss. del D.Lgs. 231/2001, fatta salva la sua completa reintegrazione in caso di mancato rinvio a giudizio.

In caso di sospensione dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo provvederà all'immediata nomina temporanea di un sostituto.

3.4 Revoca dei poteri dell'Organismo di Vigilanza

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, possono avvenire soltanto per giusta causa, anche legata a interventi di ristrutturazione organizzativa della società, mediante un'apposita deliberazione dell'Organo Amministrativo.

A tale proposito, per «giusta causa» di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza può intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- gravi negligenze nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quali (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale, laddove presente; l'omessa redazione del programma di vigilanza;

- l'«omessa o insufficiente vigilanza» da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.lgs. 231/2001 - risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della società ai sensi del D.lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il cosiddetto patteggiamento);

- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di «autonomia e indipendenza» e «continuità di azione» propri dell'Organismo di vigilanza.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo membro compete all'Organo Amministrativo che provvede alla sua sostituzione.

3.5 Dimissioni da membro dell'Organismo di Vigilanza

In caso di dimissioni dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo provvede alla sostituzione senza indugio.

I membri dimissionari rimangono in carica fino alla deliberazione di nomina del nuovo membro.

4. AUTONOMIA FINANZIARIA E DETERMINAZIONE COMPENSO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

Il compenso per le funzioni ed i compiti assegnati all'OdV è stabilito dall'Organo Amministrativo, tenendo conto delle rispettive tariffe professionali e del tempo impiegato per l'espletamento dell'incarico.

Al fine di garantire autonomia e indipendenza all'Organismo di Vigilanza, esso viene dotato dall'Organo Amministrativo di risorse finanziarie, in termini di potere di spesa, adeguate a supportarlo nei compiti affidati e a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili.
Dette risorse potranno essere impiegate, seguendo la ordinaria procedura prevista dai regolamenti aziendali, per l'affidamento di incarichi di consulenza professionale e per l'acquisizione di beni e/o quanto altro si dovesse rendere necessario o opportuno per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie di un Organismo di Vigilanza.

Il rendiconto dell'utilizzo del budget assegnato avviene secondo le procedure aziendali. Eventuali ulteriori spese extra budget saranno richieste dall'Organismo di Vigilanza direttamente all'Organo Amministrativo.

A favore dei membri dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo potrà stipulare una copertura assicurativa sulla responsabilità professionale.

5. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni traccia dell'intervento, delle proposte avanzate all'organo dirigente e dell'attività di controllo eseguita, deve essere adeguatamente documentata in modo da fornire un valido strumento atto a costituire riscontro oggettivo dei provvedimenti concreti adottati dall'azienda al fine di scongiurare i rischi di commissione di uno dei reati fondanti la responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Ogni report, informazione, segnalazione e/o valutazione delle stesse, previsti dal modello, sono conservati in un apposito archivio, il cui accesso è riservato solamente all'Organismo di Vigilanza.

Tali informazioni sono considerate riservate. Potranno essere poste a conoscenza dell'Organo Amministrativo su specifica iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, o su esplicita e motivata richiesta degli amministratori e dei sindaci, ove esistenti. L'accesso a tale documentazione verrà garantito su specifica richiesta delle Autorità Giudiziarie.

6. PROGRAMMA DI VIGILANZA

Così come previsto dal modello organizzativo, l'attività di vigilanza deve essere definita all'interno di un apposito piano/programma di vigilanza ed è cura dell'Organismo garantire la tracciabilità/verificabilità ex post di tutti gli *step* operativi (per esempio, metodo di campionamento, processo decisionale, criteri di pianificazione, ecc.).

Il piano pluriennale di massima (in linea con la durata del mandato dell'Organo Amministrativo e/o

dell'Organismo di vigilanza) e il programma annuale più dettagliato contengono la pianificazione delle attività da porre in essere per lo svolgimento dei compiti assegnati dal modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 all'Organismo di Vigilanza, nonché gli strumenti di controllo, le funzioni coinvolte e la stima delle relative risorse necessarie.

Il piano pluriennale di vigilanza è composto da programmi annuali contenenti la pianificazione delle attività da svolgere. Mediante il piano di vigilanza l'Organismo pianifica, secondo criteri oggettivi, le attività di vigilanza al fine di:

- coprire tutte le attività sensibili nel corso del mandato;
- garantire, secondo un piano di rotazione, che nell'arco del mandato siano svolte le attività di verifica di *compliance* su tutte le entità organizzative interessate dai processi sensibili.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

ALLEGATO 3

SISTEMA DISCIPLINARE

REV	DATA	Natura della revisione
00	12/2020	Prima emissione
01	20/02/2024	Revisione per aggiornamento sulla base delle novità introdotte del d.lgs. 24/2023 in materia di *whistleblowing*

1. PRINCIPI GENERALI

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Codice Etico e del Modello a prevenire i reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001, è necessario che vengano individuati e sanzionati i comportamenti che possono favorire la commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero, più in generale, la violazione del Codice Etico e/o del Modello. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. e) D. Lgs. 231/2001, infatti, la Società ha l'onere di "*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello*".
Tale sistema deve rivolgersi non solamente ai soggetti interni alla Società, ma anche ai terzi che operano per conto della Società stessa, prevedendo sanzioni di carattere disciplinare nell'un caso e di carattere negoziale nell'altro (ad esempio: clausola risolutiva espressa).
Si è, pertanto, creato un sistema disciplinare che sanzioni le infrazioni al Modello secondo criteri di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione al comportamento rilevato.
Lo scopo di prevenzione perseguito con l'adozione del Modello ed i principi di tempestività ed immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione disciplinare a prescindere dall'avvio e dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico del soggetto responsabile e/o dell'Ente: la violazione dei principi di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice Etico deve, quindi, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.
L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza, al quale dovrà essere garantito un adeguato flusso informativo in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.
L'attivazione del procedimento disciplinare per le violazioni dei principi di comportamento contenuti nel Modello spetta agli organi sociali e alle funzioni aziendali competenti secondo quanto previsto dal vigente sistema disciplinare.
La legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", ha introdotto all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.
In sintesi, la legge tutela la riservatezza e la posizione dei soggetti apicali o soggetti sottoposti alla loro vigilanza decida di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
Il sistema disciplinare adottato dovrà, pertanto, prevedere "le sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate".

2. SOGGETTI DESTINATARI

2.1 Amministratori e sindaci.

Le prescrizioni contenute nel Modello devono essere rispettate, primariamente, dai soggetti che rivestono, all'interno dell'organizzazione societaria, una posizione cd. "apicale".
Tali soggetti sono definiti dall'art. 5, primo comma, lettera a) del D. Lgs. 231/2001 come coloro "*che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*", nonché come coloro che "*esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo*" dell'Ente.

A norma dell'art. 5, primo comma, lettera a) del D. Lgs. 231/2001, in tale definizione rientrano, dunque, i membri del Consiglio di Amministrazione di C&C., come tali passibili delle sanzioni previste nel presente sistema disciplinare.

2.2 Gli altri soggetti in posizione Apicale

Sono soggetti in posizione "*apicale*", a norma dell'art. 5 citato, il Presidente, i Direttori Esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché gli eventuali preposti a sedi secondarie o stabilimenti, i dirigenti (i "*Dirigenti"*).
I predetti soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (es.: mandato, agenzia, etc.).

2.3 I dipendenti non dirigenti

L'art. 7, quarto comma, del D. Lgs. 231/2001 impone l'adozione di un idoneo sistema disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto "apicale".
La norma si riferisce, in particolare, a tutti i dipendenti di C&C S.p.A., legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale riconosciuti.

2.4 Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello

Il presente sistema disciplinare trova applicazione anche nei confronti di tutti quei soggetti che, pur essendo esterni, sono funzionalmente soggetti alla direzione e vigilanza di un soggetto "apicale" ovvero operano direttamente o indirettamente per C&C S.p.A. e come tali sono tenuti al rispetto del Modello proprio in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società.
Tali soggetti terzi sono, in particolare:
a) tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro di natura non subordinata (es.: collaboratori a progetto, consulenti, lavoratori somministrati);
b) collaboratori a qualsivoglia titolo;
c) procuratori, agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
d) fornitori e partner.

3. LE CONDOTTE RILEVANTI

Si premette che sono parte integrante del Modello anche tutte le procedure ed i protocolli adottati dalla Società, così come le comunicazioni impartite al personale.
A norma del presente sistema disciplinare costituiscono condotte passibili di sanzione non solamente le azioni ed i comportamenti (commissivi e/o omissivi) posti in essere in violazione del Modello e/o del Codice Etico, bensì anche quelle condotte, finanche omissive, contrarie alle indicazioni e/o prescrizioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.
La gravità della violazione commessa andrà valutata, ai fini della irrogazione della sanzione secondo i principi costituzionali di legalità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza degli obblighi violati;
b) elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, grave o lieve, quest'ultima per negligenza, imprudenza o imperizia);
c) danno potenziale o effettivo derivante o derivato alla Società, anche in relazione alla eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
d) livello di responsabilità e autonomia gerarchica o tecnica dell'autore;

e) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la violazione;
f) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo ai casi di recidiva ed ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio di analoga natura, così come alla condotta tenuta per rimuovere le conseguenze negative dei comportamenti sanzionati.

Di seguito, si individua un elenco esemplificativo di possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

1. Inosservanza non grave del Modello e/o del Codice Etico in relazione ad attività che non rientrano nelle "*attività/processi a rischio"* ovvero connesse, in qualunque modo, ad attività/processi cd. *"strumentali";*
2. Inosservanza non grave del Modello e/o del Codice Etico in relazione ad attività connesse, in qualunque modo, ai "*processi a rischio*"; ovvero grave inosservanza del Modello e/o del Codice Etico in relazione alle attività indicate sub 1) sempre che non si rientri in una delle ipotesi previste dai successivi punti 3 e 4;
3. Inosservanza del Modello e/o del Codice Etico, qualora la violazione sia diretta in modo non equivoco al compimento di un reato-presupposto di cui al Decreto;
4. Grave inosservanza del Modello e/o del Codice Etico, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare una delle fattispecie previste dai reati-presupposto di cui al Decreto, tale da comportare l'esposizione della Società al rischio di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001;

Le omissioni relative ad obblighi di controllo e/o di informativa (quest'ultima anche nei confronti dell'Organismo di Vigilanza) costituiscono altrettante violazioni rilevanti del Modello e/o del Codice Etico, di gravità corrispondente a quella della infrazione sulla quale si omette il controllo o l'informativa (da valutarsi secondo la graduazione di cui sopra).

Il mancato rispetto della disciplina prevista dal sistema del Whisterblowing, ovvero la mancata tutela nei confronti del segnalante o eventuali segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave e ritenute infondate, saranno considerate come gravi violazioni del Modello.

4. LE SANZIONI APPLICABILI

Si individuano di seguito le sanzioni irrogabili a fronte dell'accertamento di una delle violazioni indicate nel precedente paragrafo 3.
Le sanzioni sono applicate nel pieno rispetto delle procedure previste al successivo paragrafo 5, nonché delle norme di cui alla contrattazione collettiva, laddove applicabile.
In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni deve tenere conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.
Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave. La recidiva nel biennio comporta l'applicazione della sanzione più grave rispetto a quella precedentemente comminata.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica, in ogni caso, il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta accertata.

4.1 Sanzioni applicabili agli Amministratori, Sindaci e Revisore legale

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello e/o nel Codice Etico da parte di un Amministratore o di un Sindaco o del Revisore legale, in proporzione alla gravità delle infrazioni (cfr. paragrafo 3), verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

- richiamo scritto;
- diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- sanzione pecuniaria corrispondente ad un ammontare pari al 50% degli emolumenti di un esercizio;
- revoca dell'incarico.

A titolo esemplificativo:

a) per le violazioni di cui al n. 1) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del richiamo scritto, ovvero quella della diffida al rispetto delle previsioni del Modello;
b) per le violazioni di cui al n. 2) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della diffida al rispetto delle previsioni del Modello, ovvero la sanzione pecuniaria corrispondente ad un ammontare pari al 50% degli emolumenti di un esercizio;
c) per le violazioni di cui al n. 3) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione pecuniaria corrispondente ad un ammontare pari al 50% degli emolumenti di un esercizio, ovvero, in casi di particolare gravità della violazione, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto con l'interessato, potrà essere applicata la revoca dell'incarico;
d) per le violazioni di cui al n. 4) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della revoca dall'incarico.

Qualora la violazione sia contestata ad un amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, verranno applicate le sanzioni previste per i Dirigenti Apicali o per i dipendenti. In tal caso, qualora sia comminata la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, si dovrà disporre anche la revoca dell'amministratore dall'incarico.

4.2 Sanzioni applicabili agli altri soggetti in posizione Apicale

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello e/o nel Codice Etico da parte di un Dirigente (cfr. paragrafo 2.2), verranno applicate, compatibilmente alla disciplina posta dalla contrattazione collettiva nazionale applicata pro-tempore e dal contratto individuale, le sanzioni qui di seguito indicate, in proporzione alla gravità delle infrazioni (cfr. paragrafo 3):

- diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

A titolo esemplificativo:

a) per le violazioni di cui al n. 1) e 2) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello, in caso di maggiore gravità della violazione;
b) per le violazioni di cui al n. 3) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della diffida, ovvero, in caso di maggiore gravità della violazione, quella del licenziamento con preavviso; in caso di violazione di particolare gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto con l'interessato, potrà essere applicata la sanzione del licenziamento senza preavviso;
c) per le violazioni di cui al n. 4) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del licenziamento senza preavviso.

Qualora la violazione sia contestata nei confronti di un Soggetto in posizione apicale, diverso dai Dirigenti e quindi non legato alla Società da un rapporto di lavoro dipendente, verranno applicate le sanzioni previste per gli amministratori, sindaci e revisore, ovvero quelle diverse eventualmente specificamente previste con il conferimento dell'incarico.

4.3 Sanzioni applicabili ai Dipendenti – non Dirigenti

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare tiene conto delle prescrizioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), nonché della specifica disciplina posta dalla contrattazione collettiva nazionale di settore applicata pro-tempore ed aziendale, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda le forme di esercizio del potere sanzionatorio. I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel Codice Etico e nel Modello sono definiti, appunto, "illeciti disciplinari".

Il Codice Etico ed il Codice Disciplinare devono essere esposti, così come previsto dall'art. 7 comma 1 Legge 300/1970, "*mediante affissione in luogo accessibile a tutti*".
In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello da parte di un Dipendente non Dirigente (cfr. paragrafo 2.3), verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate, in proporzione alla gravità delle infrazioni (cfr. paragrafo 3):

- biasimo scritto;
- multa non superiore a 4 ore di retribuzione giornaliera;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

A titolo esemplificativo:
a) per le violazioni di cui al n. 1) del paragrafo 3 sarà applicata la sanzione del biasimo scritto;
b) per le violazioni di cui al n. 2) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della multa non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione, ovvero, in caso di maggiore gravità della violazione, la sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni;
c) per le violazioni di cui al n. 3) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del licenziamento con preavviso, ovvero, in caso di minore gravità della violazione, la sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni; solo in caso di violazione di particolare gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto con l'interessato, potrà essere applicata la sanzione del licenziamento senza preavviso.
d) per le violazioni di cui al n. 4) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del licenziamento senza preavviso.

4.4 Sanzioni applicabili ai Terzi Destinatari

Qualsivoglia comportamento posto in essere da collaboratori esterni o da professionisti, in contrasto con le linee di condotta indicate nel Codice Etico e nel Modello, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato - presupposto di cui al Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole inserite nei contratti/lettere di incarico, la risoluzione del rapporto, la revoca dell'incarico, l'applicazione di una penale, fatto salvo il diritto della Società al risarcimento danni qualora dalla violazione la Società subisca un danno, anche di immagine, economicamente apprezzabile, anche in conseguenza dell'irrogazione di misure sanzionatorie.
A tal fine, viene previsto l'inserimento nei contratti/incarichi di specifiche clausole nelle quali l'interessato dichiari di conoscere i principi di comportamento di cui al Modello ed al Codice Etico e si impegni al loro rispetto, prevedendosi, in difetto, l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate [1].

[1] Si riporta, di seguito, a titolo esemplificativo, una possibile formulazione della clausola da inserire nei contratti con collaboratori esterni e professionisti, in particolare in quei contratti con soggetti che svolgono attività sensibili o hanno contatti con la P.A.: "*C&C S.p.A. dichiara di avere approvato il Codice*

Compete all'Organismo di Vigilanza valutare l'idoneità delle misure adottate dalla Società nei confronti dei collaboratori esterni e professionisti, proponendo i necessari adeguamenti o modifiche.
A titolo esemplificativo per il caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello da parte di un Terzo Destinatario, potrà essere prevista l'applicazione delle misure qui di seguito indicate, da adottare secondo parametri di proporzionalità rispetto alla gravità della violazione:

- diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello, pena la risoluzione del rapporto;
- risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la società/revoca dell'incarico;
- eventuali applicazioni di penali.

4.5 Sanzioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

A tutti i componenti interni dell'Organismo di Vigilanza che violano il Modello e i relativi allegati, ivi incluso il Codice Etico, sono irrogabili le sanzioni previste dal CCNL di riferimento, nel rispetto del principio di gradualità della sanzione e di proporzionalità alla gravità dell'infrazione.
Ogni comportamento posto in essere dai membri esterni dell'Organismo di Vigilanza, in contrasto con quanto previsto dal Modello e dai relativi allegati, può determinare la sospensione o la risoluzione dell'incarico, in virtù delle clausole che la Società prevede nell'ambito della lettera di incarico.

4.6 Sanzioni in materia di Whistleblowing

In linea con quanto previsto dalla normativa Whistleblowing di cui al D.Lgs 24/2023, in aggiunta all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza dell'ANAC, previste dall'art. 21 del Decreto stesso, la Società prevede l'irrogazione di sanzioni disciplinari nelle seguenti ipotesi:

- per coloro che accerta essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1 del D.Lgs. 24/2023;
- per coloro che hanno commesso ritorsioni, hanno ostacolato la segnalazione o hanno tentato di ostacolarla, hanno violato l'obbligo di riservatezza;
- qualora non siano stati istituiti canali di segnalazione, non siano state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni (o tali procedure non sono conformi a quanto indicato dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023), quando non è stata svolta attività di verifica e analisi della segnalazione ricevuta;
- a seguito di una segnalazione, nel caso di responsabilità penale per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero responsabilità civile per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente, nei casi di dolo o colpa grave.

Etico ed adottato il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001 (MOG) e, quindi, richiede alla Xxxx di conformare i propri comportamenti alla suddetta normativa ed ai precetti di comportamento enucleati nel Codice Etico e nel MOG, che Xxxx dichiara di conoscere e di approvare.
Xxxx si obbliga, di conseguenza, nell'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto, a uniformarsi al rispetto dei precetti di comportamento e delle prescrizioni di cui al Codice Etico ed al MOG adottati da C&C S.p.A. nonché alle prescrizioni normative di cui al D. Lgs. 231/01, la cui violazione costituirà inadempimento al presente contratto.
Pertanto, si conviene espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che C&C S.p.A. ha facoltà di dichiarare automaticamente risolto il presente contratto per l'inadempimento di Xxxx agli impegni di cui sopra.
A tal fine, C&C S.p.A. dovrà comunicare a XXXX, con lettera raccomandata a.r., l'intenzione motivata di avvalersi della clausola risolutiva.
Rimangono ferme ed impregiudicate le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile a Xxxx e quindi il diritto di C&C S.p.A. di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi di legge."
Si precisa che tale formulazione è meramente esemplificativa, ed il suo inserimento dovrà essere valutato concretamente in ogni singolo contratto con soggetti esterni.

Le sanzioni previste dal CCNL di riferimento irrogabili dalla Società saranno differenti in relazione alla qualifica del soggetto che ha commesso la violazione, nel rispetto del principio di gradualità della sanzione e di proporzionalità alla gravità dell'infrazione.

5. IL PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE E DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Il procedimento di contestazione della violazione prende avvio su proposta del Consiglio di Amministrazione e viene deciso dall'organo amministrativo.
A tal fine, l'Organismo di Vigilanza, qualora riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nell'espletamento della propria funzione, elementi sintomatici di una possibile violazione del Modello e/o del Codice Etico, ha l'onere di attivarsi al fine di porre in essere tutti gli accertamenti ed i controlli necessari ed opportuni.
Terminata l'attività di verifica e di controllo, l'Organismo di Vigilanza provvede alla concreta valutazione degli elementi in suo possesso, al fine di accertare con ragionevole fondamento l'esistenza di una violazione del Modello. In caso positivo, segnala i risultati delle verifiche effettuate agli organi e funzioni aziendali competenti.
Qualora l'autore della possibile violazione sia un dipendente della Società, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a dare tempestiva segnalazione all'organo amministrativo degli elementi in suo possesso, allo scopo di assicurare il rispetto degli oneri di tempestiva contestazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, nonché della contrattazione collettiva di settore.

5.1 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti degli Amministratori, Sindaci e Revisori

L'Organismo di Vigilanza, qualora riscontri una condotta rilevante da parte di un soggetto che rivesta la carica di amministratore non legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato, trasmette all'organo amministrativo una relazione contenente: i) la descrizione della condotta constatata; ii) l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; iii) gli estremi del soggetto responsabile della violazione; iv) gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro; v) una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.
Entro 10 giorni dall'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, l'organo amministrativo convoca il soggetto indicato dall'Organismo di Vigilanza per un'adunanza, da tenersi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della relazione stessa.
La convocazione deve essere: i) effettuata per iscritto; ii) contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione; iii) comunicare all'interessato la data dell'adunanza, con il contestuale avviso relativo alla facoltà di formulare osservazione, sia scritte sia orali.
La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente, da almeno 2 membri del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o dall'Amministratore Unico.
In occasione dell'adunanza convocata dall'organo amministrativo, a cui è invitato a partecipare anche l'Organismo di Vigilanza, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione di sue eventuali osservazioni (scritte o orali) e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.
L'organo amministrativo, sulla base degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando per iscritto l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.
Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella decurtazione degli emolumenti o nella revoca dell'incarico, l'organo amministrativo provvede a convocare l'Assemblea per le opportune deliberazioni.

La delibera/determina dell'organo amministrativo e/o quella dell'Assemblea deve essere comunicata per iscritto all'interessato e all'OdV, affinché vengano svolte le opportune verifiche.
Tale procedimento si applica anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di di un Revisore Contabile, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge a loro applicabili.
Nell'ipotesi in cui sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un amministratore legato alla società da un rapporto di lavoro subordinato, si applicherà il procedimento previsto per i Dirigenti Apicali.

5.2 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Dirigenti e degli altri Soggetti Apicali

L'Organismo di Vigilanza, qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Dirigente, trasmette all'organo amministrativo una relazione contenente: i) la descrizione della condotta constatata; ii) l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; iii) gli estremi del soggetto responsabile della violazione; iv) gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro; v) una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.
Entro 5 giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, l'organo amministrativo convoca il dirigente interessato, mediante invio di apposita contestazione scritta contenente: i) l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione; ii) l'avviso della data dell'adunanza, nonché della facoltà dell'interessato di formulare, anche in tale sede, eventuali osservazioni, sia scritte sia orali.
La convocazione deve essere, inoltre, sottoscritta da almeno 3 membri del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Unico.

In occasione della convocazione, a cui è invitato a partecipare anche l'Organismo di Vigilanza, vengono disposti l'audizione del dirigente interessato, l'acquisizione di sue eventuali osservazioni (scritte o orali) e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.
A seguito dell'eventuale audizione dell'interessato, l'organo amministrativo si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta comminazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.
Il provvedimento di comminazione della sanzione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, a cura dell'organo amministrativo, entro 10 giorni dall'invio della contestazione. L'organo amministrativo cura, altresì, l'effettiva irrogazione della sanzione e l'OdV verifica la sua applicazione.
Tale procedimento si applica anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un altro Soggetto Apicale, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge a lui applicabile.
5.3 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Dipendenti – non Dirigenti
L'Organismo di Vigilanza, ogniqualvolta abbia evidenza di un comportamento (omissivo o commissivo) da parte di un dipendente, idoneo a costituire violazione del Modello e/o del Codice Etico, deve darne tempestiva comunicazione all'organo amministrativo allo scopo di assicurare, una volta accertata l'esistenza della violazione, il rispetto degli oneri di tempestiva comunicazione al dipendente interessato, di cui alle prescrizioni previste all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, nonché della contrattazione collettiva di settore.

L'organo amministrativo, sentito il consulente legale, definisce il procedimento sanzionatorio.
In ogni caso, l'OdV trasmette all'organo amministrativo una relazione contenente: i) la descrizione della condotta constatata; ii) l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; iii) gli estremi del soggetto responsabile della violazione; iv) gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro; v) una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

A seguito delle eventuali osservazioni del dipendente interessato, l'organo amministrativo si pronuncia in ordine alla determinazione ed applicazione della sanzione, motivando per iscritto il suo eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.
L'organo amministrativo cura l'effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge, nonché delle previsioni della contrattazione collettiva di settore ed aziendale.
L'OdV verifica l'applicazione del provvedimento.

5.4 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari

L'Organismo di Vigilanza, qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Terzo Destinatario, trasmette all'organo amministrativo ed al Responsabile delegato alla gestione del rapporto contrattuale con il soggetto esterno, una relazione contenente: i) la descrizione della condotta constatata; ii) l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; iii) gli estremi del soggetto responsabile della violazione; iv) gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro; v) una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.
Entro 10 giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, l'organo amministrativo si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura, motivando per iscritto l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.
L'organo amministrativo invia, quindi, al terzo interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle disposizioni del Modello oggetto di violazione, nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile.
Il provvedimento di irrogazione della sanzione viene comunicato per iscritto al terzo interessato, a cura dell'organo amministrativo, che provvede alla effettiva applicazione della sanzione medesima.

L'OdV, cui è inviata la comunicazione, verifica l'applicazione del rimedio contrattuale applicabile.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi dell'art. 6, 3° comma del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

ALLEGATO 5

ARTICOLAZIONE DEI POTERI E

SISTEMA DELLE DELEGHE

Il presente documento espone l'articolazione dei poteri e il sistema delle deleghe della Società C&C S.p.A.

1. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'attuale organo amministrativo della Società è rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella persona di Michele Gigli e dal Consigliere Luca Gigli.
Come previsto dallo Statuto della Società, all'organo amministrativo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salve le limitazioni che la legge e lo statuto della Società stabiliscono.
In sede di nomina, tuttavia, possono essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

2. DELEGHE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La rappresentanza della società spetta al Presidente del CdA, in caso di assenza o impedimento al Consigliere Delegato nei limiti della delega lui attribuita.
Con atto del 18 settembre 2020, al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di gestione di qualsiasi atto di ordinaria amministrazione; in particolare sono state attribuite le seguenti deleghe:

1) rappresentare legalmente la società di fronte ai terzi ed in giudizio;
2) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
3) convocare l'Assemblea dei Soci, sia in sede ordinaria che straordinaria;
4) firmare tutta la corrispondenza commerciale, sociale dopo la dicitura "C&C S.p.A. il Presidente";
5) nominare avvocati e procuratori che rappresentino ed assistano la Società in ogni stadio e fase di giudizio, dinanzi a qualsiasi Autorità, sia ordinaria sia amministrativa che fiscale, in Italia e all'estero;
6) comporre qualsiasi vertenza di cui la Società sia parte, nominare arbitri, anche amichevoli compositori e definire qualsiasi transazione;
7) proporre istanza di fallimento e rappresentare la Società in qualsiasi procedura fallimentare e concorsuale, partecipare alla nomina del comitato dei creditori;
8) presentare istanza di ammissione al credito, accettare, respingere e vagliare ogni proposta di definizione con i creditori e compiere qualsiasi atto necessario in tale procedura;
9) rappresentare la società in Italia e all'estero dinanzi alle Autorità Giudiziarie ordinarie, agli uffici finanziari e, più specificamente, iniziare giudizi o rappresentare la Società in ogni giudizio passivo, continuarli, rinunciarvi e transigere ogni lite dinanzi a qualsiasi Autorità;
10) redigere e sottoscrivere denunce dei redditi o ricevere denunce di accertamento, aderire a concordati o proporre ricorsi;
11) partecipare a tutte le aste e gli appalti indetti da Enti pubblici e privati cui la società intenda partecipare, e rappresentarla in ogni fase e stadio di essi, nel caso la società dovesse aggiudicarsi dette aste ed appalti, firmare i contratti relativi;
12) presentare domande, ricorsi, istanze, denunce e querele di qualsiasi natura e cioè giudiziarie, amministrative e fiscali;
13) delegare alcuni dei suoi poteri, nei limiti di quelli a lui conferiti, per gli atti di ordinaria amministrazione e compiere tutti gli atti necessari per la conduzione quotidiana della Società, anche con il rilascio di mandati speciali e/o procure ad acta;
14) costituire e/o assumere partecipazioni in Consorzi, Società Consortili, Società commerciali costituite e/o costituende anche per singoli affari, nonché costituire e/o partecipare ad associazioni temporanee d'impresa eventualmente assumendo mandati di rappresentanza da parte delle partecipanti;

15) dirigere le operazioni per la redazione del bilancio d'esercizio, nonché per la preparazione della relazione sulla gestione;
16) compiere qualunque operazione presso gli uffici del debito pubblico e presso la Cassa depositi e Prestiti;
17) stipulare contratti e convenzioni, anche con la Pubblica Amministrazione, convenendo le relative clausole;
18) acquisire e cedere privative, brevetti ed invenzioni, stipulando, ove occorra, accordi per il relativo sfruttamento;
19) compiere atti ed operazioni in nome e per conto della Società presso gli uffici postali, doganali, ferrovie ed imprese di trasporto, anche aree nonché presso gli uffici pubblici e privati in genere per svincolo, ritiro merci, depositi, lettere, pieghi e colli raccomandati, inclusi quelli contenenti valori;
20) effettuare pagamenti per conto della Società a mezzo di vaglia postali e telegrafici, assegni, cambiali e tratte;
21) incassare qualunque somma dovuta alla Società, da qualsiasi società, o Enti pubblici, centrali e periferici, rilasciando ricevute e quietanze;
22) ricevere in pagamento assegni, cambiali, tratte, e ogni altro titolo di credito o presentarli allo sconto;
23) acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, macchinari e automezzi, fissando il prezzo e le condizioni di vendita;
24) acquistare o vendere aziende o rami d'azienda fissando il prezzo e le condizioni;
25) sottoscrivere contratti di affitto di aziende o rami d'aziende fissando il prezzo e le condizioni;
26) accettare ed accendere ipoteche su beni mobili e su immobili;
27) emettere cambiali per l'acquisto di beni registrati ed immobili;
28) stipulare polizze assicurative;
29) prelevare dai conti correnti bancari nei limiti delle linee di credito, emettere, girare o far protestare cambiali, fatture o altri titoli di credito presso banche o enti comunque abilitati ad effettuare operazioni della specie;
30) richiedere agli Istituti di credito ordinario nuovi affidamenti e/o aumenti delle linee di credito che dovessero rendersi necessarie per lo sviluppo aziendale;
31) effettuare qualsiasi operazione con società di leasing e factoring ed in particolare per la società di factoring, compresa la cessione dei crediti, la costituzione di garanzie, mandati per l'incasso, operazioni di sconto e quanto concerne il rapporto di factoring con detta società, sia in relazione ai crediti commerciali vantati dalla società nei confronti della clientela, sia in relazione a quelli eventualmente ceduti alla società factoring da terzi fornitori della Società, con facoltà di delegare a terzi i poteri sopra conferiti, il tutto con promessa di rato e valido, anche in relazione alle operazioni già effettuate, rimossa sin d'ora ogni eccezione, e con esonero per la società di factoring di ogni responsabilità a riguardo;
32) assumere e licenziare impiegati, anche nel ramo dirigenti, fissando i termini e le condizioni del rapporto;
33) stipulare contratti, anche ultranovennali, rescindibili e compiere tutti gli atti per la conduzione dei locali della società;
34) dare depositi e garanzie per conto della Società ad Enti pubblici e/o privati, sia per motivi doganali che per aste ed appalti.

4. POTERI AL PRESIDENTE CONSIGLIERE DELEGATO

Al Consigliere Delegato sono attribuiti i seguenti poteri:

1) ogni attività legata alla sicurezza sul lavoro, nonché il controllo da esercitare al fine delle misure di sicurezza stabilite dall'ordinamento lavoristico, che consiste nelle misure relative a

informazione, formazione, attrezzature idonee, presidi di sicurezza e comunque ogni altra misura idonea, per comune regola di prudenza e diligenza, a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ulteriore compito dell'HR Director, sarà quello di monitorare attraverso una continua attività di vigilanza e controllo, i comportamenti dei lavoratori, adottando anche i necessari provvedimenti disciplinari, che possono anche determinarne il licenziamento;

2) gestione dello sviluppo aziendale e dei progetti relativamente a logistica, a nuove aperture, nonché al coordinamento delle attività di manutenzione/progettazione degli stessi. Con ciò, occupandosi di nuove aperture/unità locali, coordinamento progetti, scelta locations, coordinamento imprese, analisi computi metrici, richiesta autorizzazioni, valutazione ristrutturazioni;
3) Project Manager, pianifica un progetto, lo coordina e ne monitora l'andamento in modo da raggiungere gli obiettivi prefissati, fungendo da punto di contatto tra l'organizzazione che finanzia il progetto e tutte le parti coinvolte nella sua realizzazione. Pianifica un progetto nuovo o di ristrutturazione di uno esistente, comprende la definizione delle risorse da utilizzare (pianificazione delle risorse), la stima di tempi e dei costi richiesti e le metodologie che si intendono usare per portare a termine il progetto. Ovviamente per la realizzazione del progetto, il Project Manager innanzitutto necessita di risorse umane. Deve quindi poter costruire un team di persone, deve anche poter fare affidamento su consulenti e personale esterno (ingegneri piuttosto che geometri). Creato il team, assegna mansioni e scadenze, fornisce gli strumenti per collaborare e riduce al minimo le interferenze esterne che possono rallentarne l'operatività. Organizza regolarmente riunioni e meeting, individuali e di gruppo, per monitorare l'andamento del lavoro e interviene nel caso in cui sia necessario riorganizzare le mansioni o rimodellare il gruppo di lavoro. Gestisce poi il contatto con tutti i referenti esterni al team, come fornitori, clienti. Il Project Manager stima nel modo più preciso possibile le tempistiche necessarie per l'attuazione del progetto, definisce la durata delle varie fasi e pianifica un calendario. Monitora costantemente l'andamento dei lavori per assicurarsi che i tempi previsti siano rispettati e che il risultato venga raggiunto entro la scadenza prevista. Il Project Manager inoltre gestisce tutti i problemi e i rischi che ogni progetto inevitabilmente implica. Da una parte deve affrontare e risolvere nel minor tempo possibile i problemi che si verificano: effettua un esame approfondito della situazione e individua una soluzione concreta per evitare che si perdano tempo, soldi ed energie. Dall'altra, deve fare una costante attività di analisi dei rischi. Deve poi verificare l'andamento effettivo del progetto (chiamato Stato di Avanzamento dei Lavori), assicurarsi che tutto proceda come previsto e che vengano rispettati i tempi e i costi pianificati. Sulla base di queste valutazioni il Project Manager apporta tutte le modifiche necessarie per adeguare il progetto alla situazione concreta. Ovviamente al fine di snellire i tempi per l'attuazione del progetto il Project Manager, deve avere potere di firma per ciò che attiene, professionisti, nomine, atti amministrativi, deleghe autorizzative;
4) firmare tutta la corrispondenza commerciale, sociale dopo la dicitura "C&C S.p.A. il Consigliere Delegato";
5) assumere e licenziare impiegati, anche nel ramo dirigenti, fissando i termini e le condizioni del rapporto;
6) stipulare contratti, anche ultranovennali, rescindibili e compiere tutti gli atti per la conduzione dei locali della società;
7) effettuare pagamenti per conto della Società a mezzo vaglia postali e telegrafici, assegni, cambiali e tratte;
8) acquistare, vendere e permutare beni mobili, macchinari e automezzi, fissando il prezzo e le condizioni di vendita;
9) dare depositi e garanzie per conto della Società ad Enti pubblici e/o privati, sia per motivi doganali che per aste ed appalti;
10) prelevare dai conti correnti bancari nei limiti delle linee di credito, emettere, girare o far protestare cambiali, fatture o altri titoli di credito presso banche o enti comunque abilitati ad effettuare operazioni della specie;

11) stipulare polizze assicurative.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi dell'art. 6, 3° comma del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

ALLEGATO 6

WHISTLEBLOWING

- **Il whistleblowing**

C&C presta particolare attenzione alla prevenzione dei rischi che potrebbero compromettere la corretta e responsabile gestione del proprio business coerentemente con la propria mission aziendale e il proprio sistema di controllo interno, nonché alla necessità di conoscere potenziali situazioni critiche al fine di correggerle tempestivamente consolidando il rapporto di fiducia con i propri dipendenti e con gli stakeholders.

In applicazione delle norme previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001 e dal D.Lgs. del 10 marzo 2023 n. 24 in materia di Whistleblowing e seguendo le indicazioni delle Linee guida ANAC, C&C ha aggiornato il canale interno per ricevere le segnalazioni whistleblowing riguardanti potenziali violazioni di normative nazionali ed europee tali da poter arrecare danno o pregiudizio alla Società o a terzi.

- **Chi può effettuare una segnalazione attraverso il canale whistleblowing**

Possono effettuare una segnalazione i soggetti che operano nel contesto lavorativo della Società, in qualità di:

- dipendenti;
- lavoratori autonomi;
- collaboratori, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti o meno;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Il Segnalante è legittimato ad effettuare la propria segnalazione:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

- **Come effettuare una segnalazione whistleblowing**

C&C ha predisposto una piattaforma telematica, accessibile all'indirizzo *https://wb.cec.com*, al fine di consentire la presentazione di segnalazioni *whistleblowing* con differenti modalità a scelta del segnalante:

i. in forma scritta, (seguendo la compilazione dei campi previsti) o
ii. in forma orale, tramite
    a. la registrazione di un messaggio vocale o
    b. richiedendo un incontro diretto con il soggetto autorizzato alla raccolta e alla gestione delle segnalazioni.

La segnalazione può avvenire in modalità nominativa (utente registrato) o anonima (utente non registrato).

Qualunque sia il canale utilizzato, a seguito della ricezione della segnalazione e comunque entro sette giorni, viene trasmesso al segnalante un avviso di ricevimento della stessa.

- **Cosa può essere oggetto della segnalazione whistleblowing**

Oggetto di una segnalazione whistleblowing possono essere i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società consistenti in:

- violazioni di disposizioni normative nazionali, quali illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231 di C&C e dei relativi allegati;
- violazione di disposizioni normative europee, quali illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi a specifici settori quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, ecc.

Le segnalazioni devono essere debitamente circostanziate al fine di consentire la valutazione dei fatti, e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.
In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;

Sarebbe, altresì, utile:

- evidenziare i nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- fare riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

- **Ricezione e gestione della segnalazione whistleblowing**

I soggetti preposti alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni sono:

- l'Organismo di Vigilanza (OdV) di C&C, ovvero
- il responsabile *internal audit* di C&C (solo per le segnalazioni che coinvolgono l'OdV o determinano un suo conflitto di interessi).

Tutti i dati personali verranno trattati ai sensi della vigente Disciplina Privacy, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riguardo per la riservatezza dell'identità dei soggetti coinvolti e per la sicurezza del trattamento anche secondo quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

Per ulteriori dettagli in merito al contenuto delle segnalazioni si rimanda al Regolamento whistleblowing di C&C.